

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato) | <i>Pag.</i> | 3 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 4 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 59 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 69 |
| DIFESA (IV) | » | 80 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 87 |
| FINANZE (VI) | » | 107 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 119 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 140 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 158 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 174 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 183 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 192 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 195 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . | » | 197 |

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 46.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | <i>Pag.</i> | 204 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | » | 208 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | » | 210 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI | » | 211 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 213 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 214 |

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti sindacali sulla riorganizzazione del Ministero degli
Affari esteri 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 marzo 2010.

**Audizione informale di rappresentanti sindacali
sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 9.35 alle 12.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 5 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 6 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 11 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .. | 11 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 14 |
| Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 14 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Emendamenti C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 18 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 18 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 32 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) . | 22 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo</i>) ... | 24 |

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 25 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli e C. 1925 Granata | 25 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO 2 (Parere approvato) | 50 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO 3 (Parere approvato) | 51 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO 4 (Parere approvato) | 52 |
| Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .. | 27 |
| ALLEGATO 5 (Parere approvato) | 53 |
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Zizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>) | 28 |
| ALLEGATO 6 (Parere approvato) | 54 |
| Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 28 |
| ALLEGATO 7 (Parere approvato) | 55 |
| Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 29 |
| ALLEGATO 8 (Parere approvato) | 56 |

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2010.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, intende preliminarmente ringraziare per gli apprezzamenti e la stima per le sue competenze a lui rivolti da alcuni rappresentanti del Partito democratico. Intende tuttavia rilevare scherzosamente come i rappresentanti del Partito democratico siano soliti far seguire tali apprezzamenti dalla valutazione negativa sul caso di specie come evidenziando « ma questa volta non possiamo condividere » e poi una sequela di motivazioni contrarie. La proposizione avversativa, che immancabilmente inizia con il « ma questa volta » non manca mai, è divenuta una sorta di esercizio retorico. Per il futuro, dunque, preferirebbe meno apprezzamenti e, almeno, qualche volta, almeno una volta, qualche condivisione.

Vuole comunque rassicurare i rappresentanti del Partito democratico: non lo spaventano i casi difficili, anzi ne ha quasi una predilezione se sono accompagnati, come nel caso in questione, da profonde e valide ragioni, ancorché oscurate da una gigantesca campagna di disinformazione.

Deve innanzitutto rilevare una grandissima contraddizione presente negli interventi dei rappresentanti del Partito democratico. Da una parte, essi difendono il Presidente Napolitano che ha affermato che il decreto legge « non ha presentato a mio avviso evidenti vizi di incostituzionalità » e che, di conseguenza, ha firmato il decreto del Governo; dall'altra, invece, sostengono che il decreto presenta vizi di incostituzionalità non solo evidenti, ma anzi evidentissimi, clamorosi, assoluti, che esso è « pericoloso sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale », che « costituisce un precedente gravissimo sotto il pro-

filo della violazione delle norme costituzionali », che produce « una grave alterazione della regolarità del procedimento elettorale » eccetera.

Rileva che se tali affermazioni avessero fondamento solo per il 10 per cento, allora il Presidente della Repubblica non avrebbe dovuto firmare il decreto. Delle due l'una, *terzium non datur*: o ha ragione il Presidente Napolitano e si può discutere, semmai, di dubbi di costituzionalità non evidenti. E allora il Partito democratico deve abbondare i toni da crociata che sta impiegando. Oppure sono fondate le affermazioni del Partito democratico, ma allora ne consegue che anche per il Partito democratico il Presidente Napolitano non doveva firmare. Sotto questo profilo considera allora più coerente, anche se evidentemente non lo condivide affatto, l'atteggiamento del deputato Di Pietro. Sostenendo che il decreto è così clamorosamente incostituzionale, ne deriva inevitabilmente la fondatezza delle critiche al Presidente Napolitano.

Ribadisce che, a suo avviso, il decreto-legge non è affatto incostituzionale. Esso non rappresenta affatto una violazione delle regole ma, al contrario, esso ripristina la legalità che è stata violata. La forma è sostanza e, personalmente, non ha impiegato mezzo secolo per scoprirlo, come ha ammesso il deputato Giovanelli con riferimento alla propria parte politica.

Sottolinea come le regole vadano rispettate. Ma è proprio questo il problema, perché in questo caso non sono state rispettate. Non sono state rispettate proprio da parte di coloro che dovevano applicarle e farle rispettare, ossia da parte di alcuni uffici elettorali. Quello di Milano che ha ammesso un ricorso contro l'ammissione di una lista laddove la legge, già abbastanza chiara prima del decreto-legge, afferma che sono ammissibili, in sede di ufficio centrale regionale, solo ricorsi avverso l'esclusione di liste e candidati. E quello di Roma, che ha compiuto un clamoroso abuso di potere rifiutandosi di ricevere e verbalizzare una lista laddove le regole vigenti prima del decreto – vigenti

anche per il Lazio – affermano che il cancelliere « non può rifiutarsi di ricevere le liste di candidati neppure se le ritenga irregolari e se siano presentate tardivamente ».

Ne deriva quindi che, anche in caso di errori da parte dei delegati del Popolo della libertà, l'ufficio circoscrizionale di Roma era tenuto a ricevere la lista, verbalizzando il ritardo e tutto ciò che, a suo avviso, ne pregiudicava l'ammissibilità. Invece ha compiuto un gravissimo abuso di potere perché ha privato quella lista della possibilità di tutela giurisdizionale: se manca il verbale ricorrere diventa, evidentemente, una « *mission impossible* ».

Sottolinea che queste sono le ragioni del decreto, ma non si deve confondere – passando all'esame dettagliato delle varie motivazioni di incostituzionalità che sono state poste – l'*occasio legis* con l'applicazione di disposizioni scritte in un atto avente forza di legge.

Affermare che le disposizioni del decreto-legge – in particolare i commi 1 e 4 dell'articolo 1 – sono incostituzionali perché sono « concrete », cioè prive di astrattezza e generalità o « provvedimenti » è sbagliato, perché un conto è l'*occasio legis* da cui il Governo ha preso le mosse e un altro è l'applicazione, temporalmente non delimitata e riguardante una pluralità indeterminata di destinatari, di disposizioni scritte in un atto avente forza di legge.

Rileva che è sbagliato, inoltre, perché tanto la Costituzione quanto gli Statuti regionali definiscono le fonti primarie non già in ragione del loro contenuto, bensì in dipendenza di caratteri formali, quali la provenienza da un certo organo o potere, il procedimento di formazione e il loro particolare valore giuridico (rango primario della norma, trattamento giuridico in sede di controllo o di sindacato eccetera), come confermato dalla sentenza Corte costituzionale n. 331 del 1988. Non sta quindi scritto da nessuna parte, tanto meno nella Costituzione, che le leggi non possano avere un contenuto anche provvedimentale.

Evidenzia che il fatto che le disposizioni del decreto-legge in esame abbiano

carattere di generalità e astrattezza è del resto dimostrato dal fatto che, grazie al decreto, hanno fatto ricorso e sono state ammesse dagli organi della giustizia amministrativa diverse liste in varie regioni, in Liguria (lista del Nuovo Psi), Lombardia (lista della destra di Storace) e altre ancora.

Ricorda che una serie di obiezioni riguarda la natura non interpretativa ma innovativa del decreto. Si citano le sentenze della Corte Costituzionale n. 341 del 2003 e n. 155 del 1990, là dove essa afferma che va « riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme, le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente. » Si sostiene che l'interpretazione della normativa su cui interviene il decreto legge non fosse controversa. Ma questo non è affatto vero.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 1, rileva come esista un'ampia giurisprudenza in ordine alla questione del rispetto dei termini orari di presentazione delle liste. Esistono numerose sentenze del Consiglio di Stato – almeno una decina – che avvalorano il *favor participationis*.

Ha già citato nella sua relazione la sentenza della V sezione 4 marzo 2002 n. 1271, secondo cui un minimo scostamento di orario, giustificato da validi motivi, di per sé non è motivo sufficiente a giustificare l'esclusione, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla competizione elettorale. Ma a fronte di tale giurisprudenza, il comportamento dei diversi uffici elettorali è molto difforme, fino a giungere, addirittura, al caso di rifiuto di verbalizzazione su cui mi è già soffermato. L'esigenza di una norma interpretativa che chiarisca come si deve considerare assolto il rispetto dei termini orari è pertanto più che mai

giustificata. La condivisione della norma, nel merito, è evidentemente altra questione.

Rileva che il comma 1 non stabilisce affatto, come ha affermato il deputato Bressa, che « le liste sono ritenute validamente presentate quando i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale ». Il comma 1 non cambia affatto il luogo dove devono essere presentate le liste, che rimane la cancelleria del tribunale. E solo l'ufficio elettorale, dopo la presentazione della lista, può e deve verificare l'idoneità della documentazione prescritta.

Sottolinea che, pertanto, non esiste affatto – come invece ha sostenuto il deputato Bressa – « una nuova modalità di presentazione delle liste, parallela ed ulteriore rispetto a quella attualmente in vigore ».

Quanto alla parola « prescritta », rileva che essa è un termine neutro, interpretarlo nel senso che ai delegati incomberebbe l'obbligo di dimostrare, prima di aver depositato la documentazione, che essa abbia i requisiti prescritti dalla legge è un non senso giuridico, è illogico e irragionevole. Evidenzia come la norma sia chiarissima e la questione da provare con ogni mezzo idoneo è solo la presenza dei delegati nei locali del tribunale entro i termini di legge. Poi, ribadisce, sta all'ufficio elettorale, dopo il ricevimento e la verbalizzazione della lista, compiere le verifiche circa l'idoneità della documentazione presentata rispetto ai requisiti prescritti dalla legge.

Fa presente che anche il comma 2 dell'articolo 1 interviene su una questione notoriamente oggetto di un'ampia e variegata giurisprudenza, là dove i vari uffici elettorali interpretano in modo molto difforme le condizioni necessarie per la validità dell'autenticazione. Le stesse identiche irregolarità a volte vengono ritenute tali da pregiudicare l'ammissione della lista, altre volte sono ritenute irregolarità non essenziali, altre volte ancora sono considerate irregolarità sanabili nella fase

immediatamente successiva al deposito della lista. Una norma interpretativa che faccia chiarezza sulla materia è pertanto estremamente opportuna e necessaria.

Quanto al comma 3, ricorda come il contenuto del primo e del terzo periodo sia già scritto nelle norme vigenti e sono semmai alcuni uffici elettorali a interpretarlo male.

Il secondo e quarto periodo sono tipicamente interpretativi, perché risolvono un noto contrasto giurisprudenziale: addirittura vi è un'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in data 24 novembre 2005, n. 10, in base alla quale l'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposta entro il termine di 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, prima della proclamazione, di tutti gli atti endoprocedimentali (quelli degli uffici elettorali). A fronte di questa adunanza plenaria, autorevolissima ma non vincolante, stanno molti precedenti contrari del Consiglio di Stato e del TAR che ritengono ammissibili i ricorsi di fronte a loro. Anche il recentissimo Tar Lombardia ha ragionato in questo modo e senza applicare il decreto-legge.

Rileva che sostenere, come è stato detto, che le disposizioni del decreto-legge sono incostituzionali perché configurano un intervento d'urgenza retroattivo in materia elettorale è sbagliato: la nostra Costituzione prevede un divieto di retroattività solo in materia penale, all'articolo 25, con la conseguenza che le fonti ordinarie non incontrano in generale il limite della retroattività, ma solo quello della retroattività irragionevole per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, limite che viene superato solo allorché a giustificazione della scelta legislativa non sia invocabile alcuna plausibile ragione.

Evidenzia ancora, come si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 374 del 2000 a proposito di una legge d'interpretazione autentica, che « non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa

con efficacia retroattiva, poiché – nel rispetto dell'articolo 25 della Costituzione – il legislatore può emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori o interessi costituzionalmente protetti. Nel caso in esame, anche ammesso (ma non concesso per tutte quelle del decreto-legge) che si tratti di disposizioni innovative-retroattive, la ragionevolezza sta nella necessità, spiegata nelle premesse al decreto-legge, di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, di rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare. Diritto politico di elettorato attivo e passivo messo in causa proprio dalla violazione delle regole operata da alcuni uffici elettorali.

Rileva, inoltre, che in questo caso non si interviene sulla materia elettorale in senso sostanziale, cioè la trasformazione dei voti in seggi, ma solo su aspetti delle operazioni elettorali preparatorie. Qui, semmai, valore costituzionalmente protetto è la *par condicio* delle liste e dei candidati quanto alla possibilità di disporre di un tempo congruo di campagna elettorale, ma ciò riguarderebbe le liste riammesse tardivamente alla competizione elettorale.

Quanto al decreto legge in materia elettorale, i precedenti, come noto, sono numerosi, e anche alcuni di questi sono intervenuti quando il procedimento elettorale era in corso: non solo il d.l. n. 90 del 1995 che ha posticipato il termine per la presentazione delle liste per le elezioni regionali che scadeva lo stesso giorno di emanazione del decreto legge, decreto respinto ma di cui furono sanati gli effetti; ma anche il dl n. 24 del 2008, emanato vari giorni dopo il decreto di convocazione dei comizi elettorali, che ha inciso fortemente sul regime della presentazione delle liste alle elezioni, modificando i requisiti della sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori.

Infine, sulla presunta violazione delle competenze delle regioni ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione ribadisce che la materia del decreto riguarda competenze esclusive dello Stato: organi dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e giustizia amministrativa sono competenze statali in base alle lettere *f)*, *g)* ed *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ha già citato la sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2003 che sottolinea la improprietà della tecnica legislativa adottata da alcune regioni che « operando il recepimento e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, dà vita ad una singolare legge regionale dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza ».

Sulla competenza regionale in materia elettorale di dettaglio osserva inoltre che, in quanto destinate a consentire la migliore tutela dei diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo, anche scelte di dettaglio contenute in una norma statale potrebbero considerarsi costituzionalmente legittime in termini di riparto delle competenze, proprio perché strettamente funzionali e collegate a questo obiettivo, che non può subire frazionamenti normativi o trattamenti differenziati sul territorio nazionale. Si tratta, in altri termini, della tutela del « livello essenziale » di un diritto fondamentale. Certo, l'articolo 117, comma 2 lettera *m)* ragiona certo solo di diritti civili e sociali. Si chiede infatti se sia pensabile che i diritti politici possano essere tutelati diversamente a seconda della regione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO fa presente che il Governo ha ascoltato con grande attenzione i vari interventi che si sono succeduti nei giorni scorsi in Commissione sui contenuti e sul merito del decreto-legge n. 29, che è stato adottato per assicurare nel miglior modo il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali

per il rinnovo degli organi regionali, fissate per il 28 e 29 marzo 2010.

Rileva che si è trattato, come sempre, di interventi autorevoli e di alto livello, che si distinguono per la dottrina e per la ricchezza di argomentazioni giuridiche e politiche delle quali il Governo terrà senz'altro conto nella propria azione.

Esprime quindi un particolare apprezzamento al relatore Calderisi, per le sue relazioni illustrative nel corso del dibattito.

Sul merito del provvedimento, evidenzia che più volte, nel corso della legislatura, ha avuto occasione di argomentare in merito all'ammissibilità dello strumento del decreto-legge in materia elettorale. Ammissibilità riconosciuta, in particolar modo dalla I Commissione, laddove si tratti, come nel caso di specie, di provvedimenti che incidono sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno, cioè su disposizioni volte a regolare la competizione elettorale sotto gli aspetti procedurali ed organizzativi.

Rileva che il decreto-legge adottato non è intervenuto sul procedimento già avviato, perché non contiene norme di carattere innovativo. La iniziativa di urgenza si limita, invece, a recare norme di interpretazione autentica di disposizioni già esistenti nell'ordinamento elettorale.

Fa presente che si possono avere idee e valutazioni diverse sull'opportunità di ricorrere o meno all'iniziativa d'urgenza. Tuttavia, non si può fare a meno di riflettere che senza un tale intervento, necessitato dalla vicinanza della scadenza elettorale, si sarebbe impedito a taluni cittadini di esercitare il diritto di voto. In caso contrario, vi sarebbe stato il rischio concreto di una alterazione del consenso.

Ribadisce, quindi, che il decreto-legge non ha introdotto nuove disposizioni ma si limita a dettare criteri interpretativi di norme in materia di rispetto dei termini per la presentazione delle liste, di autenticazione delle firme e di ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale e viene incontro alla esigenza di assicurare la piena partecipazione dei diversi schieramenti alle elezioni regionali.

Aggiunge, infine, che con le norme contenute nel decreto-legge in esame si è inteso offrire la cornice giuridica affinché la magistratura, sia ordinaria sia amministrativa, potesse pronunciarsi, senza dubbi ed incertezze, in una materia tanto delicata ma anche altrettanto sensibile per i diritti dei cittadini chiamati a rinnovare gli organi delle regioni.

Fa presente che sono a conoscenza del Parlamento le decisioni che i vari organi giurisdizionali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno adottato nella materia.

Assicura, quindi, la Commissione che il Governo nutre il più profondo rispetto per le pronunce dell'Autorità giudiziaria alle quali intende conformare il proprio operato.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al presidente di chiarire quale sia l'organizzazione della discussione degli emendamenti e in quale giorno il provvedimento passerà all'esame dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che la presidenza sta valutando gli emendamenti sotto il profilo dell'ammissibilità e che il loro esame comincerà nella seduta già convocata per oggi, 15 minuti dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. Rilevato quindi che gli emendamenti presentati sono molto numerosi, invita i gruppi a valutare la possibilità di concentrare il dibattito su alcuni di essi soltanto, a tal fine segnalandoli alla presidenza. Per quanto riguarda la discussione del provvedimento in Assemblea, chiarisce che, allo stato, la conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora stabilito una data; il regolamento, peraltro, all'articolo 96-*bis*, comma 4, stabilisce, come termine ordinario per la conclusione dell'esame in sede referente dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quello di quindici giorni. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, richiamandosi alla relazione introduttiva svolta, ribadisce che, per i profili di competenza della I Commissione, non vi sono questioni da evidenziare con riferimento al provvedimento in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la III Commissione dovrebbe esprimere i propri rilievi sul provvedimento nella seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per il pomeriggio.

La seduta termina alle 10.15.**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Atto n. 190.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Roberto ZACCARIA (PD) manifesta forte perplessità sulla scelta del legislatore di demandare ad una commissione parlamentare speciale, sottraendola alle commissioni permanenti la competenza all'espressione del parere sugli schemi di regolamento di delegificazione previsti dal programma « taglia-enti ». Esprime, più in generale, perplessità sul meccanismo complessivo di questo programma, che, nel prevedere la soppressione di tutti gli enti pubblici che il Governo ritenga inutili, rimette a regolamenti di delegificazione il riordino degli enti non soppressi. Il problema, a suo avviso, è rappresentato dal fatto che, mentre si spoglia del potere di legiferare in materia, il legislatore primario non stabilisce limiti precisi al potere di delegificazione del Governo.

Ricorda che lo schema della delegificazione previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 era piuttosto chiaro nel prevedere che « con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle

norme regolamentari». Il programma taglia-enti non solo ha eliminato il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia, sostituendolo con quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, ma ha attribuito al Governo un potere di delegificazione privo di limiti temporali ed estremamente ampio, dai contorni indefiniti, basato su norme generali regolatrici della materia alquanto generiche, che devono valere per il riordino di un numero indefinito di enti. Tale potere, per giunta, è utilizzato dal Governo in modo non sempre rigoroso. Basti pensare che, mentre la legge n. 400 del 1988 esige che la stessa norma di delegificazione individuasse le disposizioni da considerare abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, e questo perché si intendeva che l'autorizzazione a delegificare fosse conferita al Governo su una materia delimitata in modo netto, il programma « taglia-enti » lascia carta bianca al Governo anche su questo punto. Il Governo, tuttavia, non sempre si cura di precisare quali norme di legge restino in vigore e quali siano abrogate, come dimostra l'articolo 6 dello schema in esame, il quale stabilisce che, del decreto legislativo n. 322 del 1989, sono abrogate, oltre a poche disposizioni individuate, tutte le disposizioni incompatibili con il regolamento di delegificazione. Questa indeterminatezza, com'è evidente, genera non pochi problemi sul piano della certezza del diritto e non va certamente nella direzione della semplificazione normativa.

Quanto al merito del provvedimento in esame, rileva che è paradossale pensare che, nel momento in cui si aumentano i compiti dell'Istat e se ne riduce il personale, si possano conseguire incrementi di efficienza. Reputa inoltre criticabile la scelta di rafforzare il presidente dell'ente, a scapito degli organi collegiali, quando il ridimensionamento di questi ultimi avrebbe permesso di potenziarne il ruolo. Infine, nel ribadire come le norme generali regolatrici della materia poste alla base del regolamento di delegificazione in schema – erroneamente qualificate dalla legge

come principi e criteri direttivi – siano alquanto generiche, si limita ad osservare che nel caso in esame, a tacere di altro, esse non sembrano consentire la previsione, contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera e), di un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti.

Conclude invitando la presidenza ad adoperarsi per salvaguardare le prerogative della Commissione affari costituzionali nell'attività consultiva al Governo su materie come quella recata dal provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione parlamentare per la semplificazione è stata istituita, nella XIV legislatura, dall'articolo 14, comma 19, della « legge Baccini » (n. 246 del 2005) e che il parere di questa Commissione sugli schemi dei regolamenti di delegificazione è stato previsto dall'articolo 2, comma 635, della legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007), approvata nella XV legislatura, nell'ambito del programma taglia-enti delineato dal comma 634 del medesimo articolo 2: sotto questi profili l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 si è limitato, nel riprendere il programma taglia-enti, a fare rinvio ai sopracitati commi 634 e 635. L'assegnazione dello schema di regolamento in esame alla Commissione parlamentare per la semplificazione è pertanto avvenuta sulla base di una norma di legge e non è quindi in potere della Presidenza della Camera rivedere tale assegnazione.

Barbara POLLASTRINI (PD), nell'esprimere condivisione per le questioni poste dal collega Zaccaria sul provvedimento in esame, intende avanzare una proposta che auspica possa essere condivisa dalla Commissione.

Considerato che con lo schema di regolamento in discussione si sta operando una riforma dell'ISTAT, sarebbe un segnale culturale significativo segnalare l'esigenza – nei rilievi da trasmettere alla Commissione per la semplificazione – di richiamare espressamente nel testo l'articolo 51 della Costituzione. Com'è noto,

infatti, tale articolo – proposto da un governo di centro-sinistra e poi approvato quasi all'unanimità sotto un governo di centro-destra – prevede che tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Sarebbe quindi importante che nello schema di regolamento in esame fosse recepito lo spirito del suddetto articolo 51, sia quale criterio di fondo nelle premesse dei rilievi sia con riferimento specifico alla composizione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3, e del Consiglio di cui all'articolo 4.

Ricorda come sia, infatti, noto il *gap* che vi è nel Paese tra i talenti delle donne e la loro rappresentatività fino ai livelli più alti. Tale distinzione in Italia nasce a partire dagli istituti che dovrebbero fotografare e monitorare costantemente l'andamento economico e sociale del Paese.

Auspica, quindi, che nei rilievi da esprimere alla Commissione per la semplificazione possa essere evidenziata l'opportunità di assicurare la ripartizione per genere nelle ricerche statistiche e di dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione nella composizione degli organi di un ente moderno qual è l'ISTAT.

Roberto ZACCARIA (PD), prendendo la parola per una precisazione a margine del precedente intervento, osserva che, se lo schema della delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 fosse rispettato e il potere di delegificazione fosse quindi conferito per materie precisamente delimitate, con norme generali regolatrici della materia ben definite e con chiara indicazione delle disposizioni da abrogare, non sarebbe poi necessario chiedere il parere di una commissione parlamentare speciale, in quanto basterebbero i pareri delle commissioni permanenti. Per quanto poi riguarda le considerazioni svolte dalla collega Polla-

strini, invita il relatore a valutare se far riferimento, nei rilievi da trasmettere alla Commissione di merito, alla necessità di rispettare il principio di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per i contributi forniti, ritiene che – se vi è consenso da parte della Commissione – quanto evidenziato dalla collega Pollastrini possa essere evidenziato nei rilievi da trasmettere alla Commissione per la semplificazione, così da dare un segnale positivo alla questione. Si potrà, in particolare, evidenziare tale profilo nelle premesse – così da dare un messaggio di carattere generale – sviluppando poi un rilievo che segnali l'esigenza di assicurare la ripartizione per genere nelle ricerche statistiche.

Prende poi atto del complesso ed articolato intervento testé svolto dal collega Zaccaria, che ha richiamato le modalità sempre più diffuse cui si ricorre per gli interventi di delegificazione e di riorganizzazione, concordando sul fatto che è divenuto ormai serrato il dialogo tra il Governo ed il Consiglio di Stato su alcuni provvedimenti. Sarà dunque quanto mai utile una riflessione di carattere generale che investa anche i profili che attengono al ruolo del Parlamento e della Commissione Affari costituzionali.

Intende, infine, tenere conto, nei rilievi da trasmettere alla Commissione per la semplificazione, di quanto sottolineato in merito al fatto che con il provvedimento in esame si prevede un rafforzamento dei poteri in capo al presidente dell'ISTAT, con un intervento di cui non si ravvisa la piena rispondenza con i principi che la legge pone alla base del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 10.50.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del provvedimento in titolo, nel testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 marzo 2010.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, intende richiamare le ragioni essenziali che sono alla base del disegno di legge in esame e gli aspetti maggiormente caratterizzanti dello stesso.

Sottolinea come ci si trovi di fronte ad un provvedimento strutturale e strategico, espressione della cultura liberale che è alla base del consenso che la maggioranza ha ricevuto dagli elettori.

Il provvedimento è volto, in primo luogo, a rovesciare il rapporto tra Stato – da intendere come uno strumento – ed i cittadini, i veri soggetti di tale rapporto. Si tratta di una visione che si può riassumere nei principi di sussidiarietà e di visione federale e liberale dello Stato, finalizzata a compiere un'opera di semplificazione ponendo la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini.

L'intenzione è, al contempo, quella di avere leggi chiare, trasparenti ed intellegibili per tutti.

Rileva che gli obiettivi testé ricordati sono quelli che sono posti alla base dei tre Capi in cui si suddivide l'articolato del provvedimento. Al tempo stesso, il disegno di legge è particolarmente rilevante anche sotto l'aspetto di politica economica giacché – com'è noto – il grande impegno per il rilancio della crescita economica del Paese, a cui Governo e Parlamento pongono una grande attenzione, non può non passare per gli incentivi ed i tagli fiscali – strumenti che recano oneri per il bilancio statale – e per un'azione di semplificazione che è l'unica a costo zero per lo Stato e che consente di alleviare i cittadini e le imprese dagli ostacoli burocratici liberando risorse.

Richiama, a titolo esemplificativo, il contenuto dell'articolo 1, volto alla semplificazione della tenuta dei libri sociali, che da solo consente un risparmio complessivo per lo Stato valutato in 750 milioni di euro annui, sulla base di una misurazione realizzata sulla base di dati forniti dalla Commissione europea.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni degli articoli 28 e 29 che – nel prevedere l'adozione di una Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, rappresentano

l'applicazione dei principi di uno Stato liberale che si sostanziano nel ruolo fondante del criterio della trasparenza.

Si vuole altresì assicurare il massimo grado del diritto di accesso per i cittadini che ne hanno interesse, prevedere una maggiore chiarezza di linguaggio ed il minimo aggravio possibile nella vita quotidiana dei cittadini.

Rileva che questi sono i criteri fondanti della delega che tali articoli attribuiscono al Governo, da attuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e criteri fissati dall'articolo 29.

Evidenzia che un altro profilo particolarmente qualificante va rinvenuto nell'articolo 30, che delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, anche avvalendosi del Consiglio di Stato, un decreto legislativo con il quale riunire in un unico codice le disposizioni di cui alle seguenti leggi: legge 7 agosto 1990, n. 241; testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; i decreti legislativi di cui all'articolo 28 del disegno di legge in esame.

In proposito, l'intenzione è quella di dare vita a uno strumento normativo che componga in un quadro sistematico i diritti dei cittadini e i doveri delle amministrazioni pubbliche nei loro confronti, completando il lavoro di semplificazione e chiarezza normativa avviato dal Ministro per la semplificazione Calderoli ed assicurando, al tempo stesso, piena coerenza e sistematicità alla normativa che negli anni si è succeduta e stratificata sul punto.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del disegno di legge, volte in primo luogo ad una semplificazione della materia e delle procedure. Oltre all'articolo 1, già illustrato, richiama quindi l'articolo 2, che introduce una semplificazione per quanto

riguarda l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, alla luce dell'introduzione della comunicazione unica per la nascita d'impresa per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali. Al fine di garantire l'uniformità, la chiarezza e l'efficacia delle procedure è stato quindi previsto un regime di iscrizione conforme a livello nazionale che risulti in linea con gli appositi indirizzi approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consistente nel conseguire l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane – nonché la modificazione e la cancellazione – in forza di una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza – ovvero la modifica o la perdita – dei requisiti di legge, da presentare mediante la comunicazione unica, mantenendo ferme le competenze di accertamento e di controllo *ex post* delle commissioni provinciali per l'artigianato.

L'articolo 3 prevede un duplice intervento in materia di semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive, sotto il profilo della semplificazione della registrazione dei clienti e dell'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza per l'installazione di postazioni *internet*. La disposizione è volta ad eliminare l'obbligo della licenza e degli adempimenti connessi all'installazione di postazioni *internet* nelle strutture ricettive, in quanto l'efficacia antiterroristica della misura risulta essere praticamente nulla.

Rileva che tale disposizione è stata preventivamente concordata con il Ministero dell'interno tenendo conto degli scarsi risultati per l'azione di antiterrorismo conseguiti con i suddetti obblighi posti in capo ai gestori delle strutture ricettive.

L'articolo 4, a sua volta, mira a ridurre gli oneri eccessivi derivanti dalla conservazione cartacea delle cartelle cliniche per l'amministrazione sanitaria, prevedendo la loro conservazione solo in forma digitale; l'eventuale rilascio su supporto cartaceo potrà avvenire unicamente su espressa richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo (diritto di segreteria).

L'articolo 5 prevede che non siano più soggette alla dichiarazione di inizio attività una serie di piccole attività edilizie, quali gli interventi di manutenzione ordinaria; alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti; alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche; opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola; le serre mobili stagionali; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio; gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.

L'articolo 6 stabilisce che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e che possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l'atto.

L'articolo 7 elimina l'obbligo, attualmente previsto a carico del datore di lavoro, di effettuare due distinte denunce — all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'autorità di pubblica sicurezza — in caso di infortunio sul luogo di lavoro, con la previsione di un'unica comunicazione al solo ente assicuratore, che provvederà a darne notizia alla competente direzione provinciale del lavoro.

L'articolo 8, a sua volta, interviene in materia di previdenza per il settore dello spettacolo, prevedendo l'informatizzazione di tutte le comunicazioni e le procedure connesse, con semplificazione anche delle modalità operative di versamento dei contributi.

L'articolo 9, che interviene su una materia particolarmente delicata, reca

una serie di interventi finalizzati a rafforzare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi in linea con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea. Attualmente, infatti, la misurazione è limitata agli oneri gravanti sulle imprese nelle materie di competenza statale. Con il provvedimento in esame si prevede invece l'adozione generalizzata di questo metodo al fine della semplificazione amministrativa nei settori regolati dalle autorità amministrative indipendenti e in favore dei cittadini, in conformità a quanto sta avvenendo in molti altri Paesi europei. L'estensione della norma «taglia-oneri» alle regioni potrà, inoltre, recare un risparmio stimato dal Governo in circa 5 miliardi di euro all'anno soltanto per le piccole e medie imprese.

La materia è attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni ed auspica che esso possa concludersi durante l'iter del provvedimento in Commissione.

L'articolo 10, in materia di anagrafe, prevede che l'Esecutivo introduca alcune modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, allo scopo, da un lato, di consentire l'effettuazione del cambio di residenza con le modalità generali di sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni, rimuovendo i vincoli che richiedono necessariamente la presenza fisica dell'interessato e rendendo possibile il cambio di residenza per via telematica; dall'altro lato, le modifiche regolamentari in esame mirano a produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza.

L'articolo 11 è volto a consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età in analogia con quanto previsto per il rilascio del passaporto e reca altre misure in materia di documenti di identità.

L'articolo 12 è finalizzato a prevedere la presentazione, esclusivamente per via

telematica, di istanze e dichiarazioni, nonché della relativa documentazione, allo sportello unico per l'edilizia.

L'articolo 13 prevede, per le amministrazioni e gli enti interessati, la possibilità di ricorrere, avverso le deliberazioni più rilevanti rese in sede di controllo sulla gestione, innanzi alla Corte dei conti a sezioni riunite.

L'articolo 15 stabilisce che la formazione e l'utilizzo della base unitaria di dati statistici avvengano nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale, nonché dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 dispone l'obbligo di attribuire d'ufficio il codice fiscale ai cittadini residenti all'estero.

L'articolo 17, integrando quanto già previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario, introduce la prescrizione farmaceutica e specialistica in formato elettronico, la cosiddetta « ricetta elettronica ». Si dispone inoltre in merito ad un'introduzione graduale della ricetta elettronica in modo da assicurarne la concreta fattibilità.

L'articolo 18 stabilisce il valore giuridico della pagella *on-line*, prevista nel quadro degli interventi relativi al settore scuola, individuati dal piano per l'*e-government* 2012, in via di realizzazione. Giova ricordare che a seguito di tali interventi, entro il 2012 tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie saranno connesse in rete e dotate di strumenti e di servizi tecnologici avanzati per la didattica e per le relazioni tra la scuola e la famiglia, tra cui la possibilità di rendere disponibile per le famiglie la pagella in forma elettronica. L'introduzione di una specifica previsione normativa relativamente alla validità legale delle pagelle *on-line* consentirà la messa a sistema delle iniziative attualmente in corso e permetterà l'effettivo passaggio alla modalità digitale, eliminando i costi legati alla gestione delle

pagelle di tipo cartaceo. Nella relazione di accompagnamento si sottolinea come si tratti di un passo importante per avviare la digitalizzazione dei servizi amministrativi e per operare una semplificazione delle comunicazioni tra scuola e famiglia, rendendole più celeri e sicure.

L'articolo 19 introduce alcune modifiche in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia, al fine di completare la riforma del settore attuata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'articolo 20 reca norme volte alla semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'articolo 21, con una grande significato simbolico, è finalizzato a reintrodurre un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ferma restando la specifica disciplina vigente per il personale in regime di diritto pubblico, si stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, e solo in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi.

Nella relazione di accompagnamento si sottolinea come la difesa di atti simbolici, come il giuramento, serva a rafforzare la coscienza civile del Paese e a valorizzare la figura del dipendente pubblico, il quale è chiamato, peraltro, a prestare formale giuramento di adempiere ai doveri del proprio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene.

L'articolo 22 prevede ad ampliare la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in considerazione della necessità di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dell'apparato amministrativi attraverso la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a esperti, fermo restando che la disciplina assicura già un uso circoscritto alle percentuali espressamente indicate.

Rileva che su tale articolo andrà svolta un'ulteriore riflessione considerato che una previsione analoga è stata introdotta nel decreto-legge n. 194 del 2009 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

L'articolo 23 autorizza, senza nuovi o maggiori oneri, l'aumento del contingente di personale in assegnazione temporanea presso il Dipartimento della funzione pubblica necessario per lo svolgimento dei nuovi compiti di coordinamento istituzionale derivanti da recenti provvedimenti di legge.

L'articolo 24 reca l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati mensili relativi alle assenze per malattia, con previsione di una sanzione. Qualora non si provveda alla comunicazione dei dati per un tempo superiore a tre mesi si applica, infatti, la sanzione della sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici che devono provvedere alla comunicazione. L'articolo 26 reca norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.

Preannuncia, infine, l'intenzione di chiedere che le questioni su cui interviene il provvedimento in esame siano approfondite anche mediante lo svolgimento di audizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che tale richiesta potrà essere valutata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

Emendamenti C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea ORSINI (Pdl) *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*). Prima di procedere alle dichiarazioni di inammissibilità, ritiene utile che i gruppi si pronuncino sulla proposta da lui avanzata questa mattina, vale a dire quella di concentrare il dibattito su un numero ristretto di emendamenti. Fa presente, inoltre, che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea in questa settimana, la Commissione potrebbe concludere la discussione, conferendo il mandato al relatore, entro la giornata di domani. Propone altresì che nella seduta di oggi si svolgano soltanto gli interventi sul complesso degli emendamenti, rinviandosi le votazioni a domani.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo condivide le proposte del presidente e chiede che, degli emendamenti del suo gruppo, siano posti in votazione soltanto quelli soppressivi, sia di articoli, sia di singoli commi, nonché l'emendamento Lo Moro 1.128. Ritira pertanto gli altri emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, fermo restando che gli stessi saranno ripresentati in Assemblea.

Mario TASSONE (UdC), premesso che il suo gruppo ha presentato solo emendamenti soppressivi, chiede la votazione di tutti gli emendamenti. Concorda inoltre sulla proposta di rinviare le votazioni a domani, svolgendo oggi soltanto interventi sul complesso degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che i rappresentanti dei gruppi di opposizione presenti sono d'accordo a rinviare le votazioni a domani e che da parte dei gruppi di maggioranza non vi sono obiezioni.

Passando quindi alle dichiarazioni di inammissibilità, fa presente che sono da considerarsi inammissibili gli emendamenti Bressa 1.23, 1.24 e 1.25.

Avverte quindi che la presidenza non ritiene altresì ammissibile l'emendamento Tassone 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3, concernente l'entrata in vigore del de-

creto-legge medesimo e la sua presentazione alle Camere. Tale emendamento non risulta, infatti, congruo rispetto al contesto logico e normativo del decreto-legge, ai sensi di quanto previsto al punto 5.2 della circolare 10 gennaio 1997 del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa. La sua approvazione, infatti, determinerebbe un esito incongruo rispetto al sistema ordinamentale concernente i decreti-legge, che presuppone la continuità temporale tra decreto-legge e relativa legge di conversione.

Avverte infine che, sulla base di quanto previsto al punto 5.5 della suddetta circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, i seguenti emendamenti, in quanto meramente formali, non saranno posti in votazione e saranno presi in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo: Favia 1.7 e 1.8, Donadi 1.9, Favia 1.12 e 1.13, Donadi 1.16, 1.22, 1.44 e 1.45, Favia 1.46, Donadi 1.47, Favia 1.49, Donadi 1.50, Favia 1.51, Donadi 1.52, Favia 1.53, 1.55 e 1.56, Donadi 1.57 e 1.58, Favia 1.60, Donadi 1.61, Favia 1.62 e 1.63, Donadi 1.64 e 1.69, Favia 1.76, Donadi 1.78, Favia 1.99 e 1.101, Donadi 1.102, Favia 1.103, Donadi 1.106, Favia 1.109 e 1.110, Donadi 1.111, Favia 1.112, Donadi 1.113, Favia 1.116, Donadi 1.117, Favia 1.169, Donadi 1.175, Favia 1.180 e 2.4, Donadi 2.6 e 2.8, Favia 2.9, Donadi 2.10 e Favia 2.11.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime non soltanto un giudizio negativo sul provvedimento in esame, ma una forte preoccupazione. Si tratta di un provvedimento pericoloso in quanto stabilisce un precedente di intervento, a competizione elettorale avviata, sulle regole della competizione stessa, a favore di una sola forza politica. Le motivazioni addotte dal relatore a giustificazione dell'intervento non sono state, a suo avviso, convincenti. Si tratta di un provvedimento indiscutibilmente innovativo sul piano del diritto: si pretende infatti di interpretare norme che non sono affatto controverse. In definitiva, la maggioranza dovrebbe prendere atto

che, se l'elettore del Popolo della libertà non potrà votare per i propri rappresentanti, la responsabilità è da cercarsi unicamente all'interno del partito in questione. Per queste ragioni e in considerazione dei diversi profili di incostituzionalità del provvedimento già evidenziati nel corso della discussione, il suo gruppo è totalmente contrario al testo ed ha quindi presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli.

David FAVIA (IdV) fa presente, preliminarmente, che anche il suo gruppo, come preannunciato dal collega Bressa per il Partito Democratico, ritira tutti gli emendamenti presentati, ai fini del successivo esame in Assemblea, ad eccezione di quelli soppressivi degli articoli o dei commi del provvedimento. Preannuncia, infatti, che vi sarà un atteggiamento ostruzionistico in Assemblea se non saranno modificati gli intendimenti del Governo e della maggioranza con riguardo al decreto-legge in esame.

Nell'illustrare gli emendamenti presentati nel loro complesso richiama quanto già evidenziato nella seduta odierna dell'Assemblea, nell'ambito della discussione sulle questioni di pregiudizialità presentate con riferimento al provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, come le ragioni di incostituzionalità del provvedimento vadano ricondotte all'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza, alla riserva di Assemblea prevista per la materia elettorale e quindi all'incongruenza dello strumento del decreto-legge, nonché alla lesione delle competenze regionali sancite dagli articoli 122 e 117 della Costituzione.

A ciò si aggiungono le evidenti ragioni di inopportunità del provvedimento in esame.

Si dice inoltre certo che molti colleghi della maggioranza, esperti di diritto costituzionale, sentiranno un certo contrasto interno nel dover sostenere un decreto-legge che interviene sulla materia elettorale in piena campagna elettorale per sopperire ad errori e a ritardi dovuti a faide politiche interne al partito del Popolo della Libertà.

Rileva come sarebbe stato sicuramente più dignitoso ed elegante prendere atto di quanto accaduto, concentrandosi sulla campagna elettorale in favore del candidato presidente, comunque sostenuto da una lista, individuando eventualmente metodi interni di riequilibrio politico. Sicuramente molti esponenti del centrodestra erano di tale avviso.

Sottolinea come il decreto-legge in esame sia realmente impresentabile. È noto, infatti, come il luogo in cui occorre accedere entro le ore 12 della giornata a ciò deputata è l'aula del tribunale destinata al deposito delle liste: il provvedimento in esame, invece, interviene su tale previsione, creando oltretutto una serie di incertezze interpretative che attengono alle modalità con cui individuare i locali del tribunale, non essendo oltretutto chiaro quali siano i mezzi idonei a provare la presenza dei delegati nonché quali siano, nel concreto, i locali in questione. Si tratta dunque di una *probatio* diabolica.

Ritiene altresì inconcepibile la disposizione che attiene alla regolarità delle firme. In tale caso, è la forma che fa la sostanza e non si può innovare con una affermazione del tutto illegittima che porta a una normativa oltretutto sbagliata.

Considera inoltre subdolo intervenire sulla facoltà di presentazione del ricorso, ponendosi in chiaro contrasto con le previsioni dell'articolo 113 della Costituzione.

Ribadisce, pertanto, come ci si trovi di fronte ad un provvedimento palesemente incostituzionale e si dice certo che la Corte Costituzionale sottolineerà tali aspetti. Al tempo stesso, per ovvi motivi, il provvedimento non ha raggiunto i propositi per cui era stato emanato.

Ricorda come lo stesso Presidente Berlusconi abbia sottolineato la perdita di consensi avuta a seguito dell'emanazione di tale provvedimento, che si è dunque dimostrato sbagliato anche a livello di *marketing*.

Auspica, quindi, che il Governo e la maggioranza vorranno compiere un atto di buon senso ritirando il decreto-legge per sanare il *vulnus* creato con la sua pre-

sentazione, in considerazione dell'indecenza e dell'incostituzionalità del suo contenuto.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiarisce che il suo gruppo si riconosce essenzialmente negli emendamenti soppressivi in quanto è totalmente contrario al provvedimento. Ricorda che questo è stato adottato non perché fosse oggettivamente necessario, bensì per pura convenienza di parte, come dimostra il fatto che, nell'immediato, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza, avevano escluso la necessità di ricorrere a un decreto-legge per la soluzione del problema che si era creato, dichiarando di confidare nella magistratura.

Ricorda, ancora una volta, che la contrarietà della sua parte politica al decreto-legge in esame è dovuta alla considerazione che questo, oltre che inopportuno sul piano politico, è incostituzionale sotto diversi profili. Prima di ricordare questi ultimi, ribadisce l'infondatezza di ogni tentativo di rendere il Capo dello Stato corresponsabile con il Governo per l'emanazione del decreto-legge. Le tesi sostenute dal relatore e da altri deputati della maggioranza a questo riguardo sono poco convincenti. Il Presidente della Repubblica è infatti tenuto ad emanare i decreti-legge e può rifiutarsi solo qualora manchino i presupposti di necessità e urgenza ovvero si configuri una violazione grave ed evidente di principi costituzionali, tale da integrare la fattispecie dell'attentato alla Costituzione. Non è però questo il caso.

Ciò premesso, ricorda che, ad avviso del suo gruppo, il provvedimento è incostituzionale in quanto non può ammettersi l'intervento con decreto-legge in materia elettorale, tanto più se la competizione elettorale è già in corso: esiste un solo precedente del genere, risalente al 1995, e si tratta di un decreto-legge del quale le Camere negarono poi la conversione. Il provvedimento è altresì incostituzionale perché, sotto la forma dell'interpretazione autentica e quindi con effetto retroattivo, reca norme innovative dell'ordinamento;

perché viola il principio di uguaglianza dei diversi partecipanti alla competizione elettorale e, ledendo il principio di affidamento nel diritto, consente ad una sola parte politica di presentare le liste fuori termine; perché interviene in una materia che è riservata alla legge regionale; perché, infine, è irragionevole nel contenuto, e quindi non applicabile, come dimostrano le pronunce degli organi giurisdizionali aditi dagli interessati.

Sesa AMICI (PD), nel richiamare quanto testé evidenziato dal collega Bressa, ribadisce l'auspicio che la discussione del provvedimento in esame non giunga in Assemblea, fermandosi in questa fase.

Ricorda che nel corso del dibattito svoltosi in Assemblea nella seduta odierna, il deputato Calderisi ha affermato che vi è una contraddizione tra la questione di pregiudizialità presentata e la firma del Presidente della Repubblica sul provvedimento in esame.

Si tratta di un'affermazione assiomatica del collega Calderisi, che ha al contempo sostenuto come « un'informazione distorta » sia riuscita a ribaltare completamente la realtà dei fatti. Rileva che, se ciò fosse vero, tale « informazione distorta » vedrebbe protagonisti anche appartenenti a gruppi di maggioranza che hanno fatto le affermazioni su cui tutti poi si sono basati, ritenendo l'informazione valida.

Ricorda che la stessa informazione ha portato anche autorevoli membri della maggioranza a qualificare come « deprecabile » quanto avvenuto in merito alla mancata presentazione della lista del Popolo della Libertà nel Lazio.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di particolare irragionevolezza recate dal provvedimento in esame, a partire dai commi 1 e 4 dell'articolo 1. Rileva come, in questa vicenda, il preambolo al decreto-legge rappresenti un elemento di cornice che il Governo ha posto alla base delle proprie motivazioni nel momento in cui ha deciso di « mettere una pezza » su

quanto avvenuto, facendolo però in modo sbagliato, come chiaramente emerso in questi giorni.

Rileva come un altro elemento su cui riflettere sia dato dalla natura del decreto-legge, che si continua a definire interpretativa, e che invece è tutto salvo che questo. Evidenzia come si intervenga soprattutto sulla nozione spazio-temporale, riconducendo il requisito di legge alla sola presenza del delegato: si tratta di un intervento normativo innovativo, adottato al solo scopo di correggere le anomalie del Lazio.

Ritiene che da ciò emergano importanti elementi di riflessione, anche alla luce delle numerose assenze di deputati di maggioranza nella seduta odierna dell'Assemblea. Vi è un malessere politico indotto dalla contraddizione tra chi pensa di poter risolvere ogni cosa con un provvedimento d'urgenza come quello in esame e chi non intende contribuire alla conversione di un decreto-legge che assume sempre più connotati dubbi.

A suo avviso, dunque, proseguire nella discussione testimonierebbe una sorta di arroganza legislativa che va oltre il limite di buon senso nell'uso disinvolto della decretazione d'urgenza. Si tratta di una pagina pessima sotto il profilo legislativo, totalmente stridente con la realtà delle cose visto anche che – come ricordato dal collega Calderisi in Assemblea – dal 1968 ad oggi vi sono state solo 10 sentenze del Consiglio di Stato riferite alle disposizioni oggi in discussione. Ciò a testimonianza della qualità della disciplina procedurale per la presentazione delle liste, che era anche un'importante garanzia di tutela del principio di eguaglianza.

L'intervento compiuto con il provvedimento in esame introduce, invece, un elemento di disuguaglianza dovuto alla prevaricazione della maggioranza.

Invita, quindi, a non proseguire nella discussione del provvedimento in Assemblea per non aggravare ulteriormente la situazione e non danneggiare il ruolo del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Atto n. 190.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Salvatore VASSALLO (PD) intende segnalare alcune questioni che auspica che possano essere evidenziate dai rilievi che la Commissione esprimerà sul provvedimento in esame.

Ricorda che lo schema di decreto in discussione è stato adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2008 e dei criteri individuati dall'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Fa dunque presente che, come evidenziato anche nella sequenza di pareri resi dal Consiglio di Stato sul provvedimento in esame, i criteri di riferimento sono circoscritti alla razionalizzazione degli organi

di indirizzo, gestione e consultivi, con riduzione del numero dei componenti nonché alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti con riduzione dell'organico e delle spese relative alla logistica e al funzionamento.

Accanto a ciò, le funzioni dell'ISTAT devono essere ridefinite per assicurare una maggiore rispondenza alle direttive ed agli indirizzi comunitari che richiedono un maggiore coordinamento tra gli istituti di statistica, intervenendo al contempo anche sulla *governance* dell'istituto.

Richiama, in proposito le disposizioni che riducono il numero dei componenti degli organi dell'ISTAT, con particolare riferimento al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'articolo 3 ed al Consiglio dell'ISTAT di cui all'articolo 4.

Rileva, al riguardo, come i risparmi derivanti da tali previsioni siano abbastanza contenuti e come sia stata disposta una riduzione meno penetrante delle posizioni dirigenziali, che passano da 76 a 73.

Evidenzia che la riduzione dei costi complessivi conseguenti al provvedimento in esame è stata stimata in circa 396.990 euro. Al riguardo, segnala come nel 2009 sia stata ridefinita l'indennità spettante al presidente dell'istituto, facendola passare dai precedenti 90 mila euro annui a una somma pari a circa 300 mila euro annui.

Sottolinea come il provvedimento in esame operi dunque una significativa modifica della *governance* dell'istituto, pur non essendovi la previsione in tal senso nei criteri cui il Governo era chiamato ad attenersi.

Rileva altresì che un organismo che dovrebbe essere indipendente per le funzioni di certificazione dei dati relativi, tra l'altro, all'andamento dell'economia ha bisogno di garanzie. Il provvedimento in esame reca invece un accentramento dei poteri nelle mani del presidente, che è chiamato a chiedere il parere del Consiglio per la nomina del direttore generale e non per le altre nomine.

Evidenzia, inoltre, l'incongruità dello strumento normativo adottato, segnalando

come sarebbe stato più appropriato ricorrere allo strumento della legge ordinaria.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intende formulare alcune osservazioni sullo schema di regolamento in esame, che interviene in attuazione dei principi posti nell'ambito dell'obiettivo di riduzione degli oneri finanziari.

Rileva come, qualora si intendesse che il provvedimento in esame sia abilitato ad intervenire anche sui profili che attengono alla *governance*, sarebbe essenziale intervenire anche su altri aspetti sulla base di alcune considerazioni.

In primo luogo, evidenzia come l'ISTAT non disponga ancora del finanziamento per gli oneri del censimento, essenziale per dare attuazione al federalismo fiscale. È emerso infatti che si sta lavorando, in tale ambito, su dati diversi da quella che è la realtà. Evidenzia che, nel momento in cui si è chiamati a quantificare i flussi per ciascun ente territoriale, tale lavoro diviene irrealizzabile se l'ISTAT non è nelle condizioni di aggiornare tempestivamente tali dati.

Richiama, al contempo, la necessità di assicurare l'affidabilità dei dati sulla contabilità nazionale, questione di grande delicatezza e rilievo soprattutto nel rapporto con l'Unione europea.

Sottolinea, pertanto, come sarebbero necessari interventi volti, in primo luogo, a rafforzare l'autonomia dell'ISTAT rispetto all'Esecutivo, considerato che l'istituto fornisce un servizio al Paese che richiede necessariamente una terzietà di intervento. Ritiene non più sostenibile che la Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica faccia capo alla Presidenza del Consiglio.

Fa presente come l'ISTAT costituisca il fulcro del sistema di statistica nazionale e, al contempo, lo snodo di una rete con valenza europea nonché la sede di raccordo delle informazioni sui sistemi territoriali. Occorre, dunque, una configurazione multilivello che tenga conto di tali aspetti, incluso il raccordo con Eurostat.

Ricorda come l'Italia sia uno dei Paesi in cui si aggiornano con maggiore fre-

quenza i parametri di contabilità nazionale con la conseguenza di una minore affidabilità dei dati.

Alla luce di tali considerazioni, si sarebbe aspettato da parte del Governo un intervento volto ad adeguare l'intero ordinamento dell'istituto. Deve invece prendere atto che ci si trova di fronte a un provvedimento poco ambizioso e sollecita il Governo ad intervenire quanto prima, con un intervento di riforma più generale, cui si accompagnerebbero anche proposte da parte di gruppi dell'opposizione.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, si riserva di presentare una proposta di rilievi nella seduta di domani, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento delle proposte di legge C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge n. 3183 del deputato Lanzillotta, recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico » e n. 3205 del deputato Vassallo, recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, considerato che sono state assegnate alla I Commissione le nuove proposte di legge C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo ritiene opportuno illustrarne brevemente il contenuto.

Rileva che la proposta di legge C. 3183 Lanzillotta si propone di sostituire l'attuale testo dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, prevedendo che, al fine di consentire l'identificazione di ogni soggetto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato, senza giustificato motivo, anche di carattere contingente, e salvo che la legge non preveda diversamente, l'uso di indumenti o di altri oggetti che nascondono il viso impedendo l'identificabilità del soggetto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione prevista è quella dell'ammenda da 300 a 1.000 euro.

La proposta di legge stabilisce, dunque, un divieto di carattere generale che, evidentemente, riguarda anche la possibilità di consentire alle donne islamiche di indossare in Italia indumenti quali il *burqa* o il *niqab* che ne celino il volto impedendo di riconoscerne l'identità.

Al tempo stesso, la proposta prevede che si possa derogare al suddetto divieto, oltre che nei casi previsti dalla legge, quali

l'obbligo di casco per i motociclisti e per gli sciatori, per motivi giustificati, anche di carattere contingente, tra i quali nella relazione di accompagnamento si richiamano, a titolo esemplificativo, mascherine sanitarie o maschere di carnevale.

Infine, rileva che la proposta di legge prevede l'abolizione della pena dell'arresto per chi contravviene al divieto (che l'attuale testo dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 prevede da 1 a 2 anni) e la pena facoltativa dell'arresto in flagranza (prevista dal terzo comma del predetto articolo). Prevede inoltre la riduzione dell'entità dell'ammenda (che l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 prevede da 1.000 euro a 2.000 euro).

La proposta di legge C. 3205 Vassallo, a sua volta, propone di sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 stabilendo il divieto di usare caschi protettivi, o qualunque altro mezzo « o indumento » atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, prevedendo che è in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il comma 1 reca, dunque, una formulazione analoga a quella vigente, con la specificazione della parola « indumento ».

Al comma 2 la proposta di legge aggiunge che, al fine di cui al comma 1, costituisce giustificato motivo la circostanza per cui l'uso di indumenti che coprono il volto sia motivato da ragioni di natura religiosa o etnico-culturale. In tali casi, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione.

Sono, infine, previste le medesime sanzioni attualmente stabilite dall'articolo 5 della legge n. 152 del 1975.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che sono previsti altri argomenti all'ordine del giorno e che vi sono numerose richieste di intervento sulle proposte di legge in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico LA LOGGIA (PdL) rileva di aver presentato la proposta di legge n. 98 recante « Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione degli adempimenti relativi all'avvio delle attività imprenditoriali », vertente su materia affine a quella del disegno di legge in esame. Chiede quindi di valutare la possibilità di procedere ad un abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento della Camera.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 marzo 2010.

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.

C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

C. 2298 Goisis.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra il testo della proposta di legge C. 2298 Goisis ed altri, recante « Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda ».

Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; inoltre, l'articolo 118, terzo

comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Ricorda, altresì, che la Corte costituzionale ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Rileva che, successivamente all'adozione del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute e che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3);

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Raffaele VOLPI (LNP) nel ricordare come in più occasioni la I Commissione sia chiamata ad esprimere pareri su provvedimenti del tenore di quello in esame, esprime disagio per tale situazione anche considerato che ci sono priorità molto più stringenti che impegnano la I Commissione.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, nell'associarsi a quanto evidenziato dal deputato Volpi fa presente che nella formulazione del parere favorevole ha preso in considerazione i profili di costituzionalità della proposta di legge, senza entrare nel merito degli interventi previsti.

Alessandro NACCARATO (PD) si associa al disagio evidenziato dal collega Volpi.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, condive la questione posta nel corso della discussione, ma sottolinea come essa esuli dalle competenze proprie del Comitato permanente per i pareri e, più in generale, della I Commissione, chiamati ad esprimersi sulla costituzionalità dei provvedimenti. Ritiene comunque che ciascun deputato possa rappresentare, tramite il gruppo di appartenenza, le proprie perplessità alla Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Zizzola Ticino.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, illustra l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni, richiamando – in merito al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite – quanto già evidenziato nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 3 novembre 2009 sul precedente testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano.

Ricorda che, rispetto a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di restauro previsti dal testo in esame sembrerebbero delineare, per i casi specifici di interventi di restauro, una procedura alternativa con

riferimento, in particolare, all'intervento finanziario dello Stato e alle modalità di erogazione del contributo.

Rileva inoltre che l'articolo 2 prevede la predisposizione di un progetto – da attuarsi entro il 2014, per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica – con la finalità di conseguire determinati obiettivi.

Segnala che nel testo non viene esplicitato con chiarezza a chi spetti predisporre il suddetto progetto, salvo individuare, all'articolo 3, nella Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica la destinataria del relativo finanziamento.

Evidenzia, al riguardo, l'opportunità di definire con chiarezza le modalità ed i soggetti competenti alla predisposizione del progetto previsto dall'articolo 2, in modo da assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni ed adeguati meccanismi di cooperazione.

Alessandro NACCARATO (PD) invita la relatrice ad evidenziare il rilievo testé illustrato come condizione, affinché abbia un carattere più stringente.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, tenuto conto di quanto evidenziato, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore*, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di

legge C. 82 Stucchi e abbinata recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili ».

Ricorda che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « previdenza sociale » che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Fa altresì presente che è stata tenuta in considerazione l'osservazione formulata nel parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP) (PD), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 1079 Bobba e abb., recante « Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale ».

Rileva, preliminarmente, che le disposizioni da esso recate sono in gran parte riconducibili alla materia della « formazione professionale », attribuita alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Ricorda che la Corte costituzionale ha rilevato che « la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche

che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi. La disciplina della istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, ... da ritenere essenziale con riguardo alla causa mista propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile. » (sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005).

Ricorda, al contempo, che secondo la giurisprudenza costituzionale, un intervento statale in materie di competenza concorrente e residuale può essere giustificato in applicazione della cd. chiamata in sussidiarietà, ovvero del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003).

Fa altresì presente che la Corte Costituzionale ha precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale – cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma – spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenze della Corte Costituzionale n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

Rileva, quindi, che il provvedimento reca una delega al Governo, in cui i singoli principi e criteri direttivi si intersecano con una pluralità di ambiti materiali previsti dall'articolo 117 della Costituzione e che in sede di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 occorrerà, in primo luogo, prevedere procedure che consentano il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, nonché adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Ricorda, altresì, che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente evidenziato che «l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione» (sentenze della Corte Costituzionale n. 88 del 2009, n. 371 e n. 159 del 2008) escludendo quindi l'applicabilità del principio di leale collaborazione con riferimento all'attività consultiva della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione di un decreto legislativo (sentenze della Corte Costituzionale n. 225/2009, n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007).

Si sofferma, quindi, sui principi e criteri direttivi di delega, di cui all'articolo 1, comma 1, evidenziando che, per quanto concerne la promozione di tirocini formativi, di cui alla lettera a), n. 1, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto attinente alla competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005).

Ritiene che le previsioni del comma 1, lettera b), n. 2, relative al coordinamento delle banche dati in materia di mercato del lavoro, appaiano riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Richiama, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 384 del 2004, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costi-

tuzionale di una disposizione, nella parte in cui non prevedeva che un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attuazione e funzionamento di una banca dati in ambito lavoristico fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, giacché la banca dati riguardava, tra l'altro, «informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro», materia che rientra nella tutela e sicurezza del lavoro.

Fa presente che le previsioni della lettera e), concernenti il monitoraggio sui trattamenti di cassa integrazione e mobilità e sull'obbligo di formazione ad essi connessi, appaiono riconducibili alla materia «previdenza sociale», di competenza esclusiva dello Stato, nonché «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

La lettera f), relativa ad iniziative formative nei luoghi di lavoro o volte al sostegno di soggetti deboli, appare riconducibile alle materie «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

La lettera g), sul diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dirigenti, la lettera h), sul coordinamento dei piani formativi aziendali, e la lettera i), sulla certificazione dei percorsi di formazione, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «formazione professionale», mentre la lettera l) appare, a sua volta, riconducibile alle materie «tutela e sicurezza del lavoro» e «formazione professionale».

La lettera m), relativa all'integrazione tra sistemi educativi e formativi e mercato del lavoro, con riferimento anche al contratto di apprendistato, appare riconducibile alle materie «istruzione», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché alla materia «istruzione e formazione professionale», di competenza regionale, e «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

La lettera o), sulle nuove forme di formazione, incide principalmente sulla

materia della « formazione professionale » mentre la lettera *q*), sulle misure di sostegno agli individui, appare riconducibile alla materia « politiche sociali », di competenza residuale delle regioni.

Le lettere *r*) e *s*), rispettivamente riguardanti i mestieri d'arte e la semplificazione delle procedure, sono ascrivibili alla materia « formazione professionale », così come le lettere *u*), *v*), *aa*) e *bb*); la lettera *t*), sui fondi interprofessionali, è riconducibile, da una parte, alla materia « ordinamento civile e previdenza sociale », di competenza esclusiva statale, e dall'altra parte alla materia « formazione professionale », di competenza regionale.

Ritiene quindi necessario evidenziare alla Commissione la necessità di sopprimere – o riformularla adeguatamente – la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 1, riguardante la promozione di tirocini formativi, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in

quanto attinente alla competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale.

Al contempo, è necessario evidenziare la necessità di rivedere le disposizioni di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) *o*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *aa*), *bb*), del comma 1 dell'articolo 1, che investono materie di competenza residuale delle regioni ovvero, in mancanza, di prevedere – già nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega – procedure che, in sede attuativa, consentano il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni ed adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 8*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (C. 3273 Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * **1. 1.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimerlo.

- * **1. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimerlo.

- * **1. 3.** Lanzillotta.

Sopprimere il comma 1.

- ** **1. 4.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimere il comma 1.

- ** **1. 5.** Favia, Donadi.

Sopprimere il comma 1.

- ** **1. 6.** Lanzillotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: comma 1.

- 1. 7.** Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il rispetto con le seguenti: l'adempimento del rispetto.

- 1. 8.** Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si considera assolto con le seguenti: è assolto.

- 1. 9.** Donadi, Favia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quando con la seguente: se.

- 1. 10.** Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: quando con la seguente: ove.

- 1. 11.** Donadi, Favia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , entro gli stessi, aggiungere le seguenti: termini orari.

- 1. 12.** Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: presentazione delle liste con le seguenti: presentazione delle medesime.

- 1. 13.** Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: muniti della con le seguenti: insieme alla.

- 1. 14.** Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: muniti con la seguente: attrezzati.

1. 15. Favia, Donadi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prescritta documentazione con le seguenti: documentazione prescritta.

1. 16. Donadi, Favia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: abbiano fatto ingresso con le seguenti: siano entrati.

1. 17. Favia, Donadi.

Al comma 1, primo e secondo periodo, sostituire le parole: nei locali del Tribunale con le seguenti: nel Tribunale.

1. 18. Donadi, Favia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Tribunale con le seguenti: della cancelleria del Tribunale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del Tribunale con le seguenti: della cancelleria del Tribunale.

1. 19. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 20.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 21.** Donadi, Favia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: La presenza aggiungere le seguenti: dei delegati.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dei delegati.

1. 22. Donadi, Favia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei delegati aggiungere le seguenti: preventivamente e adeguatamente sfamati.

1. 23. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei delegati aggiungere le seguenti: preventivamente sfamati.

1. 24. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dei delegati aggiungere le seguenti: adeguatamente sfamati.

1. 25. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

(Inammissibile)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere provata con ogni mezzo idoneo con le seguenti: deve essere adeguatamente provata.

1. 26. Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: provata con la seguente: accertata.

- 1. 27.** Favia, Donadi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

- 1. 28.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Calabria.

- 1. 29.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Campania.

- 1. 30.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei

membri del consiglio delle regioni Lazio e Marche.

- 1. 31.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Puglia.

- 1. 32.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.

- 1. 33.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.

- 1. 34.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

- 1. 35.** Bressa, Amici, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

1. **36.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

1. **37.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

1. **38.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

1. **39.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei

membri del consiglio della regione Toscana.

1. **40.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

1. **41.** Amici, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Naccarato, Minniti, Pollastrini, Vassallo.

Sopprimere il comma 2.

- * 1. **42.** Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovannelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimere il comma 2.

- * 1. **43.** Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: terzo comma *con le seguenti:* comma 3.

1. **44.** Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel senso che le firme si considerano valide *con le seguenti:* considerando valide le firme.

1. **45.** Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si considerano valide *con le seguenti:* sono valide.

1. **46.** Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche se con le seguenti: anche ove.

1. 47. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non risulti corredata da tutti gli elementi con le seguenti: risulti priva di parte degli elementi.

1. 48. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: corredata da con le seguenti: completa di.

1. 49. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: richiesti dall'articolo 21, con le seguenti: necessari di cui all'articolo 21,.

1. 50. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: a condizione che.

1. 51. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: sempre che.

1. 52. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: a patto che.

1. 53. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: purché con le seguenti: solo se.

1. 54. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: dati con la seguente: elementi.

1. 55. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: siano comunque desumibili con le seguenti: si possano comunque ricavare.

1. 56. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: siano comunque desumibili con le seguenti: si possano dedurre.

1. 57. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: siano comunque desumibili con le seguenti: si possano comunque arguire.

1. 58. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.

1. 59. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: desumibili con la seguente: ricavabili.

1. 60. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: desumibili con la seguente: intuitibili.

1. 61. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: desumibili con la seguente: intellegibili.

1. 62. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in modo univoco con le seguenti: in modo inequivocabile.

1. 63. Favia, Donadi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: da altri elementi con le seguenti: dagli ulteriori elementi.

1. 64. Donadi, Favia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: presenti con la seguente: rinvenibili.

1. 65. Favia, Donadi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 66. Favia, Donadi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: In particolare.

1. 67. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: della autenticazione.

1. 68. Favia, Donadi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non è comunque inficiata dalla presenza con le seguenti: permane anche in presenza.

1. 69. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: presenza di una irregolarità meramente formale quale la.

1. 70. Zaccaria, Bressa, Amici, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: irregolarità con la seguente: difformità.

1. 71. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: una irregolarità con la seguente: vizi.

1. 72. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: meramente con la seguente: puramente.

1. 73. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: meramente con la seguente: strettamente.

1. 74. Favia, Donadi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la mancanza o.

1. 75. Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la mancanza con le seguenti: l'assenza.

1. 76. Favia, Donadi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o la non leggibilità.

1. 77. Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la non leggibilità con le seguenti: l'illeggibilità.

1. 78. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la non leggibilità con le seguenti: la scarsa leggibilità.

1. 79. Donadi, Favia.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: del timbro della autorità autenticante.

1. 80. Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'indicazione del luogo di autenticazione.

1. 81. Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

1. 82. Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

1. 83. Fontanelli, Bressa, Amici, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Calabria.

1. 84. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Campania.

1. 85. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Marche.

1. 86. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Puglia.

1. 87. Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.

- 1. 88.** Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.

- 1. 89.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

- 1. 90.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

- 1. 91.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

- 1. 92.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

- 1. 93.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

- 1. 94.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

- 1. 95.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

- 1. 96.** Naccarato, Bressa, Amici, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 3.

- * **1. 97.** Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 3.

- * **1. 98.** Favia, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: quinto comma con le seguenti: comma 5.

- 1. 99.** Favia, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le decisioni di ammissione di con le seguenti: le decisioni sulle ammissioni di.

- 1. 100.** Donadi, Favia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non revocabili con la seguente: irrevocabili.

- 1. 101.** Favia, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o modificabili con le seguenti: né modificabili.

- 1. 102.** Donadi, Favia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dallo stesso Ufficio con le seguenti: dall'Ufficio medesimo.

- 1. 103.** Favia, Donadi.

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

- * **1. 104.** Giovanelli, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

- * **1. 105.** Donadi, Favia.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: Contro con la seguente: Avverso.

- 1. 106.** Donadi, Favia.

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

- * **1. 107.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

- * **1. 108.** Favia, Donadi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: Contro con la seguente: Avverso.

- 1. 109.** Favia, Donadi.

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire la parola: eliminazione con la seguente: esclusione.

- 1. 110.** Favia, Donadi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro ore con le seguenti: entro il termine di ventiquattro ore.

1. 111. Donadi, Favia.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: soltanto con la seguente: esclusivamente.

1. 112. Favia, Donadi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: la decisione si riferisce con le seguenti: è riferita la decisione.

1. 113. Donadi, Favia.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

* **1. 114.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

* **1. 115.** Donadi, Favia.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: Avverso con la seguente: Contro.

1. 116. Favia, Donadi.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: immediatamente ricorso con le seguenti: ricorso immediato.

1. 117. Donadi, Favia.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

1. 118. Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.

1. 119. Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.

1. 120. Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

1. 121. Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si

applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

- 1. 122.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

- 1. 123.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

- 1. 124.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

- 1. 125.** Ferrari, Bressa, Amici, Bordo, D'Antona, Giovanelli, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

- 1. 126.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

- 1. 127.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni per cui vige il regime transitorio di cui all'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

- 1. 128.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

- 1. 129.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei

membri del consiglio delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

1. **130.** Vassallo, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

1. **131.** Vassallo, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Lazio, Puglia, Toscana e Umbria.

1. **132.** Vassallo, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria; Lazio, Marche, Puglia e Toscana.

1. **133.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria, Lazio, Marche, Puglia, e Umbria.

1. **134.** Vassallo, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Campania, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

1. **135.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Umbria.

1. **136.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Puglia, Toscana e Umbria.

1. **137.** Vassallo, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Campania.

- 1. 138.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Marche.

- 1. 139.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Puglia.

- 1. 140.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Toscana.

- 1. 141.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Calabria e Umbria.

- 1. 142.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Marche.

- 1. 143.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Puglia.

- 1. 144.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Toscana.

- 1. 145.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Campania e Umbria.

- 1. 146.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche e Puglia.

- 1. 147.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche e Toscana.

- 1. 148.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Marche e Umbria.

- 1. 149.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Puglia e Toscana.

- 1. 150.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Puglia e Umbria.

- 1. 151.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio, Toscana e Umbria.

- 1. 152.** Pollastrini, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Calabria e Lazio.

- 1. 153.** Minniti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Campania e Lazio.

- 1. 154.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Marche.

- 1. 155.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Puglia.

- 1. 156.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Toscana.

- 1. 157.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio delle regioni Lazio e Umbria.

- 1. 158.** D'Antona, Amici, Bordo, Bressa, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Calabria.

- 1. 159.** Lo Moro, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Campania.

- 1. 160.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Lazio.

- 1. 161.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Marche.

- 1. 162.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Puglia.

- 1. 163.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Toscana.

- 1. 164.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano all'elezione del Presidente e dei membri del consiglio della regione Umbria.

- 1. 165.** Giachetti, Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Maurizio Turco, Vassallo, Zaccaria.

Sopprimere il comma 4.

- * 1. 166.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Sopprimere il comma 4.

- * 1. 167.** Donadi, Favia.

Al comma 4 sopprimere il primo periodo.

- 1. 168.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si applicano con le seguenti: sono applicabili.

- 1. 169.** Favia, Donadi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: in corso alla data fino alla fine del periodo.

- 1. 170.** Donadi, Favia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

- 1. 171.** Donadi, Favia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle elezioni regionali con le seguenti: al procedimento elettorale regionale.

- 1. 172.** Favia, Donadi.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

* **1. 173.** Amici, Bressa, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo, D'Antona, Giovanelli, Ferrari, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Bordo, Pollastrini.

Al comma 4, sopprimere il secondo comma.

* **1. 174.** Favia, Donadi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: medesime elezioni regionali con le seguenti: elezioni regionali in corso.

1. 175. Donadi, Favia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i delegati con la seguente: coloro.

1. 176. Favia, Donadi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: che si siano trovati.

1. 177. Favia, Donadi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nelle condizioni con le seguenti: nella circostanza.

1. 178. Favia, Donadi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nelle condizioni con le seguenti: nella situazione.

1. 179. Donadi, Favia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: possono effettuare con le seguenti: possono eseguire.

1. 180. Favia, Donadi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: effettuare la presentazione delle con le seguenti: nuovamente presentare le.

1. 181. Donadi, Favia.

Alla rubrica, dopo le parole: Interpretazione autentica aggiungere le seguenti: di disposizioni.

1. 182. Donadi, Favia.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Donadi, Favia.

Sopprimere il comma 1.

2. 3. Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: Limitatamente alle con le seguenti: Esclusivamente per le.

2. 4. Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole da: consultazioni fino a: marzo 2010 con le seguenti: elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 5. Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire la parola: fissate con la seguente: indette.

2. 6. Donadi, Favia.

Al comma 1, sostituire la parola: ammesse con le seguenti: inerenti alle medesime elezioni.

2. 7. Donadi, Favia.

Al comma 1, sostituire le parole: deve avvenire con le seguenti: deve compiersi.

2. 8. Donadi, Favia.

Al comma 1, sostituire le parole: deve avvenire con le seguenti: deve aver luogo.

2. 9. Favia, Donadi.

Al comma 1, sostituire le parole: deve avvenire con le seguenti: deve effettuarsi.

2. 10. Donadi, Favia.

Al comma 4, sostituire le parole: non oltre con la seguente: entro.

2. 11. Favia, Donadi.

Alla rubrica, sostituire la parola: Norma con la seguente: Disposizione.

2. 12. Favia, Donadi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Tassone, Mantini, Mannino.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 (C. 3226 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3226 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (C. 3227 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3227 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (C. 3228 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3228 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda (C. 2298 Goisis).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2298 Goisis, recante « Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda »;

richiamato, in particolare, l'articolo 9 della Costituzione che prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cul-

tura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;

tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) in cui si afferma che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Zizzola Ticino (Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni, recante « Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Zizzola Ticino »;

richiamato – in merito al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite – quanto già evidenziato nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 3 novembre 2009 sul precedente testo della proposta di legge C. 2165 Anna Teresa Formisano;

tenuto conto che, rispetto a quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di restauro previsti dal testo in esame sembrerebbero delineare, per i casi specifici di interventi di restauro, una procedura alternativa con riferimento, in particolare, all'intervento finanziario dello Stato e alle modalità di erogazione del contributo;

rilevato inoltre che l'articolo 2 prevede la predisposizione di un progetto – da attuarsi entro il 2014, per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, cul-

turale, architettonico e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica – con la finalità di conseguire determinati obiettivi;

segnalato che nel testo non viene esplicitato con chiarezza a chi spetti predisporre il suddetto progetto, salvo individuare, all'articolo 3, nella Fondazione Volandia – Museo dell'aeronautica la destinataria del relativo finanziamento;

evidenziata, al riguardo, la necessità di definire le modalità di predisposizione del progetto previsto dall'articolo 2, tenendo conto che tale progetto interviene, in parte, in ambiti rimessi alla competenza legislativa regionale;

evidenziato altresì che il titolo del provvedimento fa riferimento alla « valorizzazione turistica », che non viene poi richiamata all'articolo 2 e che, quindi, potrebbe più opportunamente essere espunta dal titolo medesimo, valutando, al contempo, l'opportunità di citare anche nel titolo il « restauro architettonico »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario definire con chiarezza le modalità ed i soggetti competenti alla predisposizione del progetto previsto dall'articolo 2, in modo da assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni ed adeguati meccanismi di cooperazione.

ALLEGATO 7

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 82 Stucchi e abbinate recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « previdenza sociale » che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione

attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto, altresì, che è stata tenuta in considerazione l'osservazione formulata nel parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 8

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (testo unificato C. 1079 Bobba e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1079 Bobba e abb., recante « Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale »;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono in gran parte riconducibili alla materia della « formazione professionale », attribuita alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

ricordato che la Corte costituzionale ha rilevato che « la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi. La disciplina della istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, ... da ritenere essenziale con riguardo alla causa mista propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile. » (sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005);

ricordato al contempo che, secondo la giurisprudenza costituzionale, un intervento statale in materie di competenza concorrente e residuale può essere giustificato in applicazione della cd. chiamata in sussidiarietà, ovvero del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003);

ricordato altresì che la Corte Costituzionale ha precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale – cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma – spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenze della Corte Costituzionale n. 6 del 2004, n. 383 del 2005, n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009);

rilevato quindi che il provvedimento reca una delega al Governo, in cui i singoli principi e criteri direttivi si intersecano con una pluralità di ambiti materiali previsti dall'articolo 117 della Costituzione e che in sede di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 occorrerà, in primo

luogo, prevedere procedure che consentano il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, nonché adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali;

tenuto conto, altresì, che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente evidenziato che « l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione » (sentenze della Corte Costituzionale n. 88 del 2009, n. 371 e n. 159 del 2008) escludendo quindi l'applicabilità del principio di leale collaborazione con riferimento all'attività consultiva della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione di un decreto legislativo (sentenze della Corte Costituzionale n. 225/2009, n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007);

rilevato che, con riguardo ai principi e criteri direttivi di delega, di cui all'articolo 1, comma 1:

per quanto concerne la promozione di tirocini formativi, di cui alla lettera *a*), n. 1, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto attinente alla competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005);

le previsioni del comma 1, lettera *b*), n. 2, relative al coordinamento delle banche dati in materia di mercato del lavoro, appaiono riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e alla competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

richiamata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 384 del 2004, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione, nella parte in cui non prevedeva che un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente le modalità di attua-

zione e funzionamento di una banca dati in ambito lavoristico fosse adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, giacché la banca dati riguardava, tra l'altro, « informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro », materia che rientra nella tutela e sicurezza del lavoro;

le previsioni della lettera *e*), concernenti il monitoraggio sui trattamenti di cassa integrazione e mobilità e sull'obbligo di formazione ad essi connessi, appaiono riconducibili alla materia « previdenza sociale », di competenza esclusiva dello Stato, nonché « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

la lettera *f*), relativa ad iniziative formative nei luoghi di lavoro o volte al sostegno di soggetti deboli, appare riconducibile alle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva dello Stato, e « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

la lettera *g*), sul diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dirigenti, la lettera *h*), sul coordinamento dei piani formativi aziendali, e la lettera *i*), sulla certificazione dei percorsi di formazione, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « formazione professionale », mentre la lettera *l*) appare, a sua volta, riconducibile alle materie « tutela e sicurezza del lavoro » e « formazione professionale »;

la lettera *m*), relativa all'integrazione tra sistemi educativi e formativi e mercato del lavoro, con riferimento anche al contratto di apprendistato, appare riconducibile alle materie « istruzione », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, nonché alla materia « istruzione e formazione professionale », di competenza regionale, e « ordinamento civile », di competenza esclusiva dello Stato;

la lettera *o*), sulle nuove forme di formazione, incide principalmente sulla materia della « formazione professionale » mentre la lettera *q*), sulle misure di sostegno agli individui, appare riconducibile

alla materia « politiche sociali », di competenza residuale delle regioni;

le lettere *r)* e *s)*, rispettivamente riguardanti i mestieri d'arte e la semplificazione delle procedure, sono ascrivibili alla materia « formazione professionale », così come le lettere *u)*, *v)*, *aa)* e *bb)*;

la lettera *t)*, sui fondi interprofessionali, è riconducibile, da una parte, alla materia « ordinamento civile e previdenza sociale », di competenza esclusiva statale, e dall'altra parte alla materia « formazione professionale », di competenza regionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppressa – o adeguatamente riformulata – la disposizione di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1, riguardante la promozione di tirocini formativi, tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto attinente alla competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale;

2) siano riviste le disposizioni di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)* *o)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)*, *v)*, *aa)*, *bb)*, del comma 1 dell'articolo 1, che investono materie di competenza residuale delle regioni ovvero, in mancanza, siano previste – già nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega – procedure che, in sede attuativa, consentano il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni ed adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-02554 Rao e Ria: Sull'applicazione della « legge Pinto » | 59 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 62 |
| 5-02550 Ferranti: In relazione all'assunzione di educatori penitenziari | 59 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 65 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 60 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sull'ordine dei lavori | 60 |
| Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 61 |
| ALLEGATO 3 (Parere approvato) | 66 |
| ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo IDV) | 67 |
| AVVERTENZA | 61 |

INTERROGAZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.45.

5-02554 Rao e Ria: Sull'applicazione della « legge Pinto ».

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto RAO (UdC), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, ritenendo evidente che il pro-

blema dell'aumento incontrollato dei ricorsi proposti sulla base della cosiddetta legge Pinto rappresenti una vera e propria emergenza. Ricorda come fra le soluzioni normative proposte dal Governo ve ne siano talune condivise anche dal gruppo dell'UdC. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni del provvedimento sul « processo breve » che intervengono proprio sulla legge Pinto. Ritiene peraltro indispensabile che l'intervento normativo nella materia in questione avvenga in tempi rapidi.

5-02550 Ferranti: In relazione all'assunzione di educatori penitenziari.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita del rappresentante del Governo. Auspica quindi che il Governo voglia tenere fede agli impegni oggi assunti, anche privilegiando l'assunzione dei candidati risultati idonei rispetto all'organizzazione di nuovi concorsi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Enrico COSTA (PdL) esprime il pieno sostegno e l'incondizionata solidarietà del gruppo del Popolo della Libertà nei confronti dell'onorevole Angela Napoli, alla quale sono state nuovamente rivolte gravi minacce da parte della criminalità organizzata. Ricorda quindi come la collega Angela Napoli abbia sempre profuso il massimo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata di tipo mafioso anche attraverso una attiva e concreta partecipazione ai lavori della Commissione Giustizia ogni qual volta siano stati affrontati temi legati al contrasto delle mafie, partecipazione peraltro sempre costruttiva anche in rela-

zione a temi diversi, ma pur sempre importanti, tra i quali ricorda quello della lotta contro la pedofilia.

Donatella FERRANTI (PD) si associa, a nome del gruppo del Partito democratico, alla manifestazione di solidarietà, particolarmente sentita, nei confronti della collega Angela Napoli. Sottolinea quindi come la più efficace risposta della politica alle minacce della criminalità organizzata sia quella di lavorare tutti, in modo compatto e al di là degli schieramenti, per un obiettivo comune, così come è accaduto la scorsa settimana alla Camera, con l'approvazione all'unanimità del provvedimento istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, la più sentita solidarietà nei confronti dell'onorevole Angela Napoli, della quale va riconosciuto anche il coraggio di impegnarsi, direttamente sul territorio della sua regione, nella lotta contro la criminalità organizzata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel rinnovarle la propria personale solidarietà, riferisce alla collega Angela Napoli di quanti deputati in questi giorni abbiano chiesto di lei e di quale fosse il suo stato d'animo di fronte a minacce tanto gravi ed inquietanti. Ricorda quindi di avere risposto a ciascuno che Angela Napoli è una donna forte, coraggiosa ed abituata a convivere con simili forme di intimidazione.

Angela NAPOLI (PdL) ringrazia sentitamente tutti i colleghi e li rassicura di come il suo impegno e la sua convinzione nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata non siano affatto mutati, nonostante la particolare durezza e concretezza dei più recenti messaggi intimidatori. Sottolinea quindi la fondamentale importanza della solidarietà dimostrata dai colleghi e anche da molti cittadini, auspicando che si possa mantenere la massima

unità di intenti anche tra le forze politiche, poiché questa è l'arma più efficace di cui si dispone per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata.

Interpretazione autentica di disposizioni del provvedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*). Sono state inoltre presentate due proposte alternative di parere: una a nome del gruppo del Partito democratico (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 10 marzo 2010*) e una a nome del gruppo dell'Italia dei valori (*vedi allegato 4*). Avverte quindi che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, le proposte alternative di parere non saranno poste in votazione.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ribadisce come l'oggetto dell'esame in sede consultiva sia rappresentato unicamente dall'articolo 1, comma 3 del provvedimento, trattandosi dell'unica disposizione del provvedimento direttamente rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Rileva, quindi, come le proposte alternative di parere si riferiscano, invece, anche ad altre disposizioni del provvedimento.

Ribadisce altresì come l'articolo 1, comma 3, abbia un chiaro ed evidente valore interpretativo, limitandosi a rece-

pire prassi già vigenti negli uffici elettorali e principi ormai consolidati nella più recente giurisprudenza amministrativa. Sottolinea inoltre come non vi siano dubbi che nell'ambito di applicazione della disposizione rientri anche il caso delle liste di candidati presentate nella regione Lombardia.

Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD), preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure contro la durata indeterminata dei processi.

C. 3137, approvata dal Senato.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

ALLEGATO 1

5-02554 Rao e Ria: Sull'applicazione della « legge Pinto ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Rao voglio ricordare che la legge 24 marzo 2001, n. 89 ha previsto, in attuazione della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, una equa riparazione in favore delle vittime della giustizia per l'irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali.

Tale rimedio avrebbe dovuto determinare non solo la deflazione del relativo contenzioso davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo ma, soprattutto, la soluzione, in ambito nazionale, dei problemi determinati dall'eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali.

Come è noto, tuttavia, le nuove norme non hanno sortito i risultati auspicati e pertanto il Governo, al fine di eliminare le disfunzioni evidenziate, ha presentato nel corso della presente legislatura un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento.

Intendo riferirmi al disegno di legge A.S. n. 1440, di iniziativa governativa contenente, al Capo VI, norme in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. In particolare, prevedendo modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89, con il disegno di legge in questione si è inteso, in primo luogo, subordinare il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo alla presentazione, da parte del preteso danneggiato, di un'istanza di sollecitazione nei giudizi civili, penali e amministrativi che si protraggono oltre il termine ragionevole di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così da rendere il rimedio non solo risarcitorio ma anche acceleratorio e, quindi, virtuoso.

Secondo le citate disposizioni, presentata l'istanza di sollecitazione, i processi potranno godere di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio interessato e la sentenza conclusiva potrà essere motivata sinteticamente in fatto e in diritto. Anche la nuova previsione legale dei periodi da considerarsi eccedenti rispetto alla durata ragionevole del processo, per ogni grado, si colloca nell'ottica di una maggiore certezza dei presupposti del ricorso, nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo. Coerentemente con questa impostazione, che valorizza la speditezza ma anche la lealtà processuale, sono esclusi, ai fini del computo del termine ragionevole, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

Per favorire l'accesso al rimedio e semplificare il rito, il primo grado sarà costituito da un giudizio non contenzioso che potrà essere intrapreso personalmente e senza spese da parte del soggetto che ne ha interesse, sulla base di un modello predefinito, dinanzi alla Presidenza della Corte d'Appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Per ragioni pratiche, il Presidente potrà delegare altro magistrato del distretto a trattare il ricorso, con l'ausilio del personale amministrativo.

È stabilito, poi, che, ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri interessati, vengano fissati i limiti minimi e massimi degli

indennizzi, per evitare liquidazioni disomogenee sul territorio nazionale o, comunque, non proporzionate rispetto al danno cagionato.

Anche un'altra esigenza ha formato oggetto di considerazione nella nuova normativa: quella di prevenire ulteriori ricorsi per la durata eccessiva della procedura di equa riparazione, sicché l'intero procedimento (che si compone di un giudizio di impugnazione dinanzi al Collegio d'Appello e del ricorso di legittimità) è stato sottoposto a rigorosi termini di svolgimento nelle varie fasi. Previsioni disincentivanti in materia di spese mirano, inoltre, a prevenire i gravami pretestuosi. In particolare, va segnalata la possibilità di compensare le spese con la somma dovuta a titolo di equo indennizzo, ove sussistano determinate condizioni.

Il complesso delle nuove norme, in ultima analisi, dovrebbe non solo razionalizzare e limitare il contenzioso interno prodotto dall'eccessiva durata dei processi civili, penali e amministrativi e quindi favorirne indirettamente la definizione ma, anche, prevenire e ridimensionare il contenzioso presso la Corte di Strasburgo, con conseguenti considerevoli benefici in termini erariali.

Voglio, inoltre, sottolineare che sulla problematica evidenziata dagli interroganti è stato presentato di recente il disegno di legge di iniziativa parlamentare S/1880, a firma del senatore Gasparri, dal titolo: « Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo ».

Come è noto, il disegno di legge è stato approvato con modifiche dal Senato il 20 gennaio 2010 e dal 23 febbraio 2010 è in corso di esame in commissione alla Camera (C. 3157).

Il disegno di legge afferma il diritto di ogni persona a non essere sottoposta al processo per un tempo indeterminato.

Il principio è sancito dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 6) e dalla Costituzione (articolo 111).

Il disegno di legge prevede due diversi rimedi per i casi di durata non ragionevole del processo.

Per il settore di interesse, si illustrerà solo il rimedio di natura risarcitoria, — peraltro già previsto nella L. 89/2001 — per il quale chi subisce la durata non ragionevole del processo civile, amministrativo o penale può ottenere dallo Stato un indennizzo, nei termini che di seguito si riportano.

Le procedure di equo indennizzo (cosiddetta legge Pinto) vengono razionalizzate, in particolare grazie a due novità. La prima: la previsione per legge dei termini di durata la cui violazione dà diritto all'equo indennizzo. Ciascun grado di giudizio potrà durare al massimo due anni, uno quello eventuale di rinvio, con possibilità per il giudice di aumentare il termine sino alla metà, nei casi complessi.

La seconda novità è costituita dal fatto che la domanda di equo indennizzo è subordinata alla presentazione di una istanza di sollecitazione, che l'interessato deve depositare sei mesi prima della scadenza del termine. Il processo « sollecitato » dovrà dirigerlo l'ufficio.

Il procedimento potrà essere avviato dall'interessato anche personalmente, con ricorso depositato in Corte d'Appello, corredato dai verbali del procedimento per il quale si chiede l'indennizzo. Controparte sarà il Ministero della Giustizia nei procedimenti ordinari, mentre per tutti gli altri procedimenti, salvo quelli militari (in cui sarà citato il Ministro della Difesa), sarà il Ministro dell'economia e finanze. Il primo grado è deciso con decreto motivato dal Presidente della Corte, o da un giudice delegato, anche con l'acquisizione d'ufficio dei documenti necessari, qualora mancanti.

Tale decreto, se di accoglimento, ingiunge all'Amministrazione di pagare entro 120 giorni dalla notifica la somma liquidata.

Sia l'amministrazione che il ricorrente, entro 60 giorni, possono impugnare — anche chiedendo la sospensiva — il decreto in Corte d'appello, ma questa volta occor-

rerà, per il privato, la sottoscrizione di un difensore.

La trattazione avverrà in camera di consiglio e il relativo decreto, da adottare entro 4 mesi, potrà essere impugnato in Cassazione.

Quanto al regime transitorio, è previsto che nei procedimenti pendenti occorrerà che l'istante solleciti la trattazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, che si applicherà nei casi in cui la camera di consiglio non sia stata ancora fissata, diversamente le regole procedurali da applicare saranno quelle previgenti.

Queste sono le iniziative di carattere normativo allo stato presentate per ovviare alle problematiche evidenziate dall'interrogante.

Spetta a questo punto al Parlamento – al cui esame e valutazione sono ora sottoposti i disegni di legge menzionati – decidere in ordine alla loro approvazione, nei termini che scaturiranno dal confronto tra le forze politiche interessate a risolvere, tanto in ambito nazionale che in sede europea, le disfunzioni derivanti dall'irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali.

ALLEGATO 2

5-02550 Ferranti: In relazione all'assunzione di educatori penitenziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere agli onorevoli interroganti ritengo opportuno segnalare che il concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo di « Educatore », Area C, posizione economica C1, dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 16 aprile 2004 – IV Serie Speciale e si è concluso in data 9 luglio 2008.

La graduatoria definitiva, immediatamente dopo l'approvazione del Direttore Generale con provvedimento del 11 luglio 2008, è stata trasmessa all'Ufficio Centrale per il Bilancio per l'apposizione del visto di controllo.

Nell'anno 2009, in ragione dell'entità dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato possibile procedere all'assunzione dei primi 103 vincitori del predetto concorso a 397 posti.

Quanto alle restanti 294 unità, la competente Direzione Generale di questa Amministrazione ha già programmato il relativo piano di assunzione ricorrendo, per la copertura degli originari 397 posti a concorso, allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/99 e successive integrazioni e modificazioni.

I nuovi educatori – alcuni dei quali individuati tra i candidati idonei, ma non vincitori del concorso, attese le 12 defezioni intervenute per rinunce, mancate stipule del contratto o dimissioni da parte degli aventi diritto – hanno, infatti, già

scelto la sede di destinazione e, entro aprile del corrente anno, saranno formalmente assunti con firma del relativo contratto.

Per quanto riguarda, invece, l'auspicata possibilità di procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria oltre il numero dei posti originariamente messi a concorso, mi corre l'obbligo di segnalare che tale eventualità non rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e che, pertanto, limitatamente all'anno in corso, non può essere attuata per mancato stanziamento dei fondi occorrenti.

I fondi disponibili, infatti, sono stati impegnati sia per l'assunzione dei vincitori del suddetto concorso per educatori, sia per l'assunzione degli idonei al concorso a 110 posti di contabile, a copertura dei posti previsti dal relativo bando ed in ragione delle gravi carenze riscontrate anche nell'area contabile.

Dato atto di quanto sopra e, premesso che la validità delle graduatorie è indicata in tre anni dalla data della pubblicazione nei Bollettini Ufficiali, faccio presente che, nel caso di specie, la validità della graduatoria del concorso a 397 posti è fissata al 31 maggio 2012 e che, pertanto, a partire dal prossimo anno, in presenza delle risorse economiche necessarie, potranno esservi le condizioni per procedere ad uno scorrimento della graduatoria, anche oltre il numero dei posti pubblicati.

ALLEGATO 3

**Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale
e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
rilevato che le disposizioni del decreto-legge in esame che rientrano nell'ambito di propria competenza si limitano a quelle previste dall'articolo 1, comma 3, in materia di ricorso contro le decisioni di

ammissione o di esclusione delle liste di candidati nonché di singoli candidati;

sottolineato che le disposizioni sopra richiamate hanno natura interpretativa, ispirandosi peraltro a principi già consolidati in giurisprudenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

**Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale
e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO IDV**

La II Commissione,
premessò che:

non si ritiene esserci corrispondenza tra il titolo del decreto-legge in questione ed il suo contenuto in quanto il contenuto dello stesso in alcun modo si può considerare a carattere interpretativo. La giurisprudenza costituzionale attribuisce carattere interpretativo solo alle leggi che, mantenendo fermo il tenore testuale della norma da interpretare, ne chiariscono il significato normativo.

Il decreto contrasta di fatto, e viola l'articolo 72 della Costituzione, perché non ha un contenuto realmente interpretativo, bensì dispositivo e innovativo. Esso si pone, inoltre, anche in contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Il carattere interpretativo del provvedimento è in realtà inesistente in quanto dall'articolo 1, comma 4, si evince in modo inequivocabile il carattere innovativo dello stesso, in quanto si riaprono sostanzialmente i termini per la presentazione delle liste.

Obiettivo del decreto-legge è un intervento di carattere interpretativo di una legge dello Stato, senza con ciò pensare di invadere la potestà normativa regionale, non si tiene però, nel giusto rilievo la considerazione che, la materia elettorale è sottratta alla decretazione d'urgenza e riservata alla legge formale del Parlamento, come si ricava dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione il quale dispone che « La procedura normale di esame e di approvazione diretta della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di

delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. »;

il Governo non può intervenire con lo strumento del decreto-legge e soprattutto non può farlo nelle materie che sono di competenza delle regioni, tanto più dopo la riforma della parte seconda del titolo V della Costituzione. Il legislatore regionale ha manifestato la volontà di regolare gli aspetti della materia elettorale conformemente a quanto disposto dalla legge dello Stato. Se in un secondo momento si interviene sulla legge statale in via di interpretazione autentica, è innegabile che questo incida sulla potestà normativa regionale;

risulta, ancora, evidente una violazione della regolare procedura elettorale in quanto il provvedimento determina il cambiamento delle regole di una competizione elettorale attualmente in corso di svolgimento. Esso, segnatamente, interviene nel corso di un procedimento pendente presso un organo di garanzia, quale è l'ufficio elettorale, per censurare una decisione già presa da quest'ultimo e per condizionare e vincolare, nella successiva fase di impugnazione, la decisione dell'organo giurisdizionale.

Si tratta di un comportamento col quale il Governo, intervenendo con decreti legge asservitamente interpretativi, condiziona le decisioni degli uffici elettorali e degli organi giurisdizionali, alterandone in tal modo lo svolgimento e l'esito delle competizioni elettorali. Ciò in contrasto con il principio di divisione dei poteri per il quale l'interpretazione delle leggi spetta

alla giurisdizione esercitata dalla magistratura o agli organismi di garanzia precostituiti per legge, e sfugge invece al potere esecutivo specie in casi nei quali esso abbia un interesse politico diretto all'esito della vicenda in esame;

emerge, inoltre, come esso decreto tuteli solo il diritto di alcuni cittadini di esprimersi nelle elezioni in quanto esso non ha un contenuto generale ed astratto, applicandosi solo ad un caso concreto. Si tratta, infatti, di una sorta di sanatoria, che non avendo il carattere della generalità e astrattezza, va a sanare solo alcuni procedimenti elettorali, lasciando inalterate situazioni simili ed analoghe.

Inoltre, l'intervento legislativo presenta un insanabile vizio di costituzionalità, poiché, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, l'interpretazione delle leggi spetta al potere giurisdizionale. Invece, l'articolo 1, al comma 3 detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della legge n. 108/1968 (concernente esclusivamente il regime di impugnazione amministrativa delle decisioni di eliminazione di liste o candidati), in base alla quale:

le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso ufficio;

contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse;

contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candi-

dati è ammesso ricorso all'ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro 24 ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista cui la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo.

L'articolo 1, al comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto. « Per le medesime elezioni regionali i delegati che si sono trovati nelle condizioni di cui al comma 1 – ossia che abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale nel termine previsto per la presentazione delle liste muniti della prescritta documentazione – possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore 8 alle ore 20 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia di lunedì 8 marzo 2010 »;

considerato che trattandosi di elezioni regionali, la materia su cui incide il decreto è riservata alla legislazione regionale ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione e il cosiddetto *favor electionis*, cui si richiama il Governo, è sicuramente un principio importante, ma che non può prevalere sul rispetto delle regole. Non si può rimediare all'errore di singoli prevaricando e scavalcando le regole generali.

esprime

PARERE CONTRARIO

« Palomba ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 69 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi formulata dal Relatore</i>) | 75 |
| ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>) | 77 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 71 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato della Commissione</i>) | 79 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 72 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 192.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta dell'11 marzo scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente*, rende noto che nell'arco della mattinata gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni esteri delle due Camere hanno audito informalmente le organizzazioni sindacali del Ministero degli affari esteri (SNDMAE, FP CGIL Esteri, FP CISL Esteri, UILPA, CONFASAL UNSA, FLP Farnesina, RdB e DIRSTAT) sul provvedimento in titolo.

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore*, formula una proposta di rilievi sull'atto in

esame che provvede ad illustrare (*vedi allegato 1*), nel sottolineare il clima di consenso e collaborazione che ha caratterizzato il lavoro in Commissione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ringrazia a nome del Ministro Frattini per il prezioso contributo parlamentare.

Francesco TEMPESTINI (PD) dà atto al relatore dell'impegno profuso perché il lavoro svolto dalla Commissione possa dirsi comune. Ribadendo l'obiettivo di una riforma complessiva del Ministero degli esteri, per cui evidentemente mancano ancora alcuni pezzi come la rete diplomatica e consolare e gli istituti di cultura, segnala al rappresentante del Governo il sentimento di inadeguatezza dei tempi della riforma che è stato evidenziato dalle organizzazioni sindacali nell'audizione antimeridiana, sotto il profilo del confronto interno che, a suo avviso, resta un valore in sé. Senza voler indulgere a logiche concertative, ritiene tuttavia che per il futuro una più ampia interlocuzione possa soltanto aiutare il processo di riforma che sta peraltro entrando nella delicata fase attuativa.

Mario BARBI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Tempestini, propone di aggiungere nel rilievo sulla valorizzazione della lingua italiana anche un riferimento alla sua diffusione.

Franco NARDUCCI, *presidente*, condivide la proposta del collega Barbi e cita ad esempio la situazione della Svizzera in cui, nonostante l'italiano sia una delle tre lingue nazionali, lo spagnolo sta superandolo nell'insegnamento scolastico. Al riguardo, invita il Governo ad intervenire. Si dichiara comunque d'accordo con le osservazioni dei colleghi Antonione e Tempestini.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI chiede al relatore di modificare la formulazione del rilievo relativo ai Paesi del-

l'area OSCE nel senso di una valutazione di opportunità e di prefigurare come « apposita struttura » la sede di coordinamento proposta nell'ultimo rilievo.

Margherita BONIVER (PdL), nell'apprezzare la relazione svolta e lo spirito costruttivo di tutti i colleghi, prevede che il percorso di una così ambiziosa riforma non possa che essere lungo e non facile, anche per la decurtazione delle risorse in atto. Invita a rafforzare la nostra rete estera come patrimonio di tutto il Paese, anche in vista della partecipazione al Servizio europeo per l'azione esterna.

Enrico PIANETTA (PdL) elogia il lavoro svolto dalla Commissione, anche sotto il profilo delle audizioni. Propone che nell'ultimo rilievo sia ulteriormente focalizzata la funzione del Ministero degli esteri, insistendo sul concetto di coordinamento.

Paolo CORSINI (PD) condivide tutti i rilievi proposti in quanto sono il frutto di un'analisi spassionata, di uno sforzo condiviso e di un impegno comune. Preannuncia il suo voto positivo, anche in ragione dell'auspicato obiettivo di organicità della riforma che il provvedimento delinea.

Marco ZACCHERA (PdL) lamenta la persistente discrepanza tra il livello delle risorse umane e finanziarie di cui dispongono i ministeri degli esteri di paesi comparabili con l'Italia, come la Germania e la Francia. Ritiene perciò che, nonostante la riorganizzazione proposta, si continuino a sottostimare le necessità operative.

Roberto ANTONIONE (PdL), relatore, riformula la sua proposta di rilievi accogliendo tutte le proposte formulate dai colleghi e dal rappresentante del Governo.

La Commissione delibera i rilievi sull'atto in titolo, secondo proposta riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.****Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge quadro per lo spettacolo dal vivo, adottato come testo base dalla Commissione cultura, si segnala quale organico intervento di riforma complessiva del settore. Rileva innanzitutto la precisazione dell'ambito di riferimento dello spettacolo dal vivo che comprende, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi compresi gli artisti di strada e lo spettacolo popolare.

Il testo distingue le competenze in materia attribuite allo Stato, quelle regionali e degli enti locali. Sotto il profilo finanziario, si provvede ad un incremento della dotazione del fondo unico per lo spettacolo, all'istituzione di un fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo nonché di un fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti.

Il capo primo riporta le disposizioni generali, il capo secondo gli interventi di riforma, il capo terzo le attività settoriali, il capo quarto la copertura finanziaria, che prevede un maggiore onere di quindici milioni di euro, tenendo presente che

molti interventi sono finanziati attraverso la riallocazione di fondi già presenti in bilancio.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione Affari esteri, osserva innanzitutto il pertinente richiamo all'articolo 1, comma 2 ai principi sanciti dalla Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi nel 2003.

Tra i principi fondamentali, all'articolo 2, comma 2, lettera g), indica la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere.

Tra i compiti dello Stato, di cui all'articolo 3, si segnala la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo ed internazionale e la promozione dell'utilizzo di fondi comunitari, e in generale lo sviluppo delle manifestazioni mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti di cultura all'estero.

In tale contesto, giudica particolarmente apprezzabile il riferimento all'obiettivo di una migliore comprensione delle culture di altri paesi per quanto concerne il bacino del Mediterraneo. La più ampia presenza ed integrazione nei processi culturali portati avanti dall'Unione europea è peraltro inserita tra le funzioni dell'istituendo Osservatorio dello spettacolo.

Alla luce degli importanti richiami alla dimensione europea ed internazionale, preannuncia la proposta di un parere favorevole alla riforma così delineata, evidenziando l'opportunità che un rappresentante del Ministero degli esteri sia inserito nel Consiglio dello spettacolo dal vivo la cui istituzione è prevista dall'articolo 22.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Paolo CORSINI (PD) propone che il parere inviti la Commissione di merito a considerare l'attività circense nella complessità e varietà delle sue articolazioni, dal momento che l'Italia è meta e luogo di produzione anche dell'esperienza del circo contemporaneo che si sta sviluppando sull'esempio del *Cirque du Soleil*.

Francesco TEMPESTINI (PD) prende atto dell'importante lavoro svolto dalla VII Commissione anche al di fuori dei tradizionali settori della scuola e dell'università ed auspica che un interesse analogo si manifesti presto anche con riguardo alle proposte di legge all'ordine del giorno per la riforma degli istituti italiani di cultura e delle scuole italiane all'estero.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), *relatore*, nell'accogliere l'indicazione del collega Corsini, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in oggetto, osservando che il Protocollo alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che prevede la creazione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini

doganali, concluso a Bruxelles l'8 maggio 2003, è inteso a consentire alle autorità di uno Stato membro che svolgono indagini su persone o imprese di conoscere se autorità di altri Stati membri hanno svolto o stanno svolgendo indagini sugli stessi soggetti, attraverso un'informazione sull'esistenza di fascicoli di indagine.

Attualmente, in ambito comunitario, lo strumento-chiave per attuare la cooperazione doganale in ambito comunitario è rappresentato dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, che prevede la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola. Tale regolamento prevede l'assistenza e la cooperazione nell'individuazione e nella ricerca delle infrazioni alle disposizioni doganali comunitarie.

A livello di cooperazione intergovernativa le basi giuridiche sono invece costituite dalla Convenzione di Napoli del 1967 e dalla Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997 (cosiddetta « Napoli II »), che disciplina la collaborazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni della normativa doganale e che prevede anche forme di cooperazione necessarie nella fase repressiva e sanzionatoria, in particolare attraverso la previsione di sanzioni penali nei settori rimasti di competenza dei singoli Stati membri.

Ricorda che la Commissione Affari esteri – relatore l'onorevole Picchi – ha esaminato nel dicembre 2008 tale Convenzione, la cui ratifica – rimandata più volte nel passato – è intervenuta con la legge 30 dicembre 2008, n. 217.

Nell'ambito degli strumenti giuridici di cooperazione in materia doganale si colloca altresì la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e resa esecutiva

dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, che ha previsto la creazione di un Sistema informativo doganale (SID).

Il SID è gestito dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e permette lo scambio di informazioni a livello comunitario utilizzando la rete Ccn/Csi (*Common Communication Network/Common System Interface*), piattaforma comune che ha lo scopo di assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità. Il SID per tali Amministrazioni doganali di controllo costituisce un database e un sistema di allerta. Esso mira ad agevolare la prevenzione, l'individuazione e il perseguimento delle operazioni che sono contrarie alle regolamentazioni doganale o agricola, rendendo più efficaci, mediante una più rapida diffusione delle informazioni, le procedure di cooperazione e controllo delle autorità competenti di cui al presente regolamento e consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende dati, raggruppati secondo le seguenti categorie: merci, mezzi di trasporto, imprese, persone, tendenze in materia di frode, competenze disponibili.

L'accordo in esame, che potenzia il Sistema informativo doganale attraverso la creazione di una specifica banca dati per le indagini antifrode, è di grandissimo rilievo per affrontare i problemi, comuni a tutti gli Stati dell'UE, della lotta alla grande criminalità organizzata, che si avvale delle grandi possibilità offerte dalle libertà previste nell'ambito dell'Unione europea per realizzare i propri fini: la lotta a queste organizzazioni criminali rappresenta, non a caso, di uno dei settori prioritari dell'azione dell'Unione, espressamente ricordati nella parte III, titolo V, capo IV, articoli 82 ed 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Quando il Protocollo sarà pienamente operativo l'amministrazione dello Stato membro che sta svolgendo indagini su persone o società per infrazioni della nor-

mativa doganale potrà sapere, in tempo reale, se analoghe indagini sono in corso o sono state svolte in altri Paesi dell'Unione, al fine di conoscerne gli esiti e di contattare gli investigatori.

Il Protocollo si applica alle amministrazioni destinarie degli Stati membri: nel caso dell'Italia, l'autorità responsabile dell'archivio sarà, come riportato nella relazione illustrativa, l'Agenzia delle dogane, anche se l'accesso all'archivio sarà garantito anche al personale della Guardia di finanza, in qualità di polizia economico-finanziaria, nonché alle altre Forze di polizia sulla base delle singole competenze.

Per quanto attiene ai criteri d'immissione dei dati d'indagine nel sistema, l'articolo 12B introdotto dal Protocollo prevede l'inserimento di dai riguardanti persone o società a carico delle quali è stato aperto un fascicolo di indagine in quanto: sono state sospettate di commettere o di avere commesso, a norma della legge nazionale, una violazione grave della legge doganale, direttamente o tramite altri soggetti; sono state oggetto di constatazione di una violazione grave; sono state oggetto di una sanzione amministrativa o penale.

Il Protocollo fissa alcuni precisi limiti alla registrazione dei dati nel caso in cui la registrazione possa arrecare pregiudizio all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro, soprattutto in materia di dati personali (articolo 12C).

Un ulteriore limite è previsto per la conservazione del singolo fascicolo nella banca dati, conformemente a quanto disposto all'articolo 12 E della Convenzione, introdotto dal Protocollo in esame. I tempi fissati dall'articolo 12 E della Convenzione sono di tre, sei e dieci anni per quanto riguarda, rispettivamente, i fascicoli relativi a indagini in corso, quelli relativi a indagini che hanno portato alla constatazione di una violazione e quelli relativi a indagini da cui è scaturita una condanna o un'ammenda.

Infine, per quanto attiene all'impatto finanziario, in analogia con quanto previ-

sto dalla legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, l'attuazione del disposto del Protocollo avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle dogane e delle altre Forze di polizia che saranno individuate dal Legislatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

**Schema di regolamento di organizzazione del
Ministero degli Affari esteri (Atto n. 192)****PROPOSTA DI RILIEVI FORMULATA DAL RELATORE**

La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri;

apprezzata la portata complessiva del provvedimento mirante ad un riassetto organizzativo del Ministero ispirato da un lato a principi di efficienza, razionalità ed economicità e dall'altro alla creazione di grandi direzioni generali « tematiche », ma la cui competenza si radica nella gestione delle grandi questioni internazionali;

osservato che il disegno di riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero rientra in una strategia di globale rinnovamento ed adeguamento che deve avere natura organica e quindi coordinarsi con gli interventi sulla rete e diplomatica e consolare, nonché con la riforma degli istituti di cultura e della cooperazione allo sviluppo, la cui tempistica deve pertanto essere accelerata;

preso atto delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che confermano la coerenza e l'efficacia della strategia amministrativa adottata dal Ministero, le cui piante organiche risultano pertanto ulteriormente incompressibili;

preso altresì atto che la riforma proposta richiederà necessariamente una fase di attuazione e messa a punto dei criteri che consentiranno l'attribuzione dei singoli Paesi ad una direzione piuttosto che ad un'altra, nonché del necessario coordinamento tra le diverse direzioni generali onde evitare inefficienze, sovrapposizioni o contrasti;

ribadita la necessità che all'azione esterna dell'Italia sia assicurato un livello di risorse umane e finanziarie adeguato alle crescenti responsabilità internazionali ed equiparabile a quello dei principali *partners* europei;

auspicato al riguardo che le risorse comunque recuperate vengano reinvestite all'interno dello stesso Ministero, avuto particolare riguardo alla situazione critica del settore della cooperazione allo sviluppo;

segnalata l'esigenza di un maggiore raccordo tra il Ministero e gli altri soggetti istituzionali che concorrono all'azione esterna del nostro Paese, quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia ed il Ministero dello sviluppo economico, soprattutto per quanto attiene al controllo e alla gestione dei contributi ai fondi, alle istituzioni finanziarie ed alle organizzazioni economiche internazionali;

rilevata parimenti l'esigenza di un maggiore coordinamento con l'azione esterna di regioni ed enti locali;

evidenziata l'importanza di valorizzare ulteriormente le strutture rivolte agli italiani nel mondo, al fine di accentuarne

lo sviluppo delle potenzialità che rivestono per rafforzare l'azione e l'immagine esterna dell'Italia;

delibera di formulare i seguenti rilievi:

si garantisca il necessario e puntuale confronto con le commissioni parlamentari nella fase di attuazione, messa a punto e verifica della nuova struttura organizzata su basi tematiche e della sottostante articolazione geografica, anche con riferimento ai criteri che presiederanno nella pratica l'attribuzione delle nuove funzioni, sottoponendo in particolare all'esame parlamentare preventivamente lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, relativo ai novantasei uffici di livello dirigenziale non generale;

si metta maggiormente a fuoco il raccordo con la politica estera dell'Unione europea, sotto il profilo delle strutture amministrative chiamate a collaborare con l'istituendo servizio europeo per l'azione esterna, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico;

si superi la configurata compartimentazione dei Paesi dell'area OSCE per accorparli in un'unica direzione generale che ne valorizzi la comune appartenenza all'«architettura di sicurezza» europea;

si menzioni la locuzione «diritti umani» nella denominazione ovvero nell'articolazione della nuova Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, competente a trattare tale materia, così rilevante nell'azione internazionale del nostro Paese;

si punti sulla creazione di una Direzione per la promozione del «Sistema Paese» che si colleghi funzionalmente, da un lato, ad un' incisiva riforma del sistema degli istituti di cultura italiana operanti all'estero, che preservi la specificità della valorizzazione della nostra lingua, e dall'altro all'assorbimento della rete dell'Istituto per il commercio con l'estero;

si garantisca nella nuova struttura ministeriale di promozione del sistema-paese la riconoscibilità e la proiezione internazionale dell'elaborazione culturale nazionale, prevedendo in particolare un centro di coordinamento per la valorizzazione della lingua italiana;

si conseguano le necessarie sinergie con gli altri Ministeri e le autonomie regionali e locali attraverso un apposito comitato *ad hoc*, da istituirsi presso il Ministero degli Affari esteri, secondo il modello francese.

ALLEGATO 2

**Schema di regolamento di organizzazione del
Ministero degli Affari esteri (Atto n. 192).****RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri;

apprezzata la portata complessiva del provvedimento mirante ad un riassetto organizzativo del Ministero ispirato da un lato a principi di efficienza, razionalità ed economicità e dall'altro alla creazione di grandi direzioni generali « tematiche », ma la cui competenza si radica nella gestione delle grandi questioni internazionali;

osservato che il disegno di riorganizzazione delle strutture centrali del Ministero rientra in una strategia di globale rinnovamento ed adeguamento che deve avere natura organica e quindi coordinarsi con gli interventi sulla rete e diplomatica e consolare, nonché con la riforma degli istituti di cultura e della cooperazione allo sviluppo, la cui tempistica deve pertanto essere accelerata;

preso atto delle misure di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non dirigenziale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che confermano la coerenza e l'efficacia della strategia amministrativa adottata dal Ministero, le cui piante organiche risultano pertanto ulteriormente incompressibili;

preso altresì atto che la riforma proposta richiederà necessariamente una fase di attuazione e messa a punto dei criteri che consentiranno l'attribuzione dei singoli Paesi ad una direzione piuttosto che ad un'altra, nonché del necessario coordinamento tra le diverse direzioni generali onde evitare inefficienze, sovrapposizioni o contrasti;

ribadita la necessità che all'azione esterna dell'Italia sia assicurato un livello di risorse umane e finanziarie adeguato alle crescenti responsabilità internazionali ed equiparabile a quello dei principali *partners* europei;

auspicato al riguardo che le risorse comunque recuperate vengano reinvestite all'interno dello stesso Ministero, avuto particolare riguardo alla situazione critica del settore della cooperazione allo sviluppo;

segnalata l'esigenza di un maggiore raccordo tra il Ministero e gli altri soggetti istituzionali che concorrono all'azione esterna del nostro Paese, quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia ed il Ministero dello sviluppo economico, soprattutto per quanto attiene al controllo e alla gestione dei contributi ai fondi, alle istituzioni finanziarie ed alle organizzazioni economiche internazionali;

rilevata parimenti l'esigenza di un maggiore coordinamento con l'azione esterna di regioni ed enti locali;

evidenziata l'importanza di valorizzare ulteriormente le strutture rivolte agli italiani nel mondo, al fine di accentuarne

lo sviluppo delle potenzialità che rivestono per rafforzare l'azione e l'immagine esterna dell'Italia;

delibera di formulare i seguenti rilievi:

si garantisca il necessario e puntuale confronto con le commissioni parlamentari nella fase di attuazione, messa a punto e verifica della nuova struttura organizzata su basi tematiche e della sottostante articolazione geografica, anche con riferimento ai criteri che presiederanno nella pratica l'attribuzione delle nuove funzioni, sottoponendo in particolare all'esame parlamentare preventivamente lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 5, relativo ai novantasei uffici di livello dirigenziale non generale;

si metta maggiormente a fuoco il raccordo con la politica estera dell'Unione europea, sotto il profilo delle strutture amministrative chiamate a collaborare con l'istituendo servizio europeo per l'azione esterna, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico;

si valuti l'opportunità del superamento della configurata compartimentazione dei Paesi dell'area OSCE per accorparli in un'unica direzione generale che ne valorizzi la comune appartenenza all'«architettura di sicurezza» europea;

si menzioni la locuzione «diritti umani» nella denominazione ovvero nell'articolazione della nuova Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, competente a trattare tale materia, così rilevante nell'azione internazionale del nostro Paese;

si punti sulla creazione di una Direzione per la promozione del «Sistema Paese» che si colleghi funzionalmente, da un lato, ad un' incisiva riforma del sistema degli istituti di cultura italiana operanti all'estero, che preservi la specificità della valorizzazione della nostra lingua, e dall'altro all'assorbimento della rete dell'Istituto per il commercio con l'estero;

si garantisca nella nuova struttura ministeriale di promozione del sistema-paese la riconoscibilità e la proiezione internazionale dell'elaborazione culturale nazionale, prevedendo in particolare un centro di coordinamento per la diffusione e la valorizzazione della lingua italiana;

si conseguano le necessarie sinergie con gli altri Ministeri e le autonomie regionali e locali attraverso un'apposita struttura di coordinamento, da istituirsi presso il Ministero degli Affari esteri, secondo il modello francese.

ALLEGATO 3

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(testo unificato C. 136 Carlucci ed abb.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abb. recante legge quadro per lo spettacolo dal vivo;

valutato positivamente il carattere organico dell'intervento normativo, anche con riguardo alla Convenzioni internazionale dell'UNESCO sul patrimonio culturale immateriale;

apprezzata la promozione della diffusione dello spettacolo dal vivo sul piano europeo ed internazionale anche come contributo al dialogo tra le culture;

segnalata al riguardo l'esigenza di efficaci sinergie con la rete degli istituti italiani di cultura;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un rappresentante del Ministero degli affari esteri nel Consiglio dello spettacolo dal vivo la cui istituzione è prevista dall'articolo 22;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di considerare l'attività circense in tutta la varietà delle forme in cui oggi si articola, in quanto manifestazioni della diversità culturale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 80 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-00057 Caparini: Sul collegamento tra Amministrazione della Difesa ed Enti locali in merito al progetto di riqualificazione e valorizzazione della viabilità della Grande Guerra | 80 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 83 |
| 5-00372 Schirru: Sulla realizzazione di una pista di volo a Monte Cardiga | 81 |
| 5-00805 Ascierio: Sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa ubicati all'esterno delle infrastrutture militari nella provincia di Padova | 81 |
| 5-00852 Libè: Sul potenziamento dell'organico della stazione dei Carabinieri di Medesano (Parma) | 81 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 84 |
| 5-00947 Tommaso Foti: Sulla soppressione del laboratorio Pontieri di Piacenza | 81 |
| 5-01384 Zampa: Sul cimitero militare polacco di Bologna | 81 |
| 5-01955 Zazzera: Sugli appalti relativi all'arsenale militare marittimo di Taranto | 81 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 85 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

5-00057 Caparini: Sul collegamento tra Amministrazione della Difesa ed Enti locali in merito al progetto di riqualificazione e valorizzazione della viabilità della Grande Guerra.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giacomo CHIAPPORI (LNP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, che testé sottoscrive, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, limitatamente alla parte riguardante l'avvenuta alienazione al comune di Vezza d'Oglio, da parte dell'Agenzia del demanio, dell'immobile denominato « ex polveriera della guerra 1915-18 ». Evidenzia, inoltre, come, con riferimento ai profili riguardanti la

realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione della viabilità della Grande Guerra, risultino non ancora risolte le problematiche legate alla necessità di accesso al materiale custodito presso l'archivio del Genio Militare situato in Roma, nonché alla definizione di opportuni contatti tra il Segretariato generale della difesa e gli enti locali.

5-00372 Schirru: Sulla realizzazione di una pista di volo a Monte Cardiga.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, constata l'assenza dell'interrogante, fa presente che, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del Regolamento, deve intendersi che questi abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-00805 Ascierio: Sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa ubicati all'esterno delle infrastrutture militari nella provincia di Padova.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, constata l'assenza dell'interrogante, fa presente che, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del Regolamento, deve intendersi che questi abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-00852 Libè: Sul potenziamento dell'organico della stazione dei Carabinieri di Medesano (Parma).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amedeo CICCANTI (UdC), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, che testé sottoscrive, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, valuta positivamente l'attenzione dimostrata dall'Arma dei carabinieri nei confronti del comune di Medesano, attraverso l'assegnazione, alla stazione dei carabinieri del citato comune, di sette militari anziché dei sei previsti in organico. Ritiene, invece,

insoddisfacenti i criteri attualmente adottati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per la definizione delle dotazioni organiche delle stazioni dell'Arma, che si basano esclusivamente sulla popolazione residente e sull'ampiezza del territorio. A suo avviso, infatti, tali parametri dovrebbero essere integrati attribuendo la giusta importanza anche ai reati commessi nel territorio e al tasso di crescita della popolazione residente. Infine, sottolinea come le assunzioni nell'Arma dei carabinieri – effettuate ormai integralmente attingendo al personale in ferma prefissata delle Forze armate – poiché ampiamente inferiori rispetto alle effettive necessità, stiano determinando sensibili difficoltà in numerose stazioni dell'Arma.

5-00947 Tommaso Foti: Sulla soppressione del laboratorio Pontieri di Piacenza.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, constata l'assenza dell'interrogante, fa presente che, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del Regolamento, deve intendersi che questi abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-01384 Zampa: Sul cimitero militare polacco di Bologna.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, constata l'assenza dell'interrogante, fa presente che, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del Regolamento, deve intendersi che questi abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-01955 Zazzera: Sugli appalti relativi all'arsenale militare marittimo di Taranto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per i dettagli forniti e per gli impegni del Go-

verno che il sottosegretario Cossiga ha delineato nella sua risposta. Ritiene tuttavia di non potersi esimere dall'evidenziare come l'Arsenale militare marittimo di Taranto, a fronte di un organico sensibilmente superiore a mille unità, si avvalga di servizi forniti da ditte appaltatrici, le quali – come emerso dai recenti fatti di cronaca e dalle indagini in corso della magistratura – hanno spesso operato in violazione della normativa concernente la sicurezza sul lavoro. Nell'auspicare che le dichiarazioni recentemente rilasciate dal Ministro La Russa corrispondano ad un'effettiva vo-

lontà del Governo di rilanciare gli Arsenali militari, esprime un giudizio negativo sull'eliminazione della certificazione di qualità che, a suo avviso, costituiva un importante parametro ai fini della selezione delle ditte chiamate a svolgere, all'interno degli Arsenali militari, delicate attività a diretto contatto con materiali di armamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00057 Caparini: Sul collegamento tra Amministrazione della Difesa ed Enti locali in merito al progetto di riqualificazione e valorizzazione della viabilità della Grande Guerra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'immobile costituito da un capannone denominato « ex polveriera della guerra 1915/1918 », già appartenente al demanio militare e situato nel comune di Vezza d'Oglio in provincia di Brescia, è stato dismesso, in via definitiva, dalla Difesa all'amministrazione finanziaria in data 1° giugno 1970.

Ciò premesso, il competente Dicastero dell'economia e delle finanze ha reso noto che la richiesta di acquisto del bene in questione – ora appartenente al patrimonio disponibile dello Stato – avanzata dal comune di Vezza D'Oglio, ai sensi della legge n. 549/1995, risale al 3 febbraio 1996.

A seguito di tale richiesta, in data 27 aprile 1996, il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Sezione staccata di Brescia – ha chiesto, ad integrazione della suddetta istanza, il progetto preliminare dell'opera da realizzare, unitamente alla copia della deliberazione del consiglio comunale con la quale veniva disposto l'acquisto dell'immobile.

Tuttavia, nel mese di dicembre del 2003, la citata sezione, considerato che la documentazione richiesta non era mai pervenuta e nelle more dell'eventuale definizione del procedimento di alienazione, ha stipulato con il comune di Vezza D'Oglio regolare contratto con il quale l'immobile veniva dato in locazione a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Successivamente, a seguito di reiterata istanza di acquisto da parte del comune,

l'agenzia del demanio ha ritenuto non più percorribile l'ipotesi di alienazione ai sensi della legge n. 549/1995, tenuto conto anche che la documentazione presentata a corredo dell'istanza non era risultata completa.

Allo stato attuale, l'agenzia del demanio con nota del 12 marzo 2010 ha reso noto che l'immobile è stato alienato dalla stessa al comune di Vezza d'Oglio con atto del 18 dicembre 2009, ai sensi della normativa vigente in materia di dismissione di immobili.

Per quanto riguarda, invece, gli altri beni oggetto d'interesse del progetto di riqualificazione e valorizzazione della viabilità della Grande Guerra, le dovute informazioni circa la loro eventuale appartenenza al demanio militare ed all'uso da parte della Difesa, potranno essere fornite non appena gli stessi saranno puntualmente individuati e comunicati dalle Amministrazioni locali interessate che, a tutt'oggi, non hanno ancora contattato la competente Direzione generale dei lavori e del demanio.

Quanto, in ultimo, alla possibilità di « stabilire forme organiche di collegamento tra il Segretariato generale della difesa e gli enti locali », si rappresenta che a tali contatti sono preposti i Comandi militari territoriali che fanno da tramite tra gli enti locali stessi ed il vertice dell'Amministrazione militare, che attua le proprie politiche infrastrutturali attraverso la citata Direzione generale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00852 Libè: Sul potenziamento dell'organico della stazione dei Carabinieri di Medesano (Parma).

TESTO DELLA RISPOSTA

La dotazione organica (6 unità) prevista tabellarmente per la stazione Carabinieri di Medesano risulta, di fatto, in misura corrispondente a quella dei paritetici reparti presenti in ambito provinciale e non si ritiene opportuno adottare provvedimenti d'incremento organico.

Posso assicurare, comunque, che i livelli di forza effettiva del presidio (4 unità), indicati nell'atto in discussione, sono stati allineati a quelli organici previsti e, tenuto conto delle peculiarità del

comune di Medesano – così come evidenziato dall'onorevole interrogante – è stato inviato anche un ulteriore militare in sovra organico, per un totale, quindi di 7 unità.

Ciò è stato possibile pur in relazione ai molteplici compiti, sia in campo nazionale che internazionale, cui l'Arma dei carabinieri è chiamata ad assolvere e che impongono una ottimizzazione delle risorse umane disponibili, da gestire con criteri estremamente selettivi e prioritari.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01955 Zazzera: Sugli appalti relativi all'arsenale militare marittimo di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le valutazioni espresse dall'onorevole interrogante, in merito alla situazione di criticità in cui versa l'Arsenale di Taranto sono all'attenzione costante della Difesa, nella consapevolezza dell'importanza che gli Arsenali stessi rivestono quali strutture strategiche di supporto delle forze navali e quali rilevanti realtà socio-economiche.

Il supporto logistico della Marina militare è, infatti, sostanzialmente basato sugli Arsenali, la cui efficienza è, quindi, la chiave di volta del buon funzionamento della Flotta, la cui manutenzione in esercizio postula, proprio per la sua complessità, la disponibilità di sufficienti risorse finanziarie dedicate e soprattutto la massima efficienza delle strutture di supporto tecnico logistico.

Con riferimento all'Arsenale di Taranto, sulla base della confermata strategicità, sono state decise iniziative di rilancio attraverso uno studio affidato al Comitato di Riconversione degli Arsenali della Marina Militare (CRAMM), che ha avuto il mandato preciso di verificare la possibilità di trasformazione dello stesso in ente pubblico.

Per quanto concerne il personale dipendente ritengo sia necessaria una sua riqualificazione e l'urgente acquisizione di nuove professionalità attraverso il ripristino del *turn-over* delle pubbliche amministrazioni.

Posso inoltre rassicurare l'onorevole interrogante sul fatto che sono in corso iniziative sia per sopperire a deficienze nell'organizzazione antinfortunistica (come noto a Taranto tale aspetto è connotato da

una situazione di particolare criticità), sia per creare le condizioni per effettuare gli investimenti necessari alla riqualificazione degli ambienti di lavoro.

Premesso quanto sopra, e affrontando nel merito le questioni sollevate con l'interrogazione in argomento, voglio sottolineare che quanto riportato nelle premesse dell'atto si riferisce a notizie apparse sulla stampa qualche tempo fa e relative a fatti tuttora oggetto di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria.

Su tali aspetti, come è naturale, non ritengo opportuna alcuna valutazione.

Per quanto invece riguarda i riferimenti alle «certificazioni AQAP» (*Allied Quality Assurance Publication*), acquisiti i necessari elementi di cognizione da parte delle competenti Direzioni generali del Dicastero, è risultato che:

il requisito del possesso dell'attestazione AQAP è stato abolito con direttiva del Segretariato generale della Difesa/Direzione nazionale degli armamenti (Dp n. 7487 del 18 agosto 2006), mantenendolo temporaneamente solo per le ditte ritenute di prioritario interesse per la Difesa, su segnalazione delle stesse Direzioni generali;

tale direttiva prevede, in luogo del suddetto attestato, il possesso obbligatorio della certificazione ISO (*International Organization for Standardization*);

in base alla stessa direttiva eventuali requisiti aggiuntivi NATO, ritenuti neces-

sari nell'acquisizione di materiali « *war-like* », possono essere specificati con apposite clausole contrattuali.

In definitiva, i competenti organi tecnici della Difesa hanno cessato la loro attività di certificazione e ricertificazione dei sistemi di qualità aziendale AQAP (che sono pertanto naturalmente « decaduti ») e

nelle gare d'appalto dell'Amministrazione Difesa è ora previsto, come vincolante, il possesso della sola certificazione ISO.

Per quanto riguarda, infine, « l'accordo di settore stipulato il 22 settembre 2009 e relativo agli appalti all'interno dell'Arsenale », si specifica che la Marina militare e la dirigenza dello Stabilimento non hanno giocato alcun ruolo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) | 87 |
| Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ... | 89 |
| Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». Testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 91 |
| Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 92 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184 (Rilievi alle Commissioni XIII e XIV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 93 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7- <i>quinquies</i> , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Atto n. 195 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) | 94 |
| ALLEGATO (Parere approvato) | 104 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, fa presente che il provvedimento, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2010, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 10 marzo 2010 e che in quella occasione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, la Commissione ha espresso parere di nulla osta. Nel segnalare che la Commissione attività produttive, in data 11 marzo 2010, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche rispetto al testo esaminato dalla Commissione bilancio, fa presente che il provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento Cimadoro 2-*bis*.2 dispone che le opere facenti parte della rete di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano sottoposte, entro il 31 dicembre 2010, agli appositi controlli e verifiche necessari al rilascio del titolo di autorizzazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla predetta attività di controllo e verifica possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, poi, che gli emendamenti Fava 2-*sexies*.10 e Di Biagio 2-*sexies*.15 ampliano l'ambito di applicazione delle tariffe incentivanti, rispettivamente agli impianti fotovoltaici a concentrazione e a tutti i soggetti che investono, sul territorio delle isole maggiori, nella realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per le biomasse. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che l'estensione della platea dei beneficiari possa trovare compensazione nell'ambito dei meccanismi tariffari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi, che l'emendamento Polledri

2-*sexies*. 2 dispone l'applicazione ai comuni delle misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, per i progetti di realizzazione di impianti fotovoltaici realizzati nel territorio comunale, senza l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, anche considerando che le misure di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 devono essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze per la finanza pubblica derivanti dall'estensione delle incentivazioni previste a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fuggati 2-*sexies*.010, che prevede una deroga per le aziende elettriche distributrici con meno di cinquemila punti di prelievo nell'applicazione delle disposizioni al decreto legislativo n. 38 del 2005, concernente l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti in termini di gettito derivanti dalla predetta deroga e alla sua compatibilità con la disciplina comunitaria. Ritiene altresì necessario un chiarimento sui possibili effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Fava 2-*sexies*.011, ai sensi del quale agli utenti di energia elettrica ubicati in Sicilia e Sardegna non si applica il prezzo nazionale dell'energia elettrica, bensì il prezzo zonale. Segnala, da ultimo, che l'articolo aggiuntivo Fava 2-*sexies*. 012 reca misure in materia di emissioni di gas serra prevedendo in particolare, l'assegnazione di quote di CO₂ a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianti riconosciuti come «nuovi entranti», e sulla base di tale assegnazione, la definizione dei crediti spettanti agli aventi diritto da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Tali crediti, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂. Al fine di evitare squilibri economici per le imprese, l'Au-

torità può anticipare la liquidazione delle partite economiche attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestioni relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico, senza oneri non recuperabili o aggravati per l'utenza elettrica. Le eventuali anticipazioni sono reintegrate all'ente erogatore esclusivamente tramite i proventi derivanti dalla liquidazione delle quote di CO2 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze per la finanza pubblica. Fa presente, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentano, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, dopo aver concordato sull'assenza di profili finanziari problematici nel testo del provvedimento, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore con riferimento agli effetti finanziari delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 2-*sexies*. 2, 2-*sexies*.10, 2-*sexies*.15, e sugli articoli aggiuntivi 2-*sexies*.010, 2-*sexies*.011 e 2-*sexies*.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Ritene, invece, che l'emendamento Cimadoro 2-*bis*.2 non presenti profili finanziari problematici, come anche le restanti proposte emendative non espressamente richiamate dal relatore.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3243-A di conversione del decreto-legge n. 3 del 2010, recante misure urgenti per la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-*sexies*. 2, 2-*sexies*.10, 2-*sexies*.15, e sugli articoli aggiuntivi 2-*sexies*.010, 2-*sexies*.011 e 2-*sexies*.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la ratifica di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991 dai rappresentanti dei Governi di Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera. Al riguardo, segnala che le norme del disegno di legge dispongono la ratifica e l'esecuzione di nove Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, riguardanti rispettivamente le foreste montane, la pianifica-

zione territoriale e sviluppo sostenibile, la composizione delle controversie, la difesa del suolo, l'energia, la protezione della natura e tutela del paesaggio, l'agricoltura di montagna e il turismo. Osserva, in particolare, che la Commissione affari esteri della Camera, durante l'esame in sede referente, ha soppresso l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo relativo al settore dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, con riferimento agli articoli 1 e 2 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione di otto Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, osserva che gli oneri indicati dal testo sono riferiti, a differenza di quanto disposto negli analoghi disegni di legge di ratifica esaminati nelle precedenti legislature, ad un'unica annualità, corrispondente, nel testo, all'esercizio 2009. A suo avviso, andrebbe chiarito sulla base di quali elementi si assuma che essi possano essere limitati ad un solo anno. Sul punto, andrebbe a suo avviso anche precisato se si sia tenuto conto delle possibili proiezioni degli oneri negli esercizi successivi in termini di cassa. Ricorda che la relazione tecnica fa riferimento, in particolare, ai seguenti adempimenti non previsti nell'ambito della legislazione vigente: la promozione di progetti pilota per l'attuazione di programmi tecnologici sostenibili nelle materie oggetto della Convenzione; la promozione della ricerca e l'osservazione sistemica in collaborazione con le altre Parti contraenti; la gestione di una banca dati e di un sistema informativo accessibile al pubblico. Ritiene, inoltre, necessario chiarire con quali risorse le amministrazioni competenti potranno provvedere agli ulteriori adempimenti previsti dai Protocolli a carico delle Parti e non considerati dalla relazione tecnica, atteso che alcuni di essi non sembrano riconducibili ad attività ordinarie. Menziona, a titolo di esempio, i finanziamenti da destinare al settore forestale, le misure economiche e finanziarie di sostegno allo sviluppo, la registrazione cartografica e catastale delle aree minac-

ciate da rischi geologici e idrologici, gli interventi silvicolture, l'istituzione e la gestione di aree protette, la partecipazione a riunioni negoziali. Osserva che i chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, pure in presenza di impegni internazionali, l'onere è configurato dal testo come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che per l'attuazione del presente provvedimento, l'articolo 2, comma 1, autorizza la spesa di 445.000 euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, osserva che la norma dispone una spesa con riferimento all'esercizio finanziario 2009, oramai concluso, e l'utilizzo per finalità di copertura dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2009-2011. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno, pur trattandosi di un esercizio finanziario oramai concluso, resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento sia stato presentato alle Camere entro l'anno – nel caso in esame l'esercizio finanziario 2009 –, ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tale fine nell'esercizio successivo, con l'indicazione dei relativi provvedimenti legislativi, sono incluse in un apposito elenco, cosiddetto «elenco degli slittamenti», che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 25 gennaio. In proposito, segnala che il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, risulta iscritto nell'elenco degli slittamenti trasmesso al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2010, ai sensi del citato articolo

18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In ogni caso, ribadisce che a fronte di una clausola di copertura limitata ad una sola annualità, vale a dire il 2009, l'attuazione dei Protocolli potrebbe comportare oneri a regime, in relazione ai quali appare necessario acquisire una stima del loro ammontare e individuare la modalità di copertura. Su tale aspetto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ritenere meritevoli di approfondimento le considerazioni del relatore in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, chiede di rinviarne il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».

Testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca disposizioni in materia di concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio», «Libero Comune di Pola in esilio». In proposito, segnala che il provvedimento istituisce le medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara che, unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica, sono consegnate alle associazioni «Libero Comune di Fiume in

esilio», «Libero Comune di Pola in esilio» e «Libero Comune di Zara in esilio», in rappresentanza alle relative popolazioni. Rileva, poi, che la norma integra, inoltre, l'articolo 3, della legge n. 92 del 2004, prevedendo che, in mancanza dei soggetti diretti interessati, le domande per la consegna degli attestati istituiti in memoria delle vittime delle foibe, possano essere presentate – con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, della legge n. 92 del 2004 – dalle associazioni costituite per conservare la memoria delle suddette vittime.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, pur rilevando che la norma finanziaria configura l'onere come limite massimo di spesa, segnala che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione relativa ai commi 1 e 2. Non ha, invece, osservazioni in ordine al comma 4 dell'articolo 1, tenuto conto che non risultano modificati i profili finanziari connessi all'attuazione della legge n. 92 del 2004. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 5 dell'articolo 1 autorizza una spesa di euro 3.000 per l'anno 2011 per l'attuazione dei commi 1 e 2, disponendo che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2011 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento appare corretta, confermando altresì che

le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria sono disponibili.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Nuovo testo unificato C. 2100 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 11 marzo 2010 la Commissione aveva richiesto al Governo di predisporre una relazione tecnica nel più breve tempo possibile e, comunque, entro giovedì 18 marzo 2010. Chiede, pertanto, al Governo se sia stata predisposta la richiesta relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel segnalare che la relazione tecnica è ancora in corso di predisposizione, avverte

che la Ragioneria generale dello Stato ha elaborato una articolata nota sugli effetti finanziari del provvedimento, che deposita agli atti della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur ritenendo utile l'acquisizione della documentazione elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolinea come nella seduta dell'11 marzo si fosse evidenziato con chiarezza il significato politico del provvedimento, il cui esame da parte della Commissione dovrebbe concludersi prima della sospensione dei lavori in occasione delle prossime consultazioni elettorali. Ritiene, pertanto, che in tale contesto la Commissione bilancio non possa assumersi la responsabilità di non aver consentito la conclusione nei tempi previsti dell'*iter* del provvedimento e che, pertanto, appare necessario che il Governo rispetti il termine fissato dalla Commissione per la trasmissione della relazione tecnica sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel dichiararsi disponibile a convocare una seduta della Commissione bilancio nella giornata di giovedì 18 marzo 2010 per verificare l'effettiva trasmissione della relazione tecnica e avviare l'esame dei suoi contenuti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184

(Rilievi alle Commissioni XIII e XIV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto legislativo non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere con detto parere. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione del proprio parere fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Stato – Regioni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione dell'articolo 13 della legge comunitaria 2008, che reca norme per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. In proposito, nel segnalare che lo schema dispone l'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2006, riproponendone in gran parte il contenuto, ricorda che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione a seguito del mancato adempimento – per il decreto legislativo n. 217 del 2006 – degli obblighi di notifica previsti dalla disciplina comunitaria in ordine alle materie tecniche, osservando che, pertanto, il testo in esame si è reso necessario al fine di consentire il superamento di tale procedura d'infrazione. Per quanto attiene ai profili finanziari delle modifiche introdotte dallo

schema, con riferimento all'articolo 9, che prevede l'istituzione della commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole, osserva che il testo in esame consente all'organismo di controllo di avvalersi di strutture esterne, come i dipartimenti universitari o gli istituti di ricerca. Poiché l'esercizio di tale facoltà potrebbe determinare effetti onerosi, dovrebbe, a suo avviso, essere acquisito un chiarimento in ordine alle concrete modalità applicative della disposizione, al fine di verificarne la compatibilità rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria stabilito dal successivo articolo 16. Per quanto concerne l'articolo 14, che reca disposizioni in ordine alle tariffe dovute per i controlli, tenuto conto di alcune delle modifiche introdotte, giudica opportuno acquisire una conferma circa l'idoneità della nuova formulazione della norma ad assicurare che i costi per le verifiche prescritte dalla legge siano posti integralmente a carico dei soggetti controllati. Osserva, infatti, che tale specificazione, ancorché desumibile dal meccanismo di finanziamento adottato, non è presente nel testo. In proposito, rileva che l'assunzione di un criterio forfetario per l'individuazione del contributo relativo ai controlli ai sensi dell'articolo 14, comma 3, può determinare di fatto – anche se in via transitoria – una separazione fra il livello delle tariffe e l'effettiva copertura dei costi sostenuti. Infatti, anche qualora la misura indicata dal testo, pari a 3.000 euro per ciascuna verifica, risultasse mediamente congrua per finanziare le analisi tecniche preliminari all'immissione in commercio, tale misura potrebbe comunque dimostrarsi non sufficiente per compensare alcuni dei costi indicati dalla relazione tecnica con riferimento a specifiche tipologie di analisi. Sempre in ordine alla congruità della misura del contributo forfetario indicata dal testo, andrebbe a suo avviso chiarito se l'integrale copertura dei costi effettivamente sostenuti sia possibile anche nel caso in cui il contributo fosse inteso – come indicato dalla relazione tecnica, ma non nel testo – come comprensivo delle spese istruttorie per gli

approfondimenti bibliografici e per le verifiche analitiche. Riguardo al necessario allineamento temporale fra l'insorgenza dell'onere derivante dalle verifiche e dalle analisi e l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per farvi fronte dei vanti dalle tariffe, andrebbe precisato se i contributi previsti dal testo debbano essere corrisposti all'atto della presentazione della domanda di immissione in commercio e non all'esito conclusivo delle prescritte procedure di controllo. Tale interpretazione sembrerebbe, a suo avviso, potersi desumere anche da quanto affermato dalla relazione tecnica, che definisce l'importo forfetario di 3.000 euro come il contributo da corrispondere per ciascuna «istanza». Non ha, invece, osservazioni riguardo alla mancata riproposizione, nel testo dell'articolo 8, relativo all'istituzione dei Registri per la tracciabilità dei fertilizzanti, dell'obbligo di neutralità finanziaria riferito alla gestione e alla conservazione dei Registri presso il Ministero delle politiche agricole. Ricorda, infatti, che, come in precedenza segnalato, il successivo articolo 16 ha introdotto una clausola di neutralità finanziaria di carattere generale, riferita a tutta la disciplina in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore non appena acquisiti i necessari elementi informativi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Atto n. 195.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione alle osservazioni formulate dal presidente nella seduta dell'11 marzo 2010, fa in primo luogo presente che in taluni casi la mancata indicazione delle quote degli stanziamenti destinati a ciascuna autorizzazione di spesa è determinata dalla scelta di finalizzare lo stanziamento complessivo ad un insieme indistinto di norme di analogo contenuto, mentre, in altri casi, la mancanza di indicazioni in ordine alle modalità di riparto tra le amministrazioni interessate dipende, invece, dalla circostanza che le singole quote da attribuire potranno essere quantificate solo quando si saranno definite le esigenze delle amministrazioni medesime. Ritiene, infatti, che la ripartizione tra gli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri interessati non potrà che avvenire in corso di gestione, con uno o più decreti di variazione di bilancio, su puntuale indicazione dei ministeri stessi.

In ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, destinate alla devoluzione della quota del 5 per mille, fa presente che le disposizioni ivi richiamate afferiscono a diverse autorizzazioni di spesa iscritte in bilancio per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010. In proposito, osserva che il richiamo alle autorizzazioni di spesa relative a diversi esercizi finanziari è giustificato da un lato dalle diverse disposizioni

di proroga intervenute nel passato e dall'altro, dalla circostanza che il decreto-legge n. 194 del 2009 all'articolo 1, comma 23-*quaterdecies* ha ulteriormente riaperto i termini per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 per gli enti che non hanno adempiuto alle previsioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione relativi a tali anni. Segnala, pertanto, che nel corso del 2010 l'Agenzia delle entrate liquiderà gli importi riferiti alle scelte afferenti ai redditi relativi al 2007, stimati in 414 milioni di euro, e quelli relativi all'anno d'imposta redditi 2008, stimati in 422 milioni di euro. Rileva che a tali erogazioni si provvederà, rispettivamente, con le somme conservate ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 194 del 2009 e con somme disponibili in conto residui, mentre per i restanti 422 milioni di euro, si provvederà con risorse relative all'esercizio 2010. Con riferimento a tali ultime risorse, fa presente che 20 milioni di euro sono già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 63-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, 400 milioni saranno resi disponibili con lo schema in esame, mentre alla restante quota di 2 milioni di euro si provvederà a valere su residui conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del citato decreto-legge n. 194 del 2009.

In ordine alle osservazioni riguardanti le scuole paritarie, rileva come entrambe le autorizzazioni di spesa citate nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono riferibili al sostegno alle scuole non statali e, pertanto, ritiene corretto mantenere entrambe le autorizzazioni di spesa individuate nello schema in esame. Con riguardo al settore dell'autotrasporto, osserva come con lo stanziamento complessivo di 400 milioni di euro abbia la finalità di finanziare tutte le autorizzazioni di spesa specificatamente indicate nello schema, che non fa che riprodurre quanto indicato nell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria per il 2010. In ogni caso, per una più compiuta definizione dei singoli stanziamenti, ritiene che si possa prevedere una più puntuale

assegnazione delle risorse nei seguenti termini: alla riduzione dei tassi dei premi INAIL dovrebbero essere destinati 91 milioni di euro; contributi per investimenti e formazione professionale dovrebbero essere destinati 30 milioni di euro; contributi per protezione ambientale e sicurezza circolazione dovrebbero essere destinati 60 milioni di euro; credito d'imposta per tassa automobilistica dovrebbero essere destinati 44 milioni di euro; alla compensazione del contributo per il Servizio sanitario nazionale sui premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e alla deduzione delle spese non documentate dovrebbero, infine, essere destinati 175 milioni di euro.

Per quanto concerne le due diverse procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1 comma 250 della legge n. 191 del 2009, rileva come due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri potranno essere adottati all'esito dell'esame parlamentare del provvedimento in discussione, ed in particolare qualora il Governo non intenda conformarsi, quanto all'articolo 1, alle eventuali condizioni che dovessero essere poste dalle Commissioni competenti. In caso contrario, infatti, non sussistono, a suo avviso, motivi per distinguere in due diversi provvedimenti la ripartizione delle risorse di cui all'elenco 1 allegato alla predetta legge finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 2, in via preliminare rileva che la mancata indicazione, nell'ambito del comma 14 della procedura di ripartizione sulla base degli stanziamenti di bilancio dei ministeri interessati, è dovuta al fatto che lo stanziamento, seppure rivolto a finanziare più autorizzazioni di spesa, è comunque riconducibile alla competenza di un'unica amministrazione, il Ministero della giustizia. Osserva, poi, che il comma 16 fa riferimento a due autorizzazioni di spesa riconducibili alle competenze di due diverse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze per il CONI e la Presidenza del Consiglio dei ministri per ciò che riguarda il Comitato paralimpico italiano, e, pertanto, concorda con la Com-

missione circa la opportunità di individuare nello specifico gli stanziamenti da assegnare a ciascuna delle due predette finalità. Analogamente ritiene che si possa procedere per quanto concerne le misure a favore dei non vedenti di cui all'articolo 2 comma 2, ed i finanziamenti destinati alle vittime del terrorismo, agli esuli italiani e alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2, comma 11. In ordine all'osservazione secondo cui la procedura di assegnazione individuata dallo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sarebbe corretta nel presupposto che per alcune autorizzazioni di spesa nel 2010 non sussistono stanziamenti di bilancio, osserva, come l'intendimento del provvedimento sia quello di far riferimento allo stanziamento complessivo del bilancio del ministero interessato e non alla specifica autorizzazione di spesa da rifinanziare, ritenendo, pertanto corretta l'attuale formulazione dello schema. Con riguardo allo stanziamento di 800 mila euro per gli oneri recati dall'esonero del pagamento del contributo unificato, rileva come lo stesso sia stato inserito nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla luce della modifica contenuta nel decreto-legge n. 194 del 2009 il quale prevede una riduzione dello stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia, che appare determinabile solo all'esito della formalizzazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva, pertanto, che la disposizione contenuta nel decreto-legge in materia di proroga di termini è stata interpretata come volontà di aggiungere una nuova ragione di spesa nell'ambito della voce relativa alla funzionalità del sistema giudiziario. Ritiene, pertanto, corretto l'inserimento di tale autorizzazione di spesa nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame.

Infine, per quanto riguarda gli effetti ipotizzabili sui saldi di finanza pubblica degli interventi recati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che essi non si discostino da quelli originariamente valutati in occasione della

legge finanziaria, atteso che le modifiche intervenute nelle finalità non comportano apprezzabili variazioni sugli effetti già scontati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, sottolinea in via preliminare l'esigenza che il parere sullo schema in esame imponga al Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente alle condizioni riferite all'articolo 1, di procedere all'adozione di due distinti decreti, riferiti rispettivamente agli interventi di cui all'articolo 1 e a quelli di cui all'articolo 2. Ritiene, poi, assolutamente necessario che, al fine di preservare le prerogative del Parlamento, il decreto non rimetta a successivi atti l'individuazione puntuale delle quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa, ma precisi puntualmente le somme destinate a tali interventi. Nonostante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritiene comunque necessario sopprimere il comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, in quanto esso si riferisce ad una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera dell'articolo 1, comma 23-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 194 del 2009. Osserva, poi, che vi è la necessità di garantire che nell'ambito del provvedimento in esame sia assicurato il finanziamento dell'Ente italiano montagna, ancorché tale intervento sia previsto da una disposizione del decreto-legge n. 2 del 2010, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e, pertanto, non ancora entrata in vigore. Avverte, pertanto, che sulla base di tali considerazioni, ha formulato la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (atto n. 195);

considerata l'opportunità, alla luce delle differenti procedure di esame parlamentare previste all'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di pervenire all'adozione di due distinti schemi di decreto legislativo e, in particolare, di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 2 dello schema in esame, relative all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, e di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del suddetto schema, relative alle restanti voci del citato Elenco 1;

ritenuto che, per ciascuna voce di spesa recata dall'Elenco 1, debbano essere specificate le quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa poiché, in caso contrario, risulterebbe rimessa ad un'autonoma scelta del Governo la modifica di una determinazione assunta dal Parlamento;

rilevata l'opportunità di attenersi al criterio di proporzionalità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio o alle relative spese autorizzate nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 2, commi 2, 11, 14;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai redditi relativi all'anno 2008;

rilevato che l'utilizzo, disposto ai sensi del comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, nella misura di 800.000 euro per l'anno 2010, delle risorse iscritte nella voce relativa alla « Funzionalità del sistema della giustizia » di cui all'Elenco 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 23-*quinquiesdecies* del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, non dovrebbe essere previsto dallo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera del predetto articolo 1, comma 23-*quinquiesdecies*, al fine di assicurare la coper-

tura finanziaria degli oneri di cui al medesimo comma e, tali risorse, pertanto, non possono risultare oggetto di riparto ad opera del presente decreto;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 è stata accantonata e resa indisponibile per il CONI una somma pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2009 e che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010 non sono previsti stanziamenti destinati al Comitato italiano paralimpico negli anni 2011 e 2012;

tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato in prima lettura dalla Camera, prevede un finanziamento degli interventi in favore dell'Ente italiano per la montagna di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto;

nel presupposto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, venga approvato in via definitiva nel testo approvato dalla Camera

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente anche alle condizioni contenute nel presente parere relative all'articolo 1 dello schema di decreto, proceda all'adozione di due distinti decreti, uno riferito agli interventi di cui all'articolo 1 e uno riferito a quelli di cui all'articolo 2, da sottoporre alle rispettive procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009;

a) all'articolo 1:

al comma 2, sostituire le parole da: alla proroga fino alla fine del comma, con le seguenti: alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 6, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

al comma 7, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nella misura di 91 milioni di euro; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, nella misura di 30 milioni di euro; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura di 60 milioni di euro; articolo 83-*bis*, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 44 milioni di euro; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 175 milioni di euro;

b) all'articolo 2:

al comma 1, sostituire le parole 181 milioni, con le seguenti 180,2 milioni;

sostituire il comma 2, con il seguente: «2. È disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 5.000.000 di euro, nella misura di 841.840 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, di 1.349.813 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio

1996, n. 24, e di 2.808.347 per il loro rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284.»;

assicurare, nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi del comma 10, il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006;

al comma 11, sostituire le parole da: per le seguenti finalità fino alla fine del comma, con le seguenti tra le seguenti finalità: articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 1.305.784 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 1.469.007 euro per l'anno 2012; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, nella misura di 3.819.323 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 4.296.739 euro per l'anno 2012; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, nella misura di 2.546.216 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 2.864.492 euro per l'anno 2012; legge 31 gennaio 2004, n. 93, nella misura di 328.677 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 369.762 per l'anno 2012;

al comma 14, sostituire le parole da: regolamento di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, nella misura di 1.202.498 euro per l'anno 2010 e di 14.315.457 euro per l'anno 2011; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di 2.032.363 euro per l'anno 2010 e di 24.194.798 euro per l'anno 2011; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 629.659 euro per l'anno 2010, e di 7.495.933 euro per l'anno 2011; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura di 335.480 euro per l'anno 2010 e di 3.993.812 euro per l'anno 2011;

sopprimere il comma 15;

sostituire il comma 16 con il seguente: «16. È disposto l'utilizzo di 5

milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 199, n. 242; nonché di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004 ». »

Conseguentemente, si intende revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso in data 4 febbraio 2010 sull'atto Camera 2064.

Massimo VANNUCCI (PD), pur comprendendo l'urgenza di esprimere il parere sullo schema in esame, dovuta anche alla necessità di assicurare celermente l'attribuzione di risorse agli enti locali interessati dal terremoto del 6 aprile 2009, ritiene comunque opportuno un approfondimento dei contenuti del provvedimento in esame. In particolare, ricorda la genesi dell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010, sottolineando come esso inizialmente fosse configurato in termini estremamente generici e determinasse, pertanto, una sostanziale delega in bianco al Governo per l'individuazione degli interventi da finanziare e per la definizione degli importi da destinare ad ogni singolo intervento. Pur osservando che a seguito dell'esame parlamentare l'Elenco è stato profondamente trasformato e prevede ora il finanziamento di una serie di interventi individuati attraverso il riferimento a specifiche disposizioni di rango legislativo, rileva che permangono tuttavia ancora formulazioni troppo generiche, in quanto in più di un caso lo schema in esame prevede il rifinanziamento in modo indistinto di interventi riconducibili a diverse disposizioni legislative. Al riguardo, nel giudicare comunque apprezzabile lo sforzo compiuto dal presidente, ritiene comunque opportuno svolgere alcune considerazioni sull'utilizzo delle risorse destinate agli interventi contenuti nell'ultima voce dell'Elenco 1, la cui destinazione deve avvenire previo

conforme parere delle Commissioni parlamentari. Al riguardo, osserva come ben 80 milioni di euro su un totale di 354 milioni di euro nel triennio 2010-2012 siano destinati a trasferimenti al comune di Roma, sulla base di una disposizione inserita nell'Elenco 1 nel corso dell'esame del decreto-legge in materia di proroga di termini. Nel rilevare come non siano sufficientemente chiarite le finalità di tale ulteriore trasferimento di risorse al comune di Roma, osserva altresì come le risorse destinate alle diverse situazioni emergenziali considerate nell'ultima voce dell'Elenco 1 non consentano in molti casi di affrontare in modo efficace tali situazioni di emergenza.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'Esecutivo sia intenzionato a recepire la condizione formulata nella proposta di parere del presidente in ordine alla adozione di due distinti decreti riferiti, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 1 e a quelli di cui all'articolo 2 dello schema in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur sottolineando come l'adozione di un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa considerarsi corretta, fa presente che il Governo terrà nella dovuta considerazione le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza di un maggiore approfondimento dei contenuti del provvedimento evidenziata dal collega Vannucci, sospende momentaneamente la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 14.15.

La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 14.15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, avverte di aver formulato una nuova proposta di parere (*vedi allegato*), la quale, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dal collega Vannucci, precisa

che le risorse destinate al comune di Roma sono finalizzate all'attuazione della decisione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene necessario un chiarimento in ordine agli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica ascritti all'incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, evidenzia, infatti, che a tale intervento è ascritto un effetto in termini di saldo netto da finanziare di 400 milioni di euro e di soli 240 milioni di euro in termini di fabbisogno ed indebitamento netto e, pertanto, ritiene necessario che il Governo chiarisca se tale diverso effetto sui diversi saldi sia da addebitare all'indisponibilità in termini di cassa di una quota delle risorse attribuite. Per quanto attiene, invece, all'intervento in favore del comune di Roma, ribadisce l'opportunità di non procedere ad ulteriori trasferimenti straordinari in favore della Capitale fino al momento dell'approvazione dell'assestamento del bilancio di tale ente locale, giudicando assolutamente necessario acquisire in quella sede informazioni anche in ordine al credito che il comune di Roma vanterebbe nei confronti della Regione Lazio e che, da quanto si apprende dagli organi di stampa, ammonterebbe a circa 1,3 miliardi di euro.

Massimo VANNUCCI (PD) prende atto con soddisfazione delle modifiche apportate alla proposta di parere, che consentono di chiarire che il finanziamento al comune di Roma non avviene senza vincoli di destinazione, ma dovrà essere destinato all'attuazione di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nei confronti delle imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. Più in generale, ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione della proposta di parere elaborata dal presidente, che ha

inteso limitare la discrezionalità dell'Esecutivo nella destinazione delle risorse, prevedendo una più puntuale indicazione delle somme destinate ai diversi interventi. Ritiene, altresì, apprezzabile la previsione di una condizione volta a garantire il finanziamento dell'Ente italiano montagna, ancorché la disposizione che prevede tale finanziamento non sia ancora entrata in vigore. Osserva, tuttavia, che non appare condivisibile il metodo seguito per il finanziamento degli interventi di cui all'Elenco 1 della legge finanziaria 2010, ricordando le criticità emerse nel corso dell'esame di quel provvedimento presso la Camera dei deputati. Sul piano dei contenuti, pur ritenendo condivisibili molte delle finalità degli interventi dei quali si prevede il rifinanziamento, osserva che essi non esauriscono le emergenze del nostro Paese, rilevando altresì che in alcuni casi i finanziamenti previsti non sono assolutamente adeguati a far fronte in modo efficace alle misure da realizzare. Concorda, infine, con le osservazioni del collega Nannicini relative all'opportunità di acquisire ulteriori chiarimenti in ordine al differente impatto sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, dello schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dagli onorevoli Nannicini e Vannucci, fa presente che correttamente lo schema in esame prevede l'incremento di 400 milioni di euro nell'anno 2010 della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università e che il diverso impatto di tale incremento della dotazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto deve attribuirsi esclusivamente alla diversa valutazione di determinate spese ai fini di tali saldi di finanza pubblica. Con riferimento, invece, ai trasferimenti a favore del comune di Roma, manifesta la disponibilità del Governo a fornire quanto prima un quadro aggiornato della situazione.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea che l'incremento della dotazione finanzia-

ria del fondo per il finanziamento ordinario delle università è l'unico intervento, tra quelli contenuti nell'Elenco 1, al quale l'allegato 7 alla legge finanziaria 2010 attribuisce effetti diversi sui saldi di finanza pubblica, chiedendo, pertanto, se tale diversa imputazione sia da attribuirsi ad una scelta politica o a ragioni di carattere tecnico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come, in ogni caso, i dati in ordine ai differenti effetti sui saldi di finanza pubblica dell'intervento relativo al fondo per il finanziamento ordinario delle università siano stati elaborati in occasione dell'esame della legge finanziaria per il 2010 e che lo schema di decreto in esame si limita a recepire la destinazione di 400 milioni di euro nel 2010 a tale intervento, in conformità quanto previsto nell'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010. Osserva, inoltre, che il minore impatto del finanziamento delle università in termini di fabbisogno ed indebitamento netto appare da attribuirsi alla circostanza che gran parte delle risorse del fondo per il finanziamento ordinario delle università è destinata a spese di personale e che, pertanto, all'importo da computare ai fini del saldo netto da finanziare devono sottrarsi le somme relative a ritenute fiscali e previdenziali.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nell'apprezzare la nuova formulazione della proposta di parere, si sofferma sulla osservazione relativa al reintegro dei contributi in favore dell'edilizia privata nel Belice, di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006, sottolineando come il finanziamento previsto dallo schema in esame non consenta di reintegrare completamente le risorse tagliate dal decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, sottolinea come la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 nascesse da un'intesa tra lo Stato, la regione e gli enti territoriali interessati ed intendesse assicurare una chiusura definitiva dell'emergenza nel Belice, evidenziando, pertanto, che la riduzione dei

finanziamenti disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008, mette a rischio la prosecuzione della ricostruzione in quell'area. Evidenzia, pertanto, l'assoluta necessità di ulteriori provvedimenti legislativi che restaurino i contributi previsti ai sensi della legge finanziaria per il 2007, in linea peraltro con quanto indicato in numerosi atti di indirizzo accolti dal Governo in questa legislatura.

Massimo BITONCI (LNP) esprime il proprio disappunto per la previsione di un ulteriore finanziamento in favore del comune di Roma, osservando come, pur comprendendo la difficile situazione finanziaria in cui versa tale ente locale, specialmente a causa, vi sia l'assoluta necessità di destinare adeguate risorse anche ad altri enti territoriali, la cui situazione economica e finanziaria è resa particolarmente difficile dalla crisi in atto.

Massimo VANNUCCI (PD), pur apprezzando il ripensamento del collega Bitonci, rileva come questi avrebbe potuto farsi portatore delle istanze degli enti locali in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, sul quale è stato relatore per la V Commissione. Con riferimento alle considerazioni del collega Marinello, osserva che l'esigenza di ripristinare le risorse oggetto dei tagli realizzati dal decreto-legge n. 112 del 2008 non si pone solo con riferimento agli interventi nel Belice, ma anche numerosi altri accantonamenti, alcuni dei quali, come quelli relativi all'università e alla giustizia, sono oggetto di un parziale rifinanziamento solo nell'ambito del provvedimento in esame. In ogni caso, ritiene che sia eccessivo destinare 80 milioni di euro al comune di Roma, a fronte dei limitati interventi in favore di situazioni assai più gravi, come quelle dei comuni interessati dal terremoto del 2009. Nel segnalare, poi, il proprio dissenso in ordine alla procedura prefigurata dall'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, preannuncia, a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere come da ultimo riformulata.

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il convinto voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere da ultimo riformulata dal presidente. Motiva tale voto contrario, evidenziando critiche tanto al metodo di elaborazione dello schema, che è stato adottato sulla base di una procedura, prefigurata dalla legge finanziaria 2010, che giudica assolutamente insoddisfacente, quanto al contenuto dello schema stesso, con particolare riferimento alla previsione di un nuovo trasferimento di risorse al comune di Roma.

Rolando NANNICINI (PD), pur apprezzando i chiarimenti forniti dal presidente, osserva che un calcolo analogo a quello effettuato con riferimento al fondo per il finanziamento ordinario delle università si sarebbe, a suo avviso, reso necessario anche con riferimento agli interventi in materia di fornitura gratuita dei libri di testo e di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Nel segnalare, poi, l'esigenza di acquisire dettagliate informazioni sull'andamento del piano di rientro dai debiti pregressi del comune di Roma, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, sottolinea tuttavia come il procedimento individuato dall'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010, rappresenti sostanzialmente un esproprio delle funzioni attribuite nel nostro ordinamento al Parlamento.

Remigio CERONI (PdL), pur dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, dichiara di non condividere la scelta di destinare 80 milioni di euro al comune di Roma, che si è contraddistinto in passato per una discutibile gestione delle proprie risorse di bilancio.

Simonetta RUBINATO (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di

parere, dichiarando, in primo luogo, di condividere le considerazioni del collega Nannicini in ordine all'inopportunità di deliberare nuovi trasferimenti di risorse in favore del comune di Roma prima di conoscere in modo trasparente le condizioni finanziarie della gestione commissariale. In questo quadro, ricorda il dibattito che si è svolto in questi giorni sul decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, evidenziando come in quella sede avesse già sottolineato l'inqiuità delle disposizioni relative alla gestione commissariale del comune di Roma, che rischiano, a suo avviso, di aprire una enorme falla nei conti pubblici. Osserva, altresì, come anche gli interventi volti al sostegno delle scuole non statali previsti dallo schema appaiono largamente insufficienti, in quanto non è previsto lo stanziamento di risorse per gli anni 2011 e 2012, sottolineando come tale mancato finanziamento determini una grave incertezza per gli istituti scolastici non statali, che vedono messa a rischio la loro stessa esistenza.

Lino DUILIO (PD) annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal presidente, osservando come lo schema in esame rappresenti il punto di arrivo di una serie di decisioni, che giudica sbagliate, assunte a partire dalla legge finanziaria per il 2010. Con specifico riferimento ai contenuti dello schema, rileva l'assoluta necessità di evitare in futuro di procedere a continui interventi correttivi nelle medesime materie, sottolineando in particolare l'esigenza di chiarire una volta per tutte la questione dei trasferimenti al comune di Roma e della chiusura della gestione commissariale relativa all'indebitamento di tale ente locale. Al riguardo, richiamando considerazioni già svolte in occasione dell'esame del decreto-legge n. 2 del 2010, osserva come sempre più spesso il Governo si dimostri forte con i deboli, non dando ascolto alle numerose richieste degli enti locali che affrontano gravi difficoltà in sede di applicazione del patto di stabilità interno, e debole con i forti, individuando specifici interventi in favore

di specifici enti locali, come il comune di Brescia ed il comune di Roma. Nel sottolineare come tale modo di procedere costringa la Commissione ad affrontare a lungo questioni che interessano solo specifiche realtà territoriali, rileva altresì che la decisione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato in favore delle imprese di servizi pubblici partecipate da pubbliche amministrazioni non trova ap-

plicazione solo con riferimento a società detenute dal comune di Roma, ma anche a società partecipate da altri enti territoriali, per i quali, tuttavia, non è previsto alcun trasferimento.

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Atto n. 195).

PARERE APPROVATO

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (atto n. 195);

considerata l'opportunità, alla luce delle differenti procedure di esame parlamentare previste all'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di pervenire all'adozione di due distinti schemi di decreto legislativo e, in particolare, di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 2 dello schema in esame, relative all'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009, e di un decreto per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 1 del suddetto schema, relative alle restanti voci del citato Elenco 1;

ritenuto che, per ciascuna voce di spesa recata dall'Elenco 1, debbano essere specificate le quote degli stanziamenti destinati a ciascun intervento di spesa poiché, in caso contrario, risulterebbe rimessa ad un'autonoma scelta del Governo la modifica di una determinazione assunta dal Parlamento;

rilevata l'opportunità di attenersi al criterio di proporzionalità rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio o alle

relative spese autorizzate nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7 e all'articolo 2, commi 2, 11, 14;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, sono destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche riferita ai redditi relativi all'anno 2008;

considerato che l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto prevede il rifinanziamento anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2008;

considerato che il comma 13 dell'articolo 2 dello schema di decreto, in conformità all'articolo 1, comma 23-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che ha previsto tale intervento, richiama una disposizione di legge relativa alla concessione di un contributo al comune di Roma senza vincolo di destinazione;

ritenuto tuttavia che, come si evince dallo stesso comma 13 dell'articolo 2, tale contributo debba essere finalizzato dal comune di Roma all'attuazione della decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002 relativa agli aiuti di Stato in materia di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;

rilevato che l'utilizzo, disposto ai sensi del comma 15 dell'articolo 2 dello schema di decreto, nella misura di 800.000 euro per l'anno 2010, delle risorse iscritte nella voce relativa alla « Funzionalità del sistema della giustizia » di cui all'Elenco 1, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 23-*quinqüesdecies* del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, non dovrebbe essere previsto dallo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di una parziale riduzione delle risorse di cui al citato Elenco 1, già intervenuta ad opera del predetto articolo 1, comma 23-*quinqüesdecies*, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri di cui al medesimo comma e, tali risorse, pertanto, non possono risultare oggetto di riparto ad opera del presente decreto;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 482 e 483, della legge n. 296 del 2006 è stata accantonata e resa indisponibile per il CONI una somma pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2009 e che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2010 non sono previsti stanziamenti destinati al Comitato italiano paralimpico negli anni 2011 e 2012;

tenuto conto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato in prima lettura dalla Camera, prevede un finanziamento degli interventi in favore dell'Ente italiano per la montagna di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto;

nel presupposto che l'articolo 4, comma 5, dell'atto Camera 3146-A, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, venga approvato in via definitiva nel testo approvato dalla Camera

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il Governo, qualora non intenda conformarsi integralmente anche alle condizioni contenute nel presente parere relative all'articolo 1 dello schema di decreto, proceda all'adozione di due distinti decreti, uno riferito agli interventi di cui all'articolo 1 e uno riferito a quelli di cui all'articolo 2, da sottoporre alle rispettive procedure di esame parlamentare previste dall'articolo 1, comma 250, della legge n. 191 del 2009;

b) all'articolo 1:

al comma 2, sostituire le parole da: alla proroga fino alla fine del comma, con le seguenti: alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 6, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

al comma 7, sostituire le parole da: delle autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti degli interventi di cui alle seguenti disposizioni: articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nella misura di 91 milioni di euro; articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, nella misura di 30 milioni di euro; articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura di 60 milioni di euro; articolo 83-*bis*, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 44 milioni di euro; articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella misura di 175 milioni di euro;

b) all'articolo 2:

al comma 1, sostituire le parole: 181 milioni, con le seguenti: 180,2 milioni;

sostituire il comma 2 con il seguente: 2. È disposto l'utilizzo, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 5.000.000 di euro, nella misura di 841.840 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, di 1.349.813 euro per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di 2.808.347 per il loro rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284.;

assicurare, nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi del comma 10, il rifinanziamento, nella misura di 1 milione di euro, degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge n. 296 del 2006;

al comma 11, sostituire le parole da: per le seguenti finalità fino alla fine del comma, con le seguenti: tra le seguenti finalità: articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, nella misura di 1.305.784 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 1.469.007 euro per l'anno 2012; articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, nella misura di 3.819.323 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 4.296.739 euro per l'anno 2012; articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92, nella misura di 2.546.216 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 2.864.492 euro per l'anno 2012; legge 31 gennaio 2004, n. 93, nella misura di 328.677 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 369.762 per l'anno 2012;

al comma 13, sostituire le parole: per i relativi adempimenti comunitari con le seguenti: per l'attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi;

al comma 14, sostituire le parole da: regolamento di cui fino alla fine del

comma, con le seguenti: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, nella misura di 1.202.498 euro per l'anno 2010 e di 14.315.457 euro per l'anno 2011; testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura di 2.032.363 euro per l'anno 2010 e di 24.194.798 euro per l'anno 2011; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 629.659 euro per l'anno 2010, e di 7.495.933 euro per l'anno 2011; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura di 335.480 euro per l'anno 2010 e di 3.993.812 euro per l'anno 2011;

sopprimere il comma 15;

sostituire il comma 16 con il seguente: 16. È disposto l'utilizzo di 5 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro per l'anno 2011 per le finalità di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; nonché di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012 per le finalità di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2004;

e con la seguente osservazione:

si ritiene opportuno che il Governo promuova l'adozione di un ulteriore provvedimento legislativo volto ad incrementare ulteriormente i contributi in favore dell'edilizia privata nel Belice di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito una riduzione pari a 11,4 milioni di euro ad opera del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

Conseguentemente, si intende revocato, limitatamente alla copertura finanziaria relativa agli anni 2010 e 2011, il parere espresso in data 4 febbraio 2010 sull'atto Camera 2064.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 107 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 109 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 111 |
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) . | 112 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 114 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del professor Alessandro Rosina e del dottor Paolo Balduzzi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia | 113 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e

Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia.

C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3226, approvato dal Senato, re-

cante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è principalmente volto, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, ad eliminare un'anomalia riguardante la disciplina tributaria del personale dipendente delle ferrovie dei due Paesi in servizio presso le stazioni di Modane e di Ventimiglia, al quale è stato finora applicato di un trattamento differenziato tra Italia e Francia.

In sostanza, mentre i cittadini francesi che prestano lavoro in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e che risiedono in Francia sono tassati, in applicazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione, in Italia, a condizione che i redditi da loro percepiti siano esenti da imposizione diretta in Francia, i cittadini italiani, per il lavoro svolto nella stazione di Modane, beneficiano dell'esenzione totale da imposizione in Francia, e sono soggetti ad imposizione in Italia per i medesimi redditi secondo le regole dettate per la tassazione dei redditi transfrontalieri (esenzione del reddito fino 8.000 euro).

Alla luce delle modifiche recate dal Protocollo, i redditi dei cittadini francesi derivanti dall'attività svolta nella stazione italiana di Ventimiglia saranno tassati solo nel loro Paese, anche qualora essi risiedano fiscalmente in Italia, mentre i redditi dei cittadini italiani derivanti dall'attività svolta nella stazione francese di Modane saranno tassati solo in Italia, anche qualora essi risiedano dal punto di vista fiscale in Francia.

Tali previsioni non opereranno qualora i lavoratori stranieri stabilissero nell'altro Stato la propria residenza: in tale ipotesi i lavoratori italiani e francesi sarebbero tassati anche nello Stato della fonte dei

redditi, ai sensi dei commi terzo e quarto del nuovo articolo 12-bis della Convenzione del 1951, nonché ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, firmata il 5 ottobre 1989.

In dettaglio, l'articolo 1 del Protocollo sopprime il primo comma dell'articolo 12 della Convenzione italo-francese del 29 gennaio 1951, il quale prevede che i cittadini italiani addetti al servizio della stazione ferroviaria di Modane sono esentati, in Francia, da ogni imposta statale o locale, nel limite dei redditi o degli altri elementi imponibili relativi all'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 2 introduce nella Convenzione l'articolo 12-bis, il quale, al comma 1, prevede l'esclusiva l'imponibilità in Francia di salari, stipendi e altre remunerazioni versate dalle ferrovie francesi (*Société nationale des chemins de fer*) a componenti del proprio personale impiegati nella stazione italiana di Ventimiglia e fiscalmente residenti in Italia.

Il comma 2 prevede invece l'esclusiva imponibilità in Italia di salari, stipendi e altre remunerazioni che le ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) versano a componenti del proprio personale in servizio presso la stazione di Modane e fiscalmente residenti in Francia.

Il comma 3 stabilisce tuttavia l'imponibilità in Italia, in deroga al comma 1, di quanto versato dalle ferrovie francesi, se il beneficiario risiede anagraficamente in Italia. In tal caso l'imposta francese non è deducibile dal reddito imponibile in Italia, ma il beneficiario del reddito ha diritto ad un credito d'imposta sull'imposta italiana, pari all'ammontare dell'imposta corrispondente a tali redditi.

Analogamente, il comma 4, in deroga al comma 2, prevede che quanto corrisposto dalle ferrovie italiane sia imponibile anche in Francia, se il beneficiario ivi risiede anagraficamente. Anche in tal caso l'imposta italiana non è deducibile dal reddito imponibile in Francia, ma il beneficiario del reddito ha diritto ad un credito d'im-

posta sull'imposta francese, pari all'ammontare dell'imposta corrispondente a tali redditi.

Il comma 5 fa salva, per quanto non disposto dal Protocollo, l'applicabilità della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni firmata il 5 ottobre 1989 ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni versate ai propri dipendenti dai due enti ferroviari.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo e l'inizio della sua effettiva applicabilità, nonché inoltre la durata del Protocollo, che è pari a quella della Convenzione del 1951.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 3227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3227, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è volto a modificare alcune disposizioni del predetto Accordo tra Italia e Malta, stipulata nel 1981, sostanzialmente al fine di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati per realizzare una più efficace lotta all'evasione fiscale, in particolare consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati in materia anche dall'OCSE.

L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1981, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo, al fine di includervi, tra le imposte italiane, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 dell'Accordo il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, in considerazione della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari italiani.

L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 22 dell'Accordo, in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.

In particolare, la nuova formulazione del paragrafo 2 prevede che i soggetti residenti fiscalmente in Italia possano, salvo che non lo escludano altre disposizioni dell'Accordo, calcolare le proprie imposte sul reddito includendo nella relativa base imponibile gli elementi di reddito imponibili a Malta. In questo caso saranno detratte dalle imposte pagate in Italia le imposte sui redditi pagate a Malta corrispondenti alla parte del reddito estero che concorre al reddito complessivo; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.

La disposizione specifica che nessuna detrazione sarà possibile qualora l'elemento di reddito sia tassato in Italia mediante imposizione sostitutiva o con ritenuta a titolo di imposta.

Tali modifiche all'articolo 22 mirano a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio maltese, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso di Malta nell'Unione europea.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il risultato di questi interventi porterà, tra l'altro, all'inclusione di Malta in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (*white list*) che si prevede di prossima emanazione.

In tale contesto segnala come il Governo maltese abbia recentemente riformato il proprio sistema fiscale, nella prospettiva di incentivare l'afflusso di capitale straniero. Tali interventi sono diretti in particolare a promuovere lo sviluppo dei settori dei servizi finanziari e delle nuove tecnologie, nonché a dare certezza e chiarezza alla materia della tassazione delle società grazie ad una regolamentazione uniforme, concludendo una serie di accordi bilaterali come quello in esame (ad oggi sono 45 i trattati firmati dal Governo maltese contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio). A tal fine, nel 2007 è stata adottata una riforma fiscale allo scopo di abolire le *International Trading Companies* e le *International Holding Companies* e di introdurre un sistema generale di tassazione che non discrimini fra azionisti residenti e non residenti.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 25 dell'Accordo, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale.

In particolare si prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare le disposizioni dell'Accordo, ovvero per l'amministrazione o l'applicazione delle norme tributarie, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

In tale contesto il paragrafo 4 specifica che l'obbligo di dar corso alla richiesta di informazioni sussiste a prescindere dal

fatto che tali informazioni siano o meno rilevanti ai fini fiscali interni dello Stato destinatario della richiesta.

Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni trasmesse sono tenute segrete e comunicate solo alle persone o autorità competenti all'accertamento o alla riscossione delle imposte, alle procedure o procedimenti relativi, o a decidere i ricorsi in materia, che potranno utilizzare le predette informazioni esclusivamente per tali fini.

Il paragrafo 3 precisa che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti di adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, ovvero fornire informazioni che violino il segreto commerciale, industriale o professionale, o che possano pregiudicare l'ordine pubblico.

Inoltre si stabilisce, al paragrafo 5, che ciascuno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni all'altro in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo V disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, nonché la sua durata, che è analoga a quella prevista per l'Accordo del 1981.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

C. 3228 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3228, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è volto a modificare alcune disposizioni della predetta Convenzione tra Italia e Cipro, stipulata nel 1974, sostanzialmente al fine di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Stati per realizzare una più efficace lotta all'evasione fiscale, in particolare consentendo di superare l'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati in materia anche dall'OCSE.

L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione del 1974, aggiornando l'elenco delle imposte considerate ai fini dell'Accordo medesimo, al fine di includervi, tra le imposte italiane, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo II integra le definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, in considerazione della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari italiani.

L'articolo III sostituisce l'articolo 23 della Convenzione, in ordine ai metodi per l'eliminazione della doppia imposizione.

In particolare, il paragrafo 2 del nuovo articolo 23 prevede che i soggetti residenti fiscalmente in Italia possano, salvo che non lo escludano altre disposizioni dell'Accordo, calcolare le proprie imposte sul reddito includendo nella relativa base imponibile gli elementi di reddito imponibili a Cipro. In questo caso saranno detratte dalle imposte pagate in Italia le imposte sui redditi pagate a Cipro corrispondenti alla parte del reddito estero che concorre al reddito complessivo; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di

imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo.

La disposizione specifica che nessuna detrazione sarà possibile qualora l'elemento di reddito sia tassato in Italia mediante imposizione sostitutiva o con ritenuta a titolo di imposta.

Il paragrafo 3 stabilisce invece, per quanto riguarda Cipro, che le imposte pagate in Italia saranno imputate a credito sull'imposta cipriota dovuta sugli elementi di reddito provenienti dall'Italia; tale detrazione non potrà comunque superare la quota di imposta cipriota attribuibile ai predetti elementi di reddito.

La nuova formulazione dell'articolo 23 mira a disincentivare la costituzione di nuove attività in territorio cipriota, a favore della quale in precedenza veniva riconosciuto il credito d'imposta anche per imposte non effettivamente pagate, tenendo conto dell'ormai avvenuto ingresso di Cipro nell'Unione europea.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, il risultato di questi interventi porterà, tra l'altro, all'inclusione di Cipro in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (*white list*) che si prevede di prossima emanazione.

In tale contesto segnala come il Governo cipriota, nell'ultima legge di bilancio, si sia, tra l'altro, impegnato a mantenere un livello di tassazione favorevole, a non introdurre nuove imposte e ad estendere la rete di accordi per contro la doppia imposizione.

L'articolo IV sostituisce l'articolo 26 della Convenzione, rafforzando gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale.

In particolare si prevede, al paragrafo 1, che le autorità competenti dei due Stati contraenti si scambiano le informazioni pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione, ovvero per l'amministrazione o l'applicazione delle norme tributarie, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

In tale contesto il paragrafo 4 specifica che l'obbligo di dar corso alla richiesta di

informazioni sussiste a prescindere dal fatto che tali informazioni siano o meno rilevanti ai fini fiscali interni dello Stato destinatario della richiesta.

Il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni trasmesse sono tenute segrete e comunicate solo alle persone o autorità competenti all'accertamento o alla riscossione delle imposte, alle procedure o procedimenti relativi, o a decidere i ricorsi in materia, che potranno utilizzare le predette informazioni esclusivamente per tali fini.

Il paragrafo 3 precisa che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti di adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, ovvero fornire informazioni che violino il segreto commerciale, industriale o professionale, o che possano pregiudicare l'ordine pubblico.

Inoltre si stabilisce, al paragrafo 5, che ciascuno Stato contraente non può rifiutarsi di fornire informazioni all'altro in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo V disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, nonché la sua durata, che è analoga a quella prevista per la Convenzione del 1974.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente seduta di esame del provvedimento, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo nel corso della seduta precedente, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato*), ribadendo come la proposta di parere risponda all'esigenza di eliminare tutte le incongruenze che il testo presenta sotto il profilo fiscale, al fine di rendere più semplice e spedito il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel rilevare come, sulla base delle disposizioni recate dal testo unificato in esame, debba ritenersi che nella nozione di spettacolo dal vivo siano incluse anche le attività circensi, nonché quelle con finalità ricreative svolte nei parchi e presso i villaggi turistici, chiede al relatore di chiarire che la condizione formulata nella lettera *i*) della proposta di parere è volta ad evitare un'iniqua assimilazione alle piccole e medie imprese di tutti i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, alcuni dei quali dispongono, peraltro, di risorse ragguardevoli.

Cosimo VENTUCCI (Pdl), *relatore*, osserva come il deputato Fogliardi abbia correttamente individuato la finalità perseguita dalla menzionata lettera *i*) della proposta di parere, nella quale è chiaramente sottolineato, tra l'altro, come l'automatica assimilazione delle piccole e medie imprese agli organismi dello spettacolo dal vivo sarebbe passibile di censura comunitaria quale aiuto di Stato.

Franco CECCUZZI (PD), esprimendo apprezzamento per il contenuto complessivo del provvedimento, il quale rappresenta il primo intervento legislativo di tipo organico sul settore dello spettacolo dal vivo che si registra dall'Unità d'Italia, ad oltre venti anni dall'istituzione del Fondo

unico per lo spettacolo, ritiene che la riformulazione della proposta parere, nel quale il relatore ha inserito i rilievi del Governo formalizzati nel corso della precedente seduta, risulti peggiorativa rispetto alla precedente versione della proposta di parere. Giudica, infatti che alcune delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo siano eccessivamente critiche, nonché fuorvianti, in particolare laddove si sostiene che talune agevolazioni di natura fiscale recate dal provvedimento sarebbero indeterminate e per tale ragione in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione.

A titolo di esempio, rileva come la riformulazione del comma 8 dell'articolo 15, richiesta dalla condizione di cui alla lettera v), riduca eccessivamente la misura della detraibilità degli oneri sostenuti per le spese per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi, depotenziando eccessivamente l'efficacia della misura di sostegno.

Nel sottolineare, quindi, l'opportunità di rendere meno cogente la formulazione del parere, chiede chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata dal Governo circa gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'intervento legislativo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, sottolinea ancora una volta come la proposta di parere, anche nel testo riformulato alla luce delle perplessità manifestate dal Governo, sia volto non ad ostacolare l'*iter* del provvedimento ma, al contrario, a consentirne una celere approvazione anche da parte dell'Assemblea.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nell'osservare come la quantificazione de-

gli oneri derivanti dall'applicazione della legge per gli anni 2001, 2012 e 2013 sia correlata a misure di cui è prevista la graduale attuazione nel periodo considerato, rileva come eventuali rilievi ed osservazioni attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere adeguatamente esaminati dalla Commissione Bilancio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come le numerose condizioni contenute nel parere siano esclusivamente dirette a consentire la corretta formulazione delle norme di natura tributaria recate dal provvedimento, ferme restando, ovviamente, le valutazioni di competenza della Commissione Bilancio per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla copertura finanziaria.

Rileva, altresì, come il provvedimento potrà costituire oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi alla luce delle modifiche che potranno essere apportate allo stesso in sede referente.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 marzo 2010.

Audizione del professor Alessandro Rosina e del dottor Paolo Balduzzi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.55.

ALLEGATO

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Testo unificato C. 136 e abbinate).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci ed abbinate, legge quadro per lo spettacolo dal vivo,

condivisa l'esigenza di definire una normativa quadro sullo spettacolo dal vivo, al fine di coordinare le competenze spettanti in materia allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, e di stabilire i principi fondamentali cui dovrà attenersi l'azione pubblica in tale settore;

evidenziato come il provvedimento rechi un ampio ventaglio di misure agevolative di carattere tributario, alcune delle quali devono essere formulate in termini più chiari, anche al fine di integrarle nel contesto più complessivo dell'ordinamento fiscale e di assicurarne la compatibilità con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, l'incentivazione, « anche con agevolazioni tributarie », delle fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale risulta del tutto generica ed indeterminata, eventualmente prevedendo che, per le imprese operanti nel

settore dello spettacolo dal vivo, le agevolazioni per le aggregazioni tra imprese di cui all'articolo 4 del decreto – legge n. 5 del 2009 si applicano anche alle operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate in data successiva al 2009;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che i criteri, le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno alla riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo previsti dal comma 1 del medesimo articolo 8, sono determinati con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, provveda la Commissione di merito a riformulare la previsione, introducendo nell'articolo 15 una disposizione, la quale preveda che i criteri ed i requisiti per l'accesso alle agevolazioni di natura tributaria previste dal provvedimento siano definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

c) sempre con riferimento all'articolo 8, provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 5, il quale, nel limitarsi sostanzialmente a rinviare alle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 15, non sembra avere un autonomo contenuto normativo;

d) provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 11, atteso che le modalità per finanziare l'incremento del 50 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, individuate, tra l'altro, utilizzando il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, nonché il gettito dell'addizionale del 25 per cento sull'imposta sul reddito applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (cosiddetta « porno - tax »), non sembrano concretamente praticabili, oltre a sovrapporsi in parte con le modalità di finanziamento del Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dall'articolo 13 del provvedimento;

e) con riferimento al comma 5 dell'articolo 12, il quale prevede che le risorse del Fondo speciale per la concessione di contributi per gli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo 12 presso l'Istituto per il Credito sportivo, possono essere investite temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in considerazione della sostanziale esiguità delle risorse stesse, dei potenziali rischi che alcuni di tali investimenti finanziari potrebbero determinare e della loro incongruità con le finalità istituzionali del Fondo medesimo, sopprimendo conseguentemente anche il comma 6 del medesimo articolo 12;

f) con riferimento al comma 2 dell'articolo 13, il quale definisce la dotazione ed individua le fonti di finanziamento del

Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo istituito dal medesimo articolo, provveda la Commissione di merito a:

stabilire che la dotazione del Fondo è stabilita entro una misura massima da definirsi in considerazione della potenziale variabilità delle risorse ad esso destinate;

modificare la lettera *b)*, nel senso di prevedere che al Fondo affluisca l'intero gettito dell'addizionale applicabile alla quota del reddito complessivo netto corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico; — sopprimere la lettera *c)*, la quale prevede che ad esso sia destinato il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte;

sopprimere la lettera *d)*, la quale prevede che ad esso affluisca il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato;

individuare ulteriori forme di finanziamento del Fondo;

g) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, il quale definisce la dotazione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti istituito dal comma 1 del medesimo articolo 14, provveda la Commissione di merito a stabilire che la dotazione del Fondo è fissata entro una misura massima da definirsi;

h) sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, il quale prevede che affluiscono al predetto Fondo anche risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, anche in considerazione della sostanziale aleatorietà di tali risorse, che sono del resto già preordinate ad altre finalità;

i) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15, il quale assimila, ai fini della

fruizione delle relative agevolazioni nazionali e comunitarie, gli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, in quanto non è possibile assimilare *ex lege* gli organismi dello spettacolo dal vivo alle piccole e medie imprese, atteso che queste ultime sono identificate e individuate, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sulla base di precisi e specifici presupposti e condizioni quantitative, ed una previsione in tal senso sarebbe passibile di censura comunitaria quale aiuto di Stato;

l) con riferimento alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione, ovvero reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, la quale risulta formulata in termini non perspicui, eventualmente integrando, invece, il medesimo articolo 15, nel senso di riconoscere alle imprese operanti nel settore dello spettacolo un credito di imposta, entro un tetto massimo di spesa, per gli investimenti per attività di formazione, ovvero per il recupero, il ripristino o l'ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;

m) con riferimento alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede il riconoscimento di crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore, provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione, la quale risulta generica, specificando che i crediti d'imposta spettano alle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, indicando un tetto massimo di spesa e prevedendo che le modalità ed i requisiti per la fruizione dei predetti crediti d'imposta, nonché le tipologie degli investimenti agevolabili, siano definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

n) con riferimento alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede una « deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro », provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, atteso che l'articolo 15, comma 1, lettera *i)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986 già prevede la detraibilità del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

o) con riferimento alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 15, la quale prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolata ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, che risulta indeterminata sia per quanto riguarda l'aliquota applicabile sia per quanto attiene ai beni o servizi cui si applicherebbe l'aliquota ridotta, e che rischia, inoltre, di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di IVA, e di determinare conseguentemente l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia;

p) con riferimento alla lettera *e)* del comma 2, dell'articolo 15, la quale prevede « la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani », provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, eventualmente integrando, in-

vece, il contenuto dell'attuale lettera *b*) del medesimo comma 2, nel senso di prevedere il riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese discografiche relative alla produzione, promozione e commercializzazione delle opere prime musicali realizzate da artisti italiani, indicando un tetto massimo di spesa e stabilendo che le modalità ed i requisiti per la fruizione del predetto credito d'imposta, nonché le tipologie delle spese agevolabili, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

q) con riferimento al comma 3 dell'articolo 15, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, la quale risulta formulata in termini poco chiari, nel senso di riconoscere la deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese documentate sostenute dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo in forma non continuativa o professionale, per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché delle spese, sostenute dai medesimi soggetti, relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o di lavoro in associazione, nei limiti di un tetto massimo;

r) con riferimento al primo periodo del comma 4 dell'articolo 15, il quale esclude, per le imprese teatrali, l'applicazione delle ritenute effettuate dagli enti locali e da enti pubblici e privati sui compensi e redditi da essi corrisposti, provveda la Commissione a sopprimere la disposizione, in quanto analoga disciplina in materia di « credito cinematografico » e di « credito teatrale » è dettata, nell'ambito delle disposizioni fiscali di favore per il settore del credito, dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

s) con riferimento al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15, il quale

prevede che alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie, si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, provveda la Commissione di merito a sopprimere le parole: « a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico », che non sembrano connettersi con la parte precedente del periodo, eventualmente introducendo, invece, nel corpo dell'articolo 15 un'autonoma disposizione volta ad estendere anche al settore della produzione di video gli incentivi fiscali per il settore cinematografico di cui all'articolo 1, commi da 325 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) con riferimento al comma 5 dell'articolo 15, il quale estende alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate « dal Fondo » il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, la quale sembra sovrapporsi con altre agevolazioni recate dal medesimo articolo 15;

u) con riferimento al comma 7 dell'articolo 15, il quale stabilisce che ai soggetti dello spettacolo dal vivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 relative alla società sportive dilettantistiche, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di prevedere che tali disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;

v) con riferimento al comma 8 dell'articolo 15, il quale prevede, a partire dall'anno 2011, la detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente che concorrono a formare il reddito complessivo per la frequenza a corsi di istruzione

nello spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione come novella all'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, la quale prevede la detraibilità, per un importo non superiore a 210 euro, delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, precisando che tale ulteriore detraibilità spetta per le spese di iscrizione e frequenza a corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo, le cui tipologie siano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, organizzati o tenuti da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi;

z) con riferimento al complesso delle agevolazioni tributarie recate dall'articolo 15, provveda la Commissione di merito a stabilire che la loro efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione alla Commissione europea, nonché a prevedere che le disposizioni applicative delle predette agevolazioni sono dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

aa) con riferimento alla lettera *h*) del comma 6 dell'articolo 22, la quale prevede che il Consiglio dello spettacolo dal vivo istituito dal comma 1 del medesimo articolo esprime parere vincolanti sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione,

risultando improprio prevedere il coinvolgimento del Consiglio nelle decisioni relative all'accesso al credito di singoli soggetti;

bb) con riferimento alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 27, la quale contempla agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione agevolativa, la quale risulta sostanzialmente indeterminata;

cc) con riferimento al comma 4 dell'articolo 27, il quale prevede che alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, provveda la Commissione di merito a riformulare la disposizione, nel senso di lasciare ai singoli comuni, nell'esercizio della loro autonomia tributaria, la decisione in merito all'esenzione da tale tassa, la quale spetta ai comuni stessi, e prevedendo inoltre che la medesima esenzione, i cui oneri dovranno essere integralmente a carico dei predetti comuni, possa essere riconosciuta anche in favore dei circhi che non prevedano la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali;

dd) con riferimento all'articolo 28, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura di natura non temporanea, atteso che molti degli oneri determinati dal provvedimento, segnatamente quelli legati alle norme di carattere tributario, hanno carattere permanente.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-01722 Ghizzoni: Misure per porre rimedio ai danni provocati dal terremoto in Abruzzo al patrimonio culturale | 119 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 124 |
| 5-02133 Mancuso: Sulla normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche del settore restauro e dei beni culturali | 120 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 129 |
| 5-01939 Garagnani: Iniziative dirette ad evitare lo svolgimento di attività politica da parte di dirigenti scolastici e insegnanti nell'orario scolastico | 120 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 131 |
| 5-02402 Boffa: Questioni relative al personale precario della scuola | 120 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 133 |
| 5-02404 Ceccuzzi: Designazione delle città candidate a « Capitale italiana della cultura » per il 2019 | 121 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 136 |
| 5-02409 Centemero: Casi di nepotismo presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Perugia | 121 |
| ALLEGATO 6 (Testo della risposta) | 137 |
| 5-02553 Vignali: Prosecuzione dell'attività didattica presso l'Ente morale « G. Redaelli » di Cesana in Brianza (LC) | 121 |
| ALLEGATO 7 (Testo della risposta) | 138 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 121 |
| AVVERTENZA | 123 |

INTERROGAZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01722 Ghizzoni: Misure per porre rimedio ai danni provocati dal terremoto in Abruzzo al patrimonio culturale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni LOLLI (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara insod-

disfatto e ravvisa nella stessa risposta fornita dal Governo gli elementi e le ragioni della sua insoddisfazione. Sottolinea come, ad esempio, per la Basilica di Collemaggio si faccia riferimento per il restauro ai proventi ottenuti tramite la vendita di un *compact disc* intitolato « domani 21.04.09 » il cui ricavato di circa 925 mila euro è stato ad oggi devoluto al Conservatorio e come per il complesso monumentale e chiesa di San Marco si faccia riferimento a circa 300 mila euro messi a disposizione dalla regione Veneto. A tal proposito, ritiene chiaro che si stia parlando di cifre sproporzionate rispetto agli oggetti e all'entità degli interventi e delle somme necessarie. Rileva che dall'Esecutivo si sarebbe aspettato una risposta di diverso tenore, sottolineando altresì che per intervenire sul complesso monumentale del centro storico della città de L'Aquila occorre un intervento organico e strutturato. Auspica che dopo le elezioni si possa dedicare un'intera seduta della Commissione, alla presenza del Governo, per fare il punto della situazione e soprattutto per imbastire strategie comuni, concrete ed efficaci per fare fronte al restauro di uno dei centri storici più preziosi e belli d'Italia, così duramente colpito dallo scorso terremoto. Ritiene, in conclusione, non possibile continuare a fare riferimento a proventi esigui derivanti dalla vendita di *compact disc* o ad interventi non certi, promessi da Governi stranieri.

5-02133 Mancuso: Sulla normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche del settore restauro e dei beni culturali.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto dal deposito dell'atto ispettivo, del novembre 2009, alcuni passi sono stati compiuti da parte del Ministero per sanare le situazioni

determinatesi con l'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e con il successivo decreto applicativo. Ritiene, inoltre, utile sottolineare che rimane ancora in sospeso il problema dello slittamento del termine per la presentazione delle domande, al quale deve corrispondere anche uno slittamento del termine delle prove. Ritiene valido il discorso di aprire un tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali, ma sottolinea che tale punto di incontro non può avviare i propri lavori, come affermato dal Ministero, nel rispetto categorico « dei suddetti punti fermi », che appaiono quindi non negoziabili. Ritiene, in conclusione, che quando si addivene a un tavolo di trattative si deve essere disponibili alla trattativa stessa e ad ascoltare le ragioni degli altri.

5-01939 Garagnani: Iniziative dirette ad evitare lo svolgimento di attività politica da parte di dirigenti scolastici e insegnanti nell'orario scolastico.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabio GARAGNANI (Pdl), replicando, si dichiara totalmente soddisfatto.

5-02402 Boffa: Questioni relative al personale precario della scuola.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luigi NICOLAIS (PD), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritiene che il problema abbia avuto un serio e forte impatto sociale, soprattutto per quello che riguarda le regioni del Mezzogiorno d'Italia. Auspica che nella prossima legge finanziaria si possa tenere conto, come afferma la stessa nota di risposta, di questo specifico problema, che ha colpito molte famiglie ritrovatesi prive di ogni possibilità di sostentamento.

5-02404 Ceccuzzi: Designazione delle città candidate a « Capitale italiana della cultura » per il 2019.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Franco CECCUZZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, dal momento che nel testo della risposta fornita dal Governo si smentiscono le indiscrezioni a mezzo stampa riguardanti le designazioni circa la capitale europea della cultura per l'anno 2019. Sottolinea come la risposta contraddica quella fornita il 10 novembre 2009, nella quale si affermava che le procedure per le designazioni si sarebbero aperte nel 2012, in aderenza a quanto previsto dalla normativa europea. Nella risposta il Governo invece sottolinea di non aver ancora assunto un orientamento definitivo. Ritiene, in ogni caso, scorretto che si prendano decisioni definitive prima dell'apertura della procedura operativa, in quanto le procedure servono per determinare le designazioni e non per confermarle.

5-02409 Centemero: Casi di nepotismo presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Perugia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Valentina APREA, *presidente*, replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta.

5-02553 Vignali: Prosecuzione dell'attività didattica presso l'Ente morale « G. Redaelli » di Cesana in Brianza (LC).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Raffaello VIGNALI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che ha assunto un impegno nel seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione inerente alla scuola paritaria dell'infanzia Redaelli, che sta mettendo a rischio la continuità del servizio didattico all'infanzia nel comune di Cesana in Brianza (LC). Ritiene ciò che sta accadendo lesivo del diritto alla libera educazione e ricorda come l'ente morale G. Redaelli di Cesana in Brianza, fondato nel 1878, abbia oltre duecento soci e vanti una lunga tradizione nell'educazione dell'infanzia. Ritiene l'atteggiamento degli amministratori locali prevaricatorio e si augura che il Ministero continui a vigilare per garantire la continuità del servizio scolastico e corrispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie dei bambini interessati.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 2713, approvata, in sede deliberante, dalla 11^a Com-

missione lavoro del Senato il 22 settembre scorso, è diretta, come enunciato dall'articolo 1, al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1° aprile 2004.

L'articolo 2, comma 1, definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, a tali soggetti si riconosce il diritto di percepire in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Aggiunge che ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

Ai medesimi soggetti, inoltre, ai sensi del comma 4, continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

Ai sensi dell'articolo 3, l'accertamento della sordocecità, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato.

Per l'accertamento si prevede un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

Ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 2, la condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.

Il comma 3 prevede, inoltre che il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.

È poi prevista, al comma 4 dell'articolo 3, la modifica delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, al fine di applicare la semplificazione delle procedure di accertamento, svolte dalle regioni, anche per la verifica della condizione di sordocecità.

Ai sensi del comma 5, inoltre, le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.

Ai sensi del comma 6, inoltre, restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni legislative.

Segnala che l'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche.

In particolare, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 del presente provvedimento la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

L'articolo 5, che riguarda in parte anche profili di competenza della VII Commissione, prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza

individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Ricorda, infine, che l'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

ALLEGATO 1

5-01722 Ghizzoni: Misure per porre rimedio ai danni provocati dal terremoto in Abruzzo al patrimonio culturale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione degli Onorevoli Ghizzoni e Lolli con la quale si chiedono informazioni sulle misure che il Ministero per i beni e le attività culturali intende adottare per porre urgentemente rimedio ai danni provocati dal terremoto di L'Aquila al patrimonio culturale mobile e immobile.

A tal proposito voglio rappresentare che, nei giorni successivi al sisma che ha colpito L'Aquila, è stato individuato un elenco con 44 monumenti simbolo dell'Aquila e del suo territorio. In particolare si è pensato al centro antico con l'inserimento in elenco delle chiese caposcuola, delle chiese e dei complessi monumentali di grande rilevanza, dei palazzi più rappresentativi. Sono stati poi identificati alcuni beni, tra quelli maggiormente colpiti dall'evento sismico, fondamentali per la salvaguardia dell'identità del territorio. Si rappresenta inoltre che il Ministero per i beni e le attività culturali ha predisposto delle schede sintetiche di valutazione e censimento danni per ogni monumento che sono consultabili sul sito del Dicastero.

Per quanto concerne i cosiddetti monumenti adottati essi, alla data del 20 gennaio 2010, sono i seguenti:

1. L'Aquila, Complesso monumentale di Collemaggio-Basilica di Collemaggio: Compact disc intitolato « Domani 21.04.09 »: il ricavato delle vendite, euro 925 mila ad oggi, devoluto al Conservatorio:

Cassa di Risparmio Fondazioni euro 200 mila;

2. L'Aquila, Complesso monumentale e Chiesa di Santa Maria del Suffragio detta delle Anime Sante:

dal Governo Francese euro 3 milioni 200 mila pari al 50 per cento dell'importo complessivo;

3. L'Aquila, Complesso Monumentale e Chiesa di San Biagio di Amiternum:

dal Governo Kazako euro 1 milione e 700 mila;

4. L'Aquila, Complesso Monumentale e Chiesa di San Marco:

dalla Regione Veneto euro 300 mila (messa in sicurezza esterna + restauro *in itinere*);

5. San Gregorio (L'Aquila) – Complesso Monumentale e Chiesa di San Gregorio Magno:

Governo Russo per il restauro totale;

6. L'Aquila, Palazzo Ardinghelli:

Governo Russo per il restauro totale;

7. L'Aquila, Palazzo Branconio:

da Carispa Aquila per la messa in sicurezza;

8. L'Aquila, Palazzo Margherita e Torre civica:

da B.C.C. e Federcasse euro 5 milioni;

9. L'Aquila, Palazzetto dei Nobili:

da Camera dei Deputati euro 1 milione;

10. L'Aquila, Teatro stabile:

da Enrico Brignano euro 100 mila e da Unione dei Cavalieri del Lavoro euro 100 mila;

11. Santo Stefano di Sessanio, (L'Aquila) – Torre Civica:

da ABC rivista Beni Culturali e Sextantio s.r.l.;

12. Complesso Monumentale e Chiesa di San Clemente a Casauria sita in Castiglione di Casauria (Pescara):

da World Monumento Fund euro 1 milione e 500.

Inoltre, al di fuori dell'elenco proposto dal Ministero sono stati poi adottati:

1. L'Aquila, Fontana delle 99 Canne e Porta Rivera:

da Fai euro 500 mila per il restauro totale;

2. Onna (L'Aquila) – Chiesa di san Pietro Apostolo:

Governo Tedesco per il restauro totale;

3. L'Aquila, Porta Napoli:

Fondazione Carispa Aquila;

4. L'Aquila, Porta Castello:

Lyon Club L'Aquila.

Voglio inoltre precisare che ai predetti beni immobili si deve aggiungere un ulteriore e nutritissimo elenco di beni mobili già « adottati » o in via di adozione.

Ciò premesso, voglio inoltre rappresentare che per ottenere una piena conoscenza del danno subito dal vastissimo patrimonio culturale mobile ed immobile presente nelle zone colpite dal sisma, è stato svolto un fondamentale lavoro sinergico frutto della collaborazione fra i funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali, le squadre dei Vigili del Fuoco, le

Associazioni di Volontariato, tecnici della Protezione Civile, del CNR e delle Università, a seguito del quale:

nelle predette schede di valutazione, sono state individuate, sia pure in senso parametrico, le spese e le opere necessarie alla messa in sicurezza degli immobili e i costi totali di restauro e miglioramento sismico dei beni esaminati. Sono state georeferenziate, consentendo così un'immediata valutazione in termini qualitativi e qualitativi rispetto al territorio. Si è così oggi in possesso di una banca dati il cui sistema di riferimento consente, su di una cartografia del territorio, di individuare gli immobili e associare ad essi tutte le informazioni;

per gli edifici di maggiore interesse è inoltre stato realizzato uno studio particolareggiato che ha consentito di analizzare il danno sotto il profilo della meccanica strutturale attraverso il riconoscimento « del meccanismo di collasso », ritenuto responsabile dei danni rilevati;

è stata istituita un'apposita commissione per la verifica e l'istruttoria dei progetti di messa in sicurezza sia degli edifici privati, di competenza dell'ente locale che di quelli pubblici.

Evidenzio che oggi, a distanza di 11 mesi dal sisma, è stato avviato il progetto di un nuovo spazio museale che verrà allestito in una delle zone più antiche ed evocative di L'Aquila, Borgo Rivera: l'ex mattatoio comunale, con un'operazione di restauro e maquillage che vede protagonista il Ministero per i beni e le attività culturali, ospiterà una selezione delle opere del Museo.

Aggiungo che:

la rimozione del materiale di crollo è già in fase avanzata in diversi complessi presi in esame. È ultimata nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove sono stati recuperati e messi in sicurezza oltre 2.500 tra elementi e frammenti architettonici (facenti parte dei pilastri a fascio del transetto e dei precedenti impianti, utilizzati quale materiale di reimpiego nelle diverse fasi di ristrutturazione dovute ai ben noti eventi

sismici); è stata ultimata anche nella chiesa di Santa Maria del Suffragio; sono stati invece da tempo avviati i lavori nella chiesa di S. Maria Paganica, dove sono tornati alla luce elementi architettonici inediti che saranno di ausilio alla ricostruzione filologica del complesso;

sono stati progettati grandi interventi di copertura delle chiese che hanno avuto il crollo, totale o parziale, del tetto: Santa Maria del Suffragio all'Aquila è stata la prima chiesa ad essere coperta, le coperture del Duomo e della chiesa di Santa Maria Paganica sono in fase di attuazione;

sono stati avviati progetti di monitoraggio strutturale in continuo finalizzato alla definizione di parametri meccanici di supporto al restauro e al controllo dell'interazione fra presidi statici e strutture in diverse chiese del territorio colpito dal sisma e nel Castello cinquecentesco dell'Aquila;

si è portato avanti il progetto « Una chiesa per Natale » nato dalla necessità di

individuare, nell'ambito di ogni parrocchia, una chiesa che potesse assolvere tale compito.

Voglio in conclusione sottolineare che lo spirito che ha animato la scelta del primo elenco di manufatti da restaurare è stato tutto rivolto alla volontà di far rinascere ciò che da sempre è stato considerato di primaria importanza sia da un punto di vista del valore storico-architettonico che da quello della fruizione da parte della popolazione locale.

Nell'individuazione delle priorità di intervento si è inoltre tenuto conto della possibilità di eliminare rischi mediante interventi immediati di minima entità e, soprattutto, di avviare lavori che non potevano essere dilazionati, pena il pericolo di perdita del bene stesso.

Alla presente risposta allego una scheda riportante i dati più significativi aggiornati al 20 gennaio 2010 riguardanti gli interventi e le attività svolte per il recupero del patrimonio culturale in argomento.

Si riportano di seguito i dati più significativi aggiornati al 20 gennaio 2010:

Verifiche danno e agibilità.

| | |
|--|------|
| Totale sopralluoghi effettuati | 1763 |
| Chiese | 1018 |
| Strutture palazziali | 688 |
| Altre tipologie (castelli, borghi, fontane, mura, porte, torri...) | 57 |

Esiti di agibilità

| Esito | N. | % |
|-----------------------------|-------------|-----|
| Agibile | 418 | 24% |
| Agibile con provvedimenti | 235 | 13% |
| Parzialmente agibile | 58 | 3% |
| Temporaneamente inagibile | 111 | 6% |
| Inagibile | 899 | 51% |
| Inagibile per cause esterne | 42 | 2% |
| Totale | 1763 | |

Esiti di agibilità – Chiese/palazzi

| Esito | Chiese | | Palazzi | |
|-----------------------------|--------|------|---------|-----|
| | N. | % | N. | % |
| Agibile | 344 | 33% | 51 | 7% |
| Agibile con provvedimenti | 163 | 16% | 59 | 9% |
| Parzialmente agibile | 29 | 3% | 27 | 4% |
| Temporaneamente inagibile | 98 | 10% | 10 | 1% |
| Inagibile | 379 | 37% | 507 | 74% |
| Inagibile per cause esterne | 5 | 0,5% | 34 | 5% |
| Totale | 1018 | | 688 | |

*Interventi provvisionali.**Chiese.*

Quasi 200 interventi progettati e diretti con il coordinamento del Vice Commissario delegato, e realizzati prevalentemente dai VV.F. Circa il 70 per cento degli interventi sono stati completati, il 20 per cento è in fase di definizione e il 10 per cento in fase di completamento dei lavori. Circa il 35 per cento si trova nel territorio dell'Aquila (città e frazioni).

Palazzi.

236 progetti per edifici pubblici e privati affidati ad imprese e pervenuti alla struttura del Vice Commissario, di cui 216 autorizzati. A questi si aggiungono ulteriori 20 monumenti tra edifici pubblici, porte, torri, mura, fontane.

Beni artistici mobili.

110.433 beni mobili recuperati e messi in sicurezza, tra opere (4800) e beni librari (105.632); 3500 schede prodotte dal personale volontario Legambiente con il coordinamento della struttura del Vice Commissario per la salvaguardia dei Beni Culturali.

Si riporta di seguito il quadro economico aggiornato al 20 gennaio 2010.

| | | |
|---|------|---------------|
| Fondi assegnati con le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e 3820 del 12 novembre 2009 | Euro | 32.000.000,00 |
| Fondi accreditati | » | 20.000.000,00 |
| Fondi assegnati e accreditati dal MIBAC | » | 3.250.000,00 |
| Fondi spesi al 31 dicembre 2009 | » | 8.130.792,24 |
| di cui euro 1.597.965,51 fondi MIBAC euro 6.532.826,73 fondi del D.P.C. | | |
| Fondi impegnati: | | |
| Obbligazioni giuridiche assunte ordinanza 3803 del 15 agosto 2009 | Euro | 8.816.949,49 |
| Obbligazioni giuridiche assunte ordinanza 3820 « Chiese di Natale » | » | 7.123.220,12 |
| Convenzione Soc. S.C.p.A. Abruzzo Engineering | » | 300.000,00 |
| Forniture da pagare | » | 1.141.481,85 |
| Spese funzionamento ufficio (beni di consumo, noleggi, leasing, utenze, canoni) | » | 35.000,00 |
| Spese per il personale (missioni, lavoro straordinario) | » | 28.000,00 |
| | | <hr/> |
| | Euro | 17.444.651,46 |
| Convenzione con lo IUAV di Venezia per il monitoraggio della chiesa di S. Maria del Suffragio (AQ) | » | 100.000,00 |
| | | <hr/> |
| Totale | Euro | 17.544.651,46 |

ALLEGATO 2

5-02133 Mancuso: Sulla normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche del settore restauro e dei beni culturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Mancuso con la quale chiede informazioni su una serie di problemi concernenti il conseguimento, in via di prima applicazione (articolo 182 del Codice dei beni culturali), delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, da parte dei titolari e dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore.

Premetto che — come ha avuto occasione di rilevare il Ministro Bondi — l'attuazione della disciplina transitoria non può diventare l'occasione di una « sanatoria » incontrollata, che rischia di azzerare la diversità delle esperienze e capacità professionali, pur di accontentare il maggior numero possibile di persone. La parola « sanatoria » non si concilia affatto con la tutela del patrimonio culturale, assunta a principio fondamentale dall'articolo 9 della Costituzione. L'obiettivo che, giustamente, la legge e prima ancora il buon senso ci insegnano è ben diverso: accertare, in modo presuntivo o diretto, la capacità di ognuno, dando ad ognuno la qualificazione professionale adeguata.

In ogni caso buona parte delle problematiche evidenziate nel frattempo sono state risolte in quanto il Ministero ha attuato o favorito interventi normativi e interpretativi che hanno tenuto conto delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria coerenti con l'impianto della disciplina introdotta dal Codice.

Ciò premesso, occorre anzitutto ricordare che le esperienze lavorative maturate nel settore del restauro di beni culturali vengono riconosciute dall'articolo 182 del Codice, con riferimento a determinati li-

miti temporali, nonché a determinati presupposti di responsabilità ed autonomia professionale.

In particolare, la previsione testuale dell'articolo 182, comma 1-ter, richiede l'esistenza di una specifica documentazione in ordine all'attività svolta da ciascun operatore. Poiché una simile documentazione può risultare di difficile reperimento per coloro che non siano titolari, bensì dipendenti o collaboratori delle imprese appaltatrici, il Ministero, nell'ambito della selezione pubblica in corso volta al conseguimento delle qualifiche, ha apprestato un sistema di valutazione incentrato sulla dichiarazione e dimostrazione della posizione lavorativa nei confronti dell'impresa appaltatrice, da parte degli interessati, e sulla successiva attestazione di quanto dichiarato, ad opera delle Soprintendenze preposte alla tutela del bene oggetto dell'attività di restauro.

In pratica, in mancanza di elementi contrastanti e di conflitti tra diversi richiedenti, alla dimostrazione della posizione lavorativa seguirà l'attestazione dell'attività di restauro dichiarata.

Per la qualifica di collaboratore restauratore, la dimostrazione può consistere anche in un'autocertificazione o in una dichiarazione del datore di lavoro.

A tal proposito evidenzio che si tratta di una fortissima apertura interpretativa rispetto al tenore testuale della normativa. Consentire di più, avrebbe significato dare rilevanza al lavoro nero o alle mansioni di fatto, ipotesi evidentemente impraticabile per elementari esigenze di certezza e salvaguardia della qualità degli interventi;

oppure basarsi, anche per la qualifica di restauratore, sulle autocertificazioni, ciò che la legge espressamente esclude.

Non si sarebbe trattato di una semplificazione, ma di un vero e proprio abbandono di ogni possibilità di controllo sulla effettiva capacità ed esperienza degli operatori, anche in via presuntiva o indiretta, che avrebbe comportato evidenti pericoli per la tutela del patrimonio culturale.

Anche secondo l'impostazione indicata, la dimostrazione dell'attività svolta resta comunque un adempimento complesso.

Per questo motivo, il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 30 aprile 2010, e sono stati fornite analitiche linee guida applicative, sono stati diramati chiarimenti attraverso il sito istituzionale, e sono stati attivati presso le direzioni regionali centri di assistenza.

Segnalo che, da ultimo, con il decreto-legge cosiddetto proroga termini, per venire incontro alle esigenze dei più giovani – le cui aspettative erano state alimentate dalla ritardata attuazione dell'articolo 182 – alcune date ultime di riferimento per lo svolgimento dell'attività di restauro sono state spostate al luglio 2009 (entrata in vigore della nuova disciplina della formazione dei restauratori, dettata dal decreto ministeriale n. 87 del 2009). Tanto, per quanto concerne l'accesso alla prova di idoneità utile al conseguimento della qualifica di restauratore, ed il conseguimento in via diretta della qualifica di collaboratore restauratore.

Ritengo pertanto che il Ministero abbia cercato di venire incontro alle esigenze degli operatori, ed in particolare delle imprese artigiane, nei modi che la prioritaria necessità di assicurare la qualità degli interventi di restauro consentiva. Del resto, i numeri prospettati nell'interrogazione non corrispondono alle previsioni del Ministero secondo cui la stragrande maggioranza degli interessati dovrebbe vedersi riconosciuta una delle qualifiche previste, e continuare quindi ad operare nel settore. Prevedibilmente, la qualifica di restauratore riguarderà soltanto una parte di essi, ma in misura di gran lunga superiore al numero di 600 che viene prospettato; 600, in realtà, sono soltanto i diplomati delle scuole di alta formazione statali, che hanno fin d'ora la certezza di poter conseguire direttamente alla qualifica; ma, accanto ad essi, molti di più usufruiranno dei requisiti alternativi previsti dalla norma per il conseguimento diretto o per l'accesso alla prova di idoneità.

Desidero comunque precisare che, nel rispetto dei suddetti punti fermi, il Ministero è disponibile ad attivare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria degli artigiani al fine di individuare criteri applicativi delle disposizioni oggi vigenti e modalità operative che garantiscano un corretto svolgimento delle attività di attestazione da parte delle Soprintendenze, nonché delle attività di valutazione delle posizioni dei singoli, compresa la prova di idoneità, nel prosieguo della procedura di selezione.

ALLEGATO 3

5-01939 Garagnani: Iniziative dirette ad evitare lo svolgimento di attività politica da parte di dirigenti scolastici e insegnanti nell'orario scolastico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante fa riferimento ad un comunicato stampa diramato in data 11 giugno 2009 dai Comitati « Scuola Costituzione » di Bologna, nel quale detti Comitati esprimono soddisfazione per l'ingresso dei loro esponenti, anche con incarichi dirigenziali nella scuola, nel Consiglio comunale, auspicando che gli esponenti medesimi « diano un contributo per far partire l'inversione di tendenza sulle politiche scolastiche... ».

L'argomento è riconducibile nell'ambito degli analoghi temi più volte discussi in questa sede, da ultimo nella seduta della settima Commissione (Cultura) del 9 marzo scorso, in relazione a numerosi atti di sindacato ispettivo presentati dal medesimo interrogante, ma anche, sia pure meno numerosi, provenienti da altri parlamentari. Trattasi di temi che riguardano, da un lato, le manifestazioni di dissenso avverso la politica scolastica di questo Governo e, dall'altro, l'esigenza di tenere distinte la sfera politica e la sfera istituzionale, facendo salva la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero, nonché la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica, tutelate dall'ordinamento giuridico.

Nel confermare, quindi, tutto quanto già riferito in proposito nelle precedenti occasioni, concordiamo totalmente su ciò che si afferma nell'interrogazione.

Infatti, non è in discussione il diritto di ciascuno di manifestare il proprio pensiero; riteniamo, anzi, che il diritto di critica e il confronto dialettico, svolti nelle sedi e modi previsti dall'ordinamento, concorrano positivamente alla crescita di ciascuno e di tutti, in primo luogo della scuola. Sono invece in

discussione, e anche su ciò concordiamo con l'onorevole interrogante, i principi di lealtà e di correttezza verso lo Stato e i suoi legittimi rappresentanti, democraticamente eletti, nonché i principi costituzionali di buon funzionamento ed imparzialità dell'amministrazione.

Da qui l'inderogabile esigenza che tutti – ivi compresi i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario – tengano ben presente la distinzione tra la sfera politica e i doveri istituzionali, evitando la commistione tra le due sfere, come si è invece talora verificato con conseguenze negative sul regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ne sono prova le segnalazioni dell'onorevole interrogante riferite al contesto dell'Emilia-Romagna ed in particolare di Bologna e provincia.

Proprio con riferimento al contesto della provincia bolognese, la Direzione scolastica regionale per l'Emilia-Romagna, anche in relazione all'atto oggi in discussione, ha nuovamente ricordato che detto contesto è tradizionalmente connotato da un clima di acceso dibattito politico-culturale, che investe ogni aspetto della vita sociale e ne costituisce una sua caratteristica saliente. In tale quadro, è costante impegno della Direzione scolastica regionale operare affinché il confronto dialettico e la manifestazione delle diverse opinioni, anche critiche, che possono assumersi in tema di istruzione, si svolgano nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento e non divengano invece occasioni di mancata osservanza delle norme dello Stato né di svolgimento di attività politica all'interno delle scuole.

L'Ufficio scolastico regionale mantiene su questo punto una linea di costante fermezza, volta alla crescita di una diffusa cultura istituzionale. Tale linea viene confermata in occasione degli incontri e delle conferenze di servizio con i dirigenti scolastici di quella regione.

Ciò premesso, vengo alla richiesta di un'apposita circolare volta a garantire che l'attività politica di dirigenti scolastici e docenti non possa essere esercitata sul posto di lavoro durante l'orario scolastico.

Trattasi, invero, di doveri e norme di comportamento che sono ben noti a tutti ed in particolare ai dirigenti scolastici e ai docenti. Pertanto, allo stato, non si ravvisa

l'opportunità di una specifica circolare sull'argomento in esame, considerato che i fatti cui fa riferimento l'onorevole interrogante appaiono, al momento, per lo più circoscritti al suddetto contesto territoriale sul quale, peraltro, vigila costantemente e con fermezza la Direzione scolastica regionale per l'Emilia-Romagna.

Va da sé che, qualora dovessero ravvisarsi condizioni tali da suggerire l'invio in tutto il territorio nazionale di una circolare nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, sarà cura del Ministero fare le opportune valutazioni e fornire le conseguenti indicazioni a tutte le direzioni scolastiche regionali e a tutti i dirigenti scolastici.

ALLEGATO 4

5-02402 Boffa: Questioni relative al personale precario della scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle osservazioni dell'Onorevole interrogante sui provvedimenti adottati dal Governo in materia di istruzione, ricordo che il Governo ha assunto l'impegno di mettere in ordine i conti pubblici e di restituire qualità, efficacia ed efficienza al sistema scolastico in modo da allineare agli standard europei.

Venendo alle disposizioni in materia di organizzazione scolastica contenute nell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, i provvedimenti ivi previsti mirano ad una migliore qualificazione dei servizi scolastici e alla valorizzazione professionale del personale docente, da realizzare mediante il riordino complessivo del sistema attraverso la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie locali e puntando su una nuova *governance* territoriale dell'istruzione e della formazione ed un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse.

Pur in presenza del suddetto complessivo piano di interventi, anche per l'anno scolastico 2009-2010, al fine di garantire continuità didattica agli studenti, assicurare la stabilità necessaria al personale della scuola e la continuità organizzativa a tutte le istituzioni scolastiche, sono state effettuate assunzioni di 647 dirigenti scolastici, 8.000 docenti e 8.000 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Per le assunzioni del prossimo anno scolastico, è necessario definire preliminarmente gli organici – le relative operazioni sono in corso – fermo restando che le assunzioni stesse sono soggette al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

In relazione ai dati riportati nell'interrogazione, la riorganizzazione della scuola, che è una realtà ineludibile, ha riguardato, per l'anno scolastico 2009-2010, circa 42.000 unità di personale docente; tuttavia, considerato il considerevole numero di docenti che al termine dell'anno scolastico 2008-2009 sono andati in pensione, il numero dei docenti con contratto a tempo determinato cui non è stato possibile confermare il contratto nell'anno scolastico 2009-2010 si è notevolmente ridotto. Analogamente, la prevista riduzione di organico del personale ATA è stata in gran parte compensata dai pensionamenti avvenuti al termine dell'anno scolastico 2008-2009.

Va peraltro evidenziato che, come correttamente ricordato nell'interrogazione, per venire incontro alle esigenze di coloro che nel decorso anno scolastico erano stati destinatari di contratto a tempo determinato, è stato emanato il decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 167 del 2009, con cui è stato varato un pacchetto di misure in favore del personale precario della scuola.

È noto che l'anzidetto decreto-legge ha disposto che, per l'anno scolastico 2009-2010, le supplenze temporanee sono assegnate con precedenza assoluta al personale docente e ATA già destinatario di supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche nel precedente anno.

Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto che l'amministrazione scolastica possa promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo di lavoratori precari della scuola percettori

dell'indennità di disoccupazione, a cui può essere erogata una indennità di partecipazione a carico delle risorse a disposizione delle Regioni.

E ancora, è stata riconosciuta ai suddetti precari la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini della attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente e nelle graduatorie permanenti per il personale ATA.

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, in data 5 agosto 2009 è stata stipulata apposita convenzione tra il Ministero, l'I.N.P.S. e il Dicastero del lavoro volta ad agevolare il personale docente e il personale ATA che, già destinatario nell'anno scolastico 2008-2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto nel corrente anno scolastico la possibilità di stipulare analogo contratto; in particolare, si è previsto che al medesimo personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola e per i periodi di non lavoro durante l'anno solare spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Ovviamente, la suddetta convenzione non contempla, né poteva contemplare, anche coloro che nello scorso anno scolastico hanno prestato servizio per almeno 180 giorni, in quanto, come è noto, la disposizione normativa che ha esteso anche a questi ultimi le anzidette misure è stata introdotta successivamente dalla legge n. 167 del 24 novembre 2009 in sede di conversione del citato decreto-legge n. 134.

A conferma dell'attenzione alle esigenze del personale precario, la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, in sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha stabilito che le suddette misure restano valide con riferimento al prossimo anno scolastico 2010-2011.

Sono in corso interlocuzioni con l'I.N.P.S. per addivenire ad una nuova convenzione in attuazione della normativa di cui trattasi.

Quanto all'affermazione secondo cui il Ministero non avrebbe ancora consegnato all'INPS la lista degli aventi diritto, determinando ritardi nell'attuazione delle misure previste dalla convenzione, l'affermazione stessa non è fondata. Infatti il gestore del sistema informativo ha provveduto a consegnare all'INPS, in data 9 ottobre 2009, l'elenco dei potenziali beneficiari della convenzione.

Non è neppure fondata l'affermazione secondo cui il Ministero avrebbe « comunicato alle scuole la necessità di compilare bilanci a costo zero per le spese ordinarie ».

Tale affermazione si riferisce, evidentemente, alla indicazione fornita dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero con nota protocollo n. 9537 del 14 dicembre 2009 circa l'inserimento dei residui attivi nell'aggregato « Z – Disponibilità da programmare » del programma annuale 2010 delle istituzioni scolastiche; trattasi dei residui attivi vantati nei confronti della suddetta direzione generale e per i quali sono state avanzate apposite richieste di assegnazione di risorse finanziarie al Ministero dell'economia e delle finanze. Aggiungo che, come è stato anche precisato dalla medesima direzione generale nelle indicazioni operative successivamente inviate alle istituzioni scolastiche il 22 febbraio 2010, con l'anzidetto suggerimento si è inteso richiamare l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla necessità, in sede di predisposizione del Programma annuale 2010, di adottare criteri di massima prudenza nel prevedere l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; ciò, anche in coerenza con quanto è stabilito dall'articolo 3 del Regolamento concernente le « Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche », adottato con decreto n. 44 del 1° febbraio 2001, in base al quale gli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Con riguardo, poi, ai rinnovi contrattuali, è noto che la determinazione del-

l'importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego è demandata alla legge finanziaria; il problema potrà pertanto essere affrontato nel quadro delle misure oggetto del prossimo disegno di legge finanziaria.

Infine, relativamente ai progetti di rafforzamento dell'offerta formativa in Campania, la competente direzione scolastica regionale ha segnalato che, a seguito

dell'accordo sottoscritto tra il Ministero e la Regione Campania, la medesima direzione scolastica ha attivato contatti con l'Assessorato regionale dell'Istruzione per l'attuazione delle iniziative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa. Per la realizzazione di dette iniziative la Regione Campania si è impegnata a destinare un finanziamento di 20 milioni di euro.

ALLEGATO 5

**5-02404 Ceccuzzi: Designazione delle città candidate
a «Capitale italiana della cultura» per il 2019.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'Onorevole Ceccuzzi con la quale vengono richieste informazioni circa le annunciate candidature per la nomina della Capitale europea della cultura per l'anno 2019.

A tal proposito, voglio anzitutto confermare le informazioni già fornite in Commissione in data 10 novembre 2009 in occasione della risposta alla precedente interrogazione dell'Onorevole Ceccuzzi n. 5-01795, relative agli aspetti procedu-

rali per concorrere al programma comunitario «Capitale europea della cultura» allegate alla Decisione del Consiglio Europeo n. 1622 del 24 ottobre 2006, nonché della Decisione n. 342 del 7 maggio 2007.

Ciò premesso, rappresento che, al di là delle candidature già annunciate ed eventualmente ufficializzate dalle singole città interessate, il Ministero per i beni e le attività culturali, per la parte di sua competenza, non ha ancora assunto una determinazione definitiva.

ALLEGATO 6

5-02409 Centemero: Casi di nepotismo presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Perugia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

All'Onorevole interrogante, che ha espresso sospetti di « pratica nepotistica » riguardo i concorsi per ricercatore banditi dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, sulla base degli elementi pervenuti dal Rettore della stessa, si riferisce quanto segue.

Il 16 aprile 2008 è stato emanato il decreto rettoriale di approvazione degli atti relativi alla valutazione comparativa per la copertura di 2 posti di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale – dai quali risultano vincitori i dottori Federico Batini e Francesco Claudio Ugolini.

Il 3 giugno 2008 è stato emanato un analogo decreto rettoriale relativo alla copertura di 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi –, per le esigenze della sede di Terni, dal quale risulta vincitore il dottor Raffaele Federici.

Come si rileva dai verbali relativi alle procedure concorsuali, ciascun membro delle due Commissioni giudicatrici dichiara di non avere legami di parentela o affinità, sino al IV grado incluso, con gli altri membri e che non sussistono le cause di astensione di cui agli articoli 52 e 52 del Codice di procedura civile.

I due decreti citati sono stati emessi, a seguito dell'accertamento della regolarità formale dei verbali e della relazione redatti dalla Commissione, in piena conformità alla normativa vigente che, allo stato, come è noto, non consente agli Atenei, né di limitare la partecipazione ai concorsi in base al possesso di peculiari titoli di studio né, tan-

tomeno, di disporre le limitazioni indicate nel testo dell'interrogazione, se non a pena di incorrere in potenziali contenziosi.

Per completezza di informazione si fa anche presente che i risultati dei concorsi in parola non sono stati annullati né sospesi.

Quanto al riferimento ad un altro concorso nel quale sarebbe stato favorito un candidato, senza alcuna indicazione specifica, non è possibile dare alcun riscontro.

Si fa comunque presente che il Governo, ritenendo urgente e necessaria la revisione sistematica della disciplina del reclutamento dei docenti, nel disegno di legge AS1905 « Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario », attualmente in discussione al Senato, ha previsto nuove norme specifiche in materia di reclutamento dei docenti.

È stata introdotta, infatti, l'abilitazione nazionale, con regolare cadenza annuale al fine di evitare lunghe attese ed incertezze, quale condizione per l'accesso alla docenza, che è attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità; la copertura dei posti avverrà secondo un doppio canale: da un lato la progressione di carriera dei migliori docenti interni agli Atenei, secondo una quota prefissata, e dall'altro la messa a bando pubblico per la selezione esterna di almeno due terzi delle posizioni di ordinario e associato per ricreare una vera mobilità tra sedi.

È evidente che, gli effetti dell'inserimento nel sistema reclutamento di una maggiore dose di responsabilità e trasparenza, si ripercuoteranno anche sul fenomeno nepotistico, peraltro non generalizzato.

ALLEGATO 7

**5-02553 Vignali: Prosecuzione dell'attività didattica presso l'Ente morale
« G. Redaelli » di Cesana in Brianza (LC).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero, a seguito di quanto esposto dall'Onorevole interrogante nell'atto in discussione, si è subito attivato presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per chiedere notizie.

Il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Como al riguardo interpellato ha fatto presente che la scuola paritaria dell'infanzia « Redaelli », sita nel Comune di Cesana Brianza (Lecco), afferisce al territorio di pertinenza dell'istituto comprensivo statale di Pusiano (Como) ed è retta da un ente di gestione cui è riconosciuta la parità scolastica con decreto n. 8315 del 2 agosto 2002.

Nell'anno scolastico in corso, la scuola funziona con n. 57 allievi iscritti (di cui due stranieri e nessuno portatore di diversa abilità), n. 3 sezioni autorizzate e n. 4 unità di personale docente. La scuola medesima riceve un contributo annuo statale di 38.490 euro.

Nel corso del corrente anno scolastico si è aperto un conflitto tra il sindaco di Cesana Brianza ed il gestore della scuola, che si può riassumere nei seguenti termini.

Il 7 ottobre 2009 è pervenuta all'Ufficio scolastico provinciale di Como la richiesta da parte del Sindaco di una nuova istituzione di scuola dell'infanzia statale nel comune in questione. Quest'ultimo comunicava anche la cessazione, a far data dal 1° luglio 2010, degli effetti della convenzione tra il Comune e l'Ente gestore compresa la disponibilità gratuita dell'edificio sede della scuola, di proprietà del Comune.

Il 23 novembre 2009 i rappresentanti dell'Ente gestore – attivo da circa 150 anni nella scuola con presenza, nel tempo, di

diversi ordini di suore – hanno manifestato nel corso di un incontro con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Como la contrarietà, loro e dell'utenza, circa la richiesta del Sindaco.

Il 14 dicembre 2009 i Presidenti delle sezioni di Lecco e Como della Federazione Italiana Scuole Materne, in un incontro con il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Como, hanno sostenuto la posizione del Gestore.

Il 22 gennaio 2010, in un incontro con il Sindaco, il dirigente del medesimo Ufficio scolastico provinciale ha rappresentato la criticità della procedura attivata dal Comune anche in considerazione che l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia avviene con provvedimento dell'Amministrazione scolastica. Tra l'altro, i tempi per un'eventuale nuova istituzione non sarebbero stati compatibili con quelli delle iscrizioni. Ha inoltre rappresentato il rischio di un'incertezza del servizio per gli utenti, in assenza di un accordo tra Comune e Gestore.

Lo stesso dirigente ha comunicato per iscritto, al Presidente della FISM di Lecco e al sindaco di Cesana Brianza, questa sua posizione, aggiungendo che la definizione della questione andava necessariamente concordata tra l'amministrazione comunale proprietaria dell'edificio (che intendeva ritirare la disponibilità del medesimo) e l'Ente di gestione, che da parte sua non intendeva rinunciare alla prosecuzione della gestione della scuola, entro la scadenza delle iscrizioni (26 febbraio), per non fornire ai genitori indicazioni contraddittorie.

Il dirigente in questione ha fatto presente al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia che il conflitto tra il comune di Cesana Brianza e l'ente gestore dovrà essere necessariamente risolto direttamente in sede locale, esistendone i presupposti (parità in atto, risorse logistiche, possibilità di rivedere i termini di regolazione dei reciproci rapporti), non potendosi sostituire lo Stato alle volontà delle parti in causa.

L'ufficio scolastico periferico è venuto a conoscenza che negli ultimi giorni l'amministrazione comunale di Cesana Brianza ha autonomamente proceduto ad operazioni dichiaratamente preliminari all'iscrizione a scuola dell'infanzia statale (di fatto inesistente), mediante inviti rivolti individualmente ai genitori, contenenti peraltro indicazioni errate (quale il richiamo alla influenza di precedenti « preiscrizioni » ad altre scuole, in contraddizione con l'obbligo di iscrizione ad una sola scuola paritaria o statale). In conseguenza di ciò lo stesso ha indirizzato il giorno 1° marzo 2010 una lettera al sindaco di Cesana Brianza, nella quale, facendo riferimento

all'invito rivolto ai genitori dal competente Assessore del Comune, ha precisato che:

le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statale si raccolgono esclusivamente presso le istituzioni scolastiche statali preposte;

i termini per le iscrizioni erano scaduti;

non esistendo la « pre-iscrizione », l'eventuale iscrizione, già regolarmente avvenuta presso altri istituti statali o paritari, era da ritenersi atto impegnativo del genitore richiedente anche per le conseguenze in termini di contributi alle scuole paritarie, ovvero di finanziamenti e organici per le scuole statali.

L'amministrazione scolastica sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione e continuerà ad adoperarsi affinché le problematiche insorte tra il Comune e il gestore della scuola paritaria trovino al più presto congrua soluzione al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze delle famiglie e dei bambini interessati.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 140 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del partito Democratico</i>) | 146 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Italia dei Valori</i>) | 149 |
| ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore come riformulata</i>) | 153 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>) | 155 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 141 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 142 |
|--|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni (<i>Seguito della discussione e conclusione – Ritiro dell'atto</i>) | 143 |
| 7-00271 Germanà: Attività di monitoraggio sul territorio di Messina (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00061</i>) | 143 |
| ALLEGATO 5 (<i>Risoluzione approvata</i>) | 157 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 193.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 marzo 2010.

Alessandro BRATTI (PD) ricorda che il gruppo Partito Democratico ha da sempre manifestato ampie perplessità in ordine alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto denominato ISPRA, in considerazione delle diverse *mission* degli istituti oggetto di fusione, nonché dei diversi inquadramenti dei lavoratori in servizio presso gli istituti medesimi.

Ricorda inoltre l'iniziativa del gruppo del Partito democratico nella precedente legislatura finalizzata a definire livelli mi-

nimi di tutela dell'ambiente sul modello dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione. Ritiene quindi che lo schema di regolamento in si muova in una direzione diversa istituendo un ente di ricerca che peraltro rischia di entrare in conflitto con altri istituti di ricerca, quali l'ENEA o il CNR.

Dopo aver sottolineato che dopo circa due anni di commissariamento dell'ISPRA per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali il Governo sottopone all'esame della Commissione un regolamento di organizzazione dell'Istituto privo di organicità, si sofferma sui principali aspetti critici dello schema di regolamento. In primo luogo, stigmatizza la possibile alterazione del rapporto istituzionale tra l'Istituto e le Agenzie regionali in considerazione della previsione del comma 4 dell'articolo 1, che riconosce all'ISPRA la facoltà di istituire sedi operative sul territorio nazionale. In secondo luogo, esprime perplessità sulla previsione di un consiglio scientifico che ha un senso all'interno di un ente che sia effettivamente ente di ricerca e non — come sembrerebbe emergere dal provvedimento in esame — un'agenzia di supporto all'attività del Ministero dell'ambiente. In terzo luogo, invita a considerare l'ipotesi di affidare la nomina di alcuni membri, magari due, del consiglio di amministrazione alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'articolo 9-bis, in particolare sull'opportunità di modificare il comma 3 con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile, sottolinea la necessità di evitare il trasferimento di risorse finanziarie all'Istituto da parte di soggetti privati, al fine di

non perdere credibilità per l'insorgere di possibili conflitti di interessi tra il soggetto controllore e il soggetto controllato.

Con riferimento poi al Consiglio federale di cui all'articolo 14, fa notare come esistano sul territorio nazionale Agenzie regionali particolarmente efficienti ed efficaci per cui assume particolare importanza lo sviluppo coordinato del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale.

Evidenzia come sia stata persa l'occasione di garantire un'omogeneità nel sistema dei controlli ambientali tramite la definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale, con il rischio quindi di determinare un peggioramento del quadro attualmente vigente in tal ambito.

Pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore con la proposta di parere presentata recante alcune osservazioni che sembrano essere in linea con le osservazioni formulate nel suo intervento, preannuncia comunque il voto contrario del suo gruppo su tale proposta di parere alla luce dei rilievi testé formulati.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 febbraio 2010.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, chiede che la Commissione possa rinviare a domani, mercoledì 17 marzo, il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di meglio approfondire alcune questioni riguardanti gli emendamenti presentati.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Atto n. 193.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta odierna.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 marzo 2010 il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni. Avverte che i rappresentanti del gruppo del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori hanno presentato nella seduta odierna due proposte di parere alternativo (*vedi allegati 1 e 2*).

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, alla luce di taluni approfondimenti svolti, ritiene di dover riformulare la proposta di parere già presentata, trasformando in condizioni le osservazioni contenute nei punti c) e g) (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD) chiede che quanto previsto come osservazione al punto d) venga trasformato come condizione.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, accoglie quanto richiesto dal deputato Realacci in ordine alla trasformazione dell'osservazione contenuta al punto d) in condizione e riformula ulteriormente la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) chiede al relatore che quanto valutato in premessa, in merito all'opportunità di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA, venga inserito nel dispositivo del parere.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, in riferimento a quanto richiesto dal deputato Zamparutti, ricorda che nelle precedenti sedute aveva annunciato l'intenzione di formulare un parere articolato nel quale fornire indicazioni al Governo, riservandosi, però, rispetto ad alcuni profili, di considerarli nelle premesse, senza inserirli nel testo del dispositivo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) chiede al relatore di apportare un'ulteriore modifica alla proposta di parere da lui predisposta, inserendo una ulteriore condizione che espliciti l'importanza della nuova Scuola di specializzazione in discipline ambientali e l'esigenza che essa preservi il patrimonio di esperienze e di competenze rappresentato dalla ex Scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, che operava presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Ritiene, infatti, che la tutela del detto patrimonio di conoscenza sia essenziale per non privare il territorio di fondamentali competenze scientifiche e professionali.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) chiede al relatore di tener conto nella proposta di parere dei rilievi formulati

dalla V Commissione bilancio in ordine al personale dell'Istituto.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, come del resto già sottolineato nelle precedenti sedute, precisa che i rilievi espressi dalla V Commissione bilancio rivestono carattere autonomo rispetto al parere che la VIII Commissione è chiamata ad esprimere e, pertanto, non necessitano di essere recepiti nella proposta in esame.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per l'approfondito dibattito svolto dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Condivide, altresì, le argomentazioni formulate in ordine alla necessità di salvaguardare l'autonomia e la terzietà dell'Istituto in relazione al reperimento — anche da soggetti privati — delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Istituto stesso. Prende atto, inoltre, che talune delle osservazioni contenute nella originaria proposta di parere sono state trasformate in condizioni. Conclude, esprimendo un giudizio favorevole sulla nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dal relatore, nonché un giudizio contrario sulle due proposte alternative di parere presentate dai gruppi del partito democratico e di Italia dei Valori.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore così come ulteriormente riformulata, risultando così precluse le votazioni sulle proposte di parere alternativo presentate dal gruppo del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

(Seguito della discussione e conclusione — Ritiro dell'atto).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 24 novembre 2009.

Tommaso FOTI (PdL), in relazione alle recenti modifiche normative intervenute sul tema, annuncia il ritiro della risoluzione a sua firma.

La Commissione prende atto.

7-00271 Germanà: Attività di monitoraggio sul territorio di Messina.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00061).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 9 marzo 2010.

Domenico SCILIPOTI (IdV) chiede chiarimenti al presentatore della risoluzione in esame, ritenendo che andrebbero meglio specificati gli ordini professionali interessati nonché le competenze coinvolte.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) ritiene che gli ordini professionali coinvolti siano quelli che hanno competenze nel settore.

Agostino GHIGLIA (PdL), associandosi a quanto affermato dal deputato Germanà, rileva che è la legge che stabilisce le competenze di ciascun ordine professionale, presupposte dall'atto d'indirizzo in esame.

Domenico SCILIPOTI (IdV) insiste sui chiarimenti richiesti, specificando che essi

sono finalizzati ad evitare esclusioni di taluni soggetti non giustificate dagli interventi richiesti.

Il sottosegretario Roberto MENIA ritiene che il significato profondo dell'atto di indirizzo in esame stia nell'indicare al Governo l'importanza politica di un percorso di marcia e di un metodo di lavoro improntato al coinvolgimento di tutte le competenze professionali presenti sul territorio. Ritiene, peraltro, che su questo terreno il Governo si stia già muovendo con coerenza nell'elaborazione delle politiche nazionali per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Al riguardo, sottolinea che tutte le più recenti misure adottate dal ministero dell'ambiente, dal rafforzamento del progetto di telerilevamento delle aree a maggior rischio idrogeologico, alle iniziative di formazione rivolte ai tecnici del ministero della difesa e del dipartimento della protezione civile, sono state condotte d'intesa con gli ordini professionali, oltre che con le autorità di bacino. Pur comprendendo, dunque, lo spirito di talune osservazioni svolte dai deputati, ritiene che il testo della risoluzione in esame esprima già un chiaro indirizzo al Governo a proseguire con convinzione nel percorso intrapreso, anche con riferimento ai territori e agli avvenimenti presi in considerazione.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che il testo della risoluzione in esame, seppur condivisibile nella sua ispirazione originaria, vada riformulato in modo da includere i soggetti operanti nel mondo del volontariato, non dimenticando che l'attenzione nei confronti dei professionisti operanti nel settore deve essere intesa anche come assunzione di responsabilità complessiva rispetto a scelte che, a volte, nel passato, non si sono rilevate accurate. Chiede, quindi, che nel testo della risoluzione si tenga conto delle competenze delle organizzazioni di volontariato attive nel settore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur esprimendo un giudizio positivo sull'obiet-

tivo di un pieno coinvolgimento degli ordini professionali presenti sul territorio, ritiene che i gravi fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi negli ultimi mesi in Sicilia e, in particolare, nel messinese, rendono evidenti anche le responsabilità dei professionisti di quelle aree nella mancata predisposizione di strumenti urbanistici e di interventi capaci di prevenire i gravi fenomeni degli ultimi mesi. Formula, in tal senso, l'auspicio che in futuro ci sia una maggiore consapevolezza e attenzione, anche da parte degli ordini professionali, sull'importanza di un uso corretto e della messa in sicurezza del territorio.

Domenico SCILIPOTI (IdV) chiede che la Commissione sospenda i propri lavori al fine di riformulare il testo della risoluzione in esame conformemente ai rilievi formulati.

La Commissione consente.

La seduta sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) illustra il contenuto delle modifiche testé apportate al testo della risoluzione, raccomandandone l'approvazione.

Chiara BRAGA (PD) riconosce che la nuova versione della risoluzione presentata dal deputato Germanà presenta elementi di maggiore completezza rispetto al testo originario. Mantiene, tuttavia, talune perplessità di ordine politico in quanto la risoluzione interviene su un assetto di competenze e una metodologia di lavoro che dovrebbe rappresentare il modo ordinario di procedere da parte dei vari livelli di governo coinvolti. Sotto questo profilo, l'atto di indirizzo in esame sembra evidenziare disfunzioni e localismi comunque gravi, ma ancor più inaccettabili se riferiti a fenomeni drammatici come quelli accaduti in Sicilia e, in particolare, nel messinese, negli ultimi mesi. Si associa, infine, a quanto detto dal deputato Piffari formulando l'auspicio che i professionisti presenti sul territorio spendano in futuro

al meglio le loro professionalità e competenze per la tutela e la messa in sicurezza del territorio.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione in esame.

La Commissione approva, quindi, la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00061 (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) emanato in attuazione dell'articolo 28 del decreto legge 112 del 2008;

tenuto conto del ruolo di primo piano ricoperto negli anni dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente – ANPA, istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993 e successivamente trasformata in APAT, nonché dalle agenzie regionali, che hanno permesso di avviare una politica di monitoraggio ambientale più attenta alle specificità dei singoli territori di competenza, rappresentando un momento significativo nel processo di affermazione e riconoscimento della protezione ambientale in Italia;

considerato che:

l'accorpamento in unico organismo dei tre principali istituti di ricerca e studio sulle problematiche ambientali non risolve alcune importanti problematiche emerse in questi 16 anni di attività: da tempo infatti il c.d. « sistema delle agenzie » sta evidenziando la necessità di una riforma organica del settore con l'obiettivo di rag-

giungere una maggiore efficienza e di creare una struttura più funzionale e con un efficace sistema di condivisione delle informazioni ambientali e le stesse agenzie regionali, riunite nell'associazione AssoArpa, hanno manifestato « l'esigenza di una riforma organica, finalizzata al rilancio del Sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità »;

le Agenzie regionali e le Province autonome, presenti e attive su tutto il territorio nazionale, hanno acquisito esperienza, professionalità, conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse, oltre che consapevolezza del proprio ruolo istituzionale e che esse svolgono un ruolo indispensabile a supporto delle Regioni e delle autonomie locali attraverso la strumentazione e le competenze acquisite e consolidate, anche di « eccellenza », coerentemente con la più recente evoluzione comunitaria e internazionale delle logiche di protezione ambientale e delle strategie di sviluppo sostenibile, in virtù dello sviluppo e del progressivo consolidamento di una logica di « sistema » basata su rapporti cooperativi e di sussidiarietà tra Agenzie;

in questi anni di consolidamento del sistema agenziale, si è assistito anche alla crescita della domanda di prestazioni da parte delle istituzioni e della società civile nonché a trasformazioni importanti del contesto istituzionale, a partire dalla

revisione del Titolo V della Costituzione e dell'affermarsi del federalismo amministrativo. In tale scenario, sono emersi fabbisogni di adattamento del mandato delle Agenzie ambientali, ma allo stesso tempo, anche i limiti che presenta il modello di funzionamento e di erogazione delle prestazioni pubbliche di controllo e protezione ambientale delle Agenzie;

accanto alla primaria necessità di rendere le attività agenziali sempre più omogenee ed efficaci, sia sul piano della diffusione sul territorio nazionale, sia sul piano tecnico e dell'innovazione, è necessario avviare una riforma, che consenta di rispondere al crescente divario tra l'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle Agenzie e la definizione del relativo mandato e del sistema di finanziamento;

è necessario sancire formalmente l'esistenza di un vero e proprio « Sistema nazionale di Agenzie ambientali », composto dall'ISPRA, quale polo nazionale e dalle agenzie regionali, quali poli regionali e territoriali, quale premessa indispensabile per una conferma e un rilancio della missione istituzionale delle agenzie ambientali. L'obiettivo dovrebbe essere quello di dotare il Paese di una vera e propria rete nazionale di soggetti tecnici, che nella logica della cooperazione e della sinergia, assicurino omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico dell'ambiente, a supporto delle politiche di protezione ambientale e di sostenibilità;

a tal fine è essenziale superare il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'APAT, per favorire il rafforzamento dello sviluppo della missione agenziale e di un'efficiente ed efficace collaborazione tra le Agenzie delle varie Regioni del paese; in particolare, sotto il profilo del mandato istituzionale, si ritiene opportuno migliorare e rendere attuale la definizione dei compiti delle Agenzie, superando gli squilibri tra le diverse aree geografiche e

addivenendo ad una comune definizione della natura giuridica delle attività nonché rendere il mandato delle Agenzie più coerente con il nuovo assetto delle competenze istituzionali, basato sul federalismo amministrativo, per una effettiva cooperazione e integrazione delle diverse funzioni (tecniche e decisionali) relative alla protezione ambientale ed allo sviluppo sostenibile;

ai fini di un efficace svolgimento dell'attività di controllo pubblico sulle pressioni ambientali e sui relativi impatti sull'ambiente, il coinvolgimento delle ARPA/APPA nell'attività di vigilanza sulle attività antropiche da cui originano le pressioni, successiva al rilascio delle autorizzazioni, deve considerarsi obbligatorio e non meramente facoltativo o a richiesta degli enti;

è necessario che l'ordinaria attività di controllo sia strutturata definendo preventivamente le priorità, secondo piani e programmi condivisi con le Autorità competenti e basati su valutazioni tecnico-scientifiche, nel cui ambito dovrebbero essere previste anche modalità di gestione degli interventi straordinari e non programmabili;

è necessario, con riferimento alle attività di monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, procedere alla ricostruzione di un quadro di conoscenza complessiva da realizzarsi attraverso opportune azioni di monitoraggio ambientale e territoriale attraverso il ruolo obbligatorio delle agenzie nelle attività di monitoraggio delle varie matrici ambientali e delle modificazioni che esse subiscono;

le agenzie devono essere « produttrici di sistemi ufficiali di conoscenza » anche attraverso l'interconnessione in un sistema di rete per lo scambio e la condivisione delle informazioni, in attuazione dei principi affermati dalla Convenzione di Aarhus nonché enti promotori dei processi di accesso e diffusione dell'informazione ambientale, in posizione di terzietà, sia rispetto alle istituzioni, sia rispetto al pubblico;

a tal fine, l'attività di ricerca deve essere prioritariamente finalizzata ad accrescere le competenze nei settori propri di controllo e monitoraggio in campo ambientale;

il coinvolgimento delle Agenzie nelle fasi istruttorie dei procedimenti amministrativi rivolti al rilascio di autorizzazioni ambientali settoriali o integrate e di provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, la valutazione tecnica delle Agenzie sia da considerarsi obbligatoria e da acquisire preventivamente rispetto all'adozione degli atti autorizzativi;

valutato che:

in tale ambito, le disposizioni contenute nello schema di regolamento relative alla nomina e ai compiti del Presidente e del Consiglio di amministrazione non garantiscono il coinvolgimento del sistema delle Agenzie né del Parlamento, rendendo di fatto l'ISPRA un organo interno al Ministero; analoghe considerazioni riguardano la nomina del collegio dei revisori dei conti;

le modalità di nomina e funzionamento del Consiglio federale non consentono di attuare il principio di leale cooperazione richiamato anche dal parere del Consiglio di stato, che ha altresì sottolineato la necessità di chiarire l'articolazione del sistema dei controlli ambientali;

relativamente al sistema di finanziamento e ai rapporti convenzionali lo schema di regolamento proposto non garantisce che l'istituto possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia e al di fuori di qualsiasi possibile conflitto d'interesse;

lo schema di regolamento non prevede un termine certo per l'emanazione dello statuto dell'ISPRA, strumento indispensabile per rendere pienamente operativo l'Istituto con una definizione chiara di compiti e funzioni;

auspicata inoltre l'istituzione dei « livelli essenziali di tutela ambientale » (LETA), attraverso cui introdurre strumenti di garanzia di uniformità e omoge-

neità dell'azione delle Agenzie, di miglioramento della capacità di programmazione delle attività e, più in generale, di controllo e di governo della spesa ambientale: la definizione dei LETA dovrebbe tenere conto e rapportarsi al processo di definizione e aggiornamento dei LEA sanitari, prevedendone le necessarie integrazioni e sinergie;

auspicata, in definitiva, l'istituzione di un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale viene garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale che sia altresì:

il « luogo » in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui soggetti pubblici e privati possano trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;

il « luogo » da cui possano scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca in campo ambientale e nella difesa del suolo;

lo « strumento » attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia sia puntuale ed omogeneo nella qualità;

il « luogo » in cui viene acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;

il « luogo » in cui viene acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;

il « luogo » nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;

il « soggetto istituzionale » caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e funzione;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO ITALIA DEI VALORI**

La Commissione VIII,

esaminato lo schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

premesso che:

lo schema di decreto in esame, adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, consente il superamento del commissariamento di APAT, INFS e ICRAM, come disposto dall'articolo 28, comma 5, del suddetto decreto legge 112/08;

rilevato che:

i compiti istituzionali dell'ISPRA appaiono formulati con una certa approssimazione e genericità, non risultando affatto chiara la competenza dell'Istituto rispetto al sistema dei controlli in campo ambientale, che dovrebbe invece essere il compito preponderante dell'attività dell'Istituto medesimo, anche al fine di consentire il definitivo consolidamento di un sistema nazionale stabile di controlli in campo ambientale autonomo, coordinato e permanente. In questo senso la suddetta attività di controllo ambientale, viene indicata (articolo 2, comma 1) solo come uno dei tanti compiti istituzionali previsti, al pari delle attività di ricerca, di consu-

lenza strategica, di assistenza tecnica, di sperimentazione, di monitoraggio, di valutazione e di formazione;

si evidenzia quindi la necessità di definire la competenza, ma soprattutto il ruolo che l'ISPRA è tenuto a svolgere in questo delicato ambito. A confermare ciò, il comma 2, articolo 2, prevede che « l'Istituto promuove (...) lo sviluppo coordinato delle Agenzie e dei controlli ambientali... », laddove la « promozione dello sviluppo coordinato » non sembra affatto equivalere al « coordinamento del sistema dei controlli », come invece si dovrebbe prevedere se si vuole porre l'ISPRA stessa a capo del suddetto sistema di controlli;

a rafforzare quanto suesposto, è lo stesso parere dell'8 febbraio 2010 della sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, che rileva: « Tuttavia, appare opportuno chiarire meglio nel corpo del testo che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola in una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulle funzioni di indirizzo di ISPRA e sull'articolazione dei soggetti locali (ARPA/APPA), sistema che è chiamato ad operare nella logica della leale cooperazione istituzionale »;

considerato inoltre che:

le disposizioni contenute all'articolo 5, relative alla nomina e ai compiti del Presidente dell'ISPRA, prevedono, al comma 1, che il medesimo Presidente sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'Ambiente. Detta nomina viene effettuata senza alcun coinvolgimento preventivo del Parlamento, come avviene invece in svariati altri provvedimenti di nomina, quali per esempio quelli relativi ai Presidenti di Enti Parco;

estremamente delicato è inoltre l'aspetto delle incompatibilità, di cui all'articolo 10, comma 2, dello schema in esame. La necessaria individuazione dei ruoli e delle figure professionali incompatibili con i ruoli di Presidente, di componente del Consiglio di amministrazione e di direttore generale, va ampliata, proprio alla luce dell'indispensabile difesa della terzietà dell'ISPRA, nonché dell'importanza e la delicatezza delle competenze sui controlli in capo all'Istituto medesimo;

L'articolo 7, prevede la nomina del collegio dei revisori dei conti, da attuarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dei quali due effettivi e uno supplente sono scelti e designati dal medesimo Ministero dell'Ambiente. Viene così in pratica affidato al Ministero vigilante il compito di designare la maggioranza di un organismo del controllo, creando una sorta di coincidenza tra controllore e controllato, con rischi evidenti in termini di garanzia di autonomia del Collegio stesso;

L'articolo 12 riguarda i rapporti convenzionali, ossia gli incarichi e le attività che l'ISPRA può svolgere, mediante convenzioni, oltre a quelli ordinari espressamente previsti dalla normativa vigente e dal decreto in esame. Con riguardo ai suddetti rapporti convenzionali, va attentamente valutata la possibilità per l'ISPRA di poter svolgere incarichi di carattere tecnico-scientifico anche per conto di soggetti privati. È evidente infatti la delicatezza di detta previsione, proprio alla luce dei compiti istituzionali dell'Istituto e in particolare delle sue importanti competenze in materia di controlli, e della conseguente garanzia che l'Istituto possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia e al di fuori da qualsivoglia possibile conflitto di interessi;

la evidenziata criticità nel consentire all'ISPRA di poter svolgere incarichi per conto di soggetti privati, è peraltro rafforzata da quanto riportato dalla Relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame, laddove si legge: « Per quanto concerne le risorse finanziarie si osserva che il contributo ordinario dello Stato per i 2009 è stato determinato in circa 90.000.000 di euro. Il bilancio di previsione 2009 dell'Istituto ammonta a circa 116.000.000 di euro al netto delle partite di giro, ove la differenza è finanziata con l'avanzo di amministrazione e con fondi esterni provenienti da convenzioni con soggetti terzi ». In pratica oltre il 22 per cento del bilancio dell'Istituto proviene da convenzioni con soggetti terzi. Una percentuale elevata, che se porta indubbi benefici in termini di risorse finanziarie, evidenzia però una forte criticità in termini di indispensabili garanzie di correttezza, autonomia e imparzialità nell'attività istituzionale da parte dell'ISPRA stesso qualora detta attività sia posta al servizio di soggetti privati;

appare quindi opportuno se non escludere perlomeno limitare, attraverso la fissazione di un tetto percentuale massimo di finanziamento proveniente da incarichi per conto di privati, la possibilità per l'Istituto – che opera in un ambito estremamente delicato quale quello dei controlli ambientali nel quale è indispensabile garantire la terzietà e qualsivoglia possibile forma di conflitto di interessi – di potersi « mettersi sul mercato », e svolgere incarichi retribuiti per conto di soggetti privati;

lo schema di decreto in esame, prevede inoltre, all'articolo 13, che lo Statuto dell'ISPRA sia approvato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente. L'assetto organizzativo e amministrativo dell'Istituto definito – tra le altre cose – proprio da detto Statuto, è indispensabile per rendere pienamente operativo, e soprattutto con una chiara definizione di compiti, l'Istituto stesso. L'articolo in esame però non prevede alcun tempo massimo entro il quale il Ministero è

tenuto ad approvare detto Statuto, rischiando con ciò di produrre nel frattempo una negativa indeterminatezza nell'azione e nella programmazione dell'attività dell'Istituto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) che il Governo preveda di modificare il testo dello schema in esame al fine di ribadire la previsione che tutto il sistema dei controlli ambientali si articola in una rete nazionale di soggetti tecnici centrata sulle funzioni di indirizzo dell'ISPRA e sull'articolazione dei soggetti locali: Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente;

b) in particolare che al comma 2, articolo 2, vengano sostituite dalle parole « promuove » fino alle parole « controlli in materia ambientale », con le parole « esercita, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 14 del presente regolamento, le funzioni di indirizzo e di coordinamento nazionali del sistema dei controlli in materia ambientale, attraverso lo sviluppo del sistema delle Agenzie »;

c) che venga confermato, attraverso opportune integrazioni al testo in esame, il ruolo preminente dell'Istituto in materia di controlli ambientali, rispetto agli altri compiti istituzionali previsti dal comma 1, articolo 2, dello schema in esame, al fine di consentire il consolidamento di un sistema nazionale stabile di controlli in campo ambientale autonomo, coordinato e permanente;

d) che venga modificato il comma 1 dell'articolo 5, relativo alla nomina del Presidente dell'ISPRA, aggiungendo dopo le parole « del territorio e del mare » le parole « previo parere delle Commissioni parlamentari competenti »;

e) a prevedere maggiori garanzie di autonomia del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 7, prevedendo che

non sia il Ministero dell'Ambiente a designare la maggioranza dei membri del suddetto organismo di controllo;

f) con riferimento all'articolo 9-bis in materia di personale e di assetto organizzativo, e considerando l'impegno preso dal Governo anche in sede di risposta del Governo ad una interrogazione a risposta immediata in Commissione Ambiente della Camera del 10 dicembre 2009, che si autorizzi l'ISPRA, nel pieno rispetto delle normative vigenti per gli enti pubblici di ricerca, a bandire nel triennio 2010-2012, concorsi pubblici per titoli ed esami con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale che abbia prestato servizio presso l'Istituto stesso con contratti a tempo determinato, assegni di ricerca e collaborazioni coordinate e continuative.

g) relativamente all'individuazione delle incompatibilità di cui all'articolo 10, per le figure del Presidente, del direttore generale e dei componenti del Consiglio di amministrazione, che vengano apportate le seguenti modifiche al comma 2:

1) sostituire le parole « amministratori o dipendenti » con le parole « amministratori, dipendenti, consulenti o collaboratori »;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché non possono svolgere qualunque attività di tipo professionale con soggetti pubblici e privati qualora siano riscontrabili, anche indirettamente, profili di incompatibilità con l'attività istituzionale dell'Istituto »;

h) in relazione all'articolo 12, concernente gli incarichi e le attività che l'ISPRA può svolgere mediante convenzioni, anche per conto di soggetti privati, prevedere l'introduzione di adeguate e stringenti misure volte a prescrivere specifiche forme di limitazioni e ambiti di incompatibilità negli incarichi suddetti, al fine di garantire correttezza e autonomia nell'attività istituzionale da parte dell'Istituto;

i) a prevedere un tempo massimo entro il quale il Ministero dell'Ambiente – di concerto con il Ministero dell'Economia – deve emanare il decreto di approvazione dello Statuto dell'ISPRA (articolo 13), al fine di rendere pienamente operativa, e soprattutto con una chiara definizione di compiti, l'azione dello stesso Istituto evitando così una nociva indeterminazione nella programmazione della sua attività istituzionale;

l) che si preveda di fissare un tetto massimo percentuale, comunque non superiore al 15 per cento del bilancio dell'Istituto, delle risorse finanziarie provenienti da convenzioni con soggetti terzi, stante l'ambito estremamente delicato quale quello relativo al sistema dei controlli ambientali nel quale è indispensabile garantire la terzietà da parte dell'Istituto medesimo;

Piffari, Scilipoti

ALLEGATO 3

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE COME RIFORMULATA**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

considerato che lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n.133 del 2008 che – relativamente alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente denominato « Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » (ISPRA) – demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, in merito agli organi di amministrazione e controllo, alla sede, alle modalità di costituzione e di funzionamento e alle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA;

valutata positivamente la costituzione dell'ISPRA come ente pubblico di ricerca chiamato a svolgere funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica in un ambito di particolare importanza, quale quello delle politiche ambientali;

ritenuta l'opportunità:

di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA;

di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla nomina del presidente dell'Istituto, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti all'ISPRA in materia ambientale;

considerato che, in analogia a quanto previsto per gli enti di ricerca nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sarebbe opportuno riconoscere all'ISPRA l'autonomia organizzativa anche in relazione alla disciplina del personale, comunque nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che all'articolo 13, relativo allo statuto, il riferimento al servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico non tiene conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che prevedeva il suddetto servizio, ora sostituito – con l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – da un organismo indipendente di valutazione della *performance*;

considerato che presso l'ex INFS era stata istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica che, in virtù dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, ha assunto la denominazione di « Scuola di specializzazione in discipline ambientali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, si precisi che le attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati non possono aver luogo ove sussistano profili di incompatibilità in relazione alle specifiche attività dell'Istituto; in tale ambito, si ribadisca tale esigenza con un apposito comma da inserire all'articolo 12 relativo ai rapporti convenzionali;

2) all'articolo 11, comma 6, si preveda che la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ivi previsti, siano disposti previa motivata comunicazione al Parlamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'ISPRA svolge attività di assistenza specificamente tecnico-scientifica, piuttosto che meramente tecnica;

b) al medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di precisare che l'ISPRA cura – nel rispetto del principio di leale collaborazione – il coordinamento del sistema nazionale delle Agenzie; analogamente andrebbe valutato l'inserimento all'articolo 14 di un'ulteriore disposizione che chiarisca la suddetta funzione di coordinamento da parte dell'ISPRA del sistema nazionale delle Agenzie in seno al previsto Consiglio federale, per il quale andrebbe previsto l'obbligo di riunirsi almeno un volta all'anno;

c) all'articolo 5, relativo al presidente dell'ISPRA, si preveda il previo parere parlamentare delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente medesimo;

d) all'articolo 9-*bis*, comma 3, relativo alla direzione dei dipartimenti dell'Istituto e all'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di dirigenza, si valuti l'opportunità di modificare il comma con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile; in tale ambito valuti altresì il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento, presente al comma 3, ai profili professionali;

e) all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale deve avvenire ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ivi previsto al servizio di controllo interno, sostituendolo con quello all'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che, in relazione alla Scuola di specializzazione in disciplina ambientali di cui all'articolo 17 *bis* del decreto legge 195/2009, già Scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica presso l'ex INFS, dimandi ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

ALLEGATO 4

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Atto n. 193).**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna selvatica) e dell'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica applicata al Mare) in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

considerato che lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n.133 del 2008 che – relativamente alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico ente sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente denominato « Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » (ISPRA) – demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, in merito agli organi di amministrazione e controllo, alla sede, alle modalità di costituzione e di funzionamento e alle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA;

valutata positivamente la costituzione dell'ISPRA come ente pubblico di ricerca chiamato a svolgere funzioni di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica in un ambito di particolare importanza, quale quello delle politiche ambientali;

ritenuta l'opportunità:

di chiarire meglio nel corpo del testo la funzione di controllo in materia ambientale in relazione alle competenze riconosciute in tale ambito all'ex APAT nonché alle ARPA-APPA;

di consentire al Parlamento di pronunciarsi sulla nomina del presidente dell'Istituto, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti all'ISPRA in materia ambientale;

considerato che, in analogia a quanto previsto per gli enti di ricerca nel decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sarebbe opportuno riconoscere all'ISPRA l'autonomia organizzativa anche in relazione alla disciplina del personale, comunque nel rispetto dei principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che all'articolo 13, relativo allo statuto, il riferimento al servizio di controllo interno che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico non tiene conto dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 che prevedeva il suddetto servizio, ora sostituito – con l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – da un organismo indipendente di valutazione della *performance*;

considerato che presso l'ex INFS era stata istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica che, in virtù dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, ha assunto la denominazione di « Scuola di specializzazione in discipline ambientali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, si precisi che le attività di consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati non possono aver luogo ove sussistano profili di incompatibilità in relazione alle specifiche attività dell'Istituto; in tale ambito, si ribadisca tale esigenza con un apposito comma da inserire all'articolo 12 relativo ai rapporti convenzionali;

2) all'articolo 5, relativo al presidente dell'ISPRA, si preveda il previo parere parlamentare delle Commissioni parlamentari competenti per materia sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente medesimo;

3) all'articolo 11, comma 6, si preveda che la cessazione del presidente dalle sue funzioni e lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ivi previsti, siano disposti previa motivata comunicazione al Parlamento;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'ISPRA svolge attività di assistenza specificamente tecnico-scientifica, piuttosto che meramente tecnica;

b) al medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di precisare che l'ISPRA cura – nel rispetto del principio di leale collaborazione – il coordinamento del sistema nazionale delle Agenzie; analogamente

andrebbe valutato l'inserimento all'articolo 14 di un'ulteriore disposizione che chiarisca la suddetta funzione di coordinamento da parte dell'ISPRA del sistema nazionale delle Agenzie in seno al previsto Consiglio federale, per il quale andrebbe previsto l'obbligo di riunirsi almeno un volta all'anno;

c) all'articolo 9-*bis*, comma 3, relativo alla direzione dei dipartimenti dell'Istituto e all'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di dirigenza, si valuti l'opportunità di modificare il comma con un rinvio a un regolamento del personale, ivi inclusi i dirigenti, da adottare in conformità ai principi e alle vigenti norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e alle disposizioni del codice civile; in tale ambito valuti altresì il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento, presente al comma 3, ai profili professionali;

d) all'articolo 10, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il collocamento fuori ruolo del presidente e del direttore generale deve avvenire ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il riferimento ivi previsto al servizio di controllo interno, sostituendolo con quello all'organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

f) valuti il Governo l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che, in relazione alla Scuola di specializzazione in disciplina ambientali di cui all'articolo 17 *bis* del decreto legge 195/2009, già Scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica presso l'ex INFS, dimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

ALLEGATO 5

7-00271 Germanà: Attività di monitoraggio sul territorio di Messina.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VIII Commissione,

premesso che:

la gestione del territorio sta assumendo connotazioni di elevata complessità legate alla verifica di avvenimenti estremamente dinamici, alla previsione dei risultati ed alla pianificazione di tecniche e strategie, rendendo necessari una conoscenza approfondita di un'elevata quantità di dati, l'applicazione di metodologie scientifiche e tecnico-organizzative adeguate e un continuo aggiornamento, realizzabili soltanto attraverso un approccio multidisciplinare, adeguati sistemi informativi e la formazione continua del personale, il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti della società civile;

tale sinergia può derivare dalla collaborazione efficace tra la pubblica amministrazione, gli ordini professionali e l'università ed, in maniera specifica, tra gli ordini professionali ed i dipartimenti universitari presenti sul territorio provinciale, le organizzazioni di volontariato attive nel settore, onde giungere alla costituzione di una vera e propria struttura a rete, in grado di monitorare lo sviluppo del territorio e fornire la risoluzione alle problematiche che possono emergere;

questa forma di stretta collaborazione risulta essere indispensabile soprat-

tutto nelle situazioni di emergenza come possono essere quelle derivanti, ad esempio, dal dissesto idrogeologico;

gli ordini professionali di Messina e le organizzazioni del volontariato di protezione civile si sono immediatamente attivati sin dal 3 ottobre 2009 sul territorio colpito dall'alluvione del 1o ottobre e sono stati da subito impegnati in una propeudeutica rilevazione delle zone più danneggiate, effettuando una prima indagine per l'individuazione dei danni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare le più opportune politiche volte alla costituzione, sulla base di un protocollo di intesa tra il Governo, le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, che coinvolga il Ministero competente, la Regione, gli enti locali, gli Ordini professionali, le associazioni che operano nel settore, nel rispetto delle normative vigenti, in una attività di monitoraggio e studio del territorio che risulta essere di estrema importanza soprattutto in situazioni di emergenza, come in quelle legate al dissesto idrogeologico che ha colpito la città di Messina ed i comuni di Scaletta, di Itala, di San Fratello e del comprensorio dei Monti Nebrodi.

(8-00061) « Germanà, Scilipoti, Garofalo, Giammanco ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di Confcommercio, di Confartigianato e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) | 159 |
|---|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>) | 159 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 160 |
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame ulteriore nuovo testo e rinvio</i>) | 161 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-02087 Toto: Trasferimento o assegnazione da parte di RFI Spa ad altre società del gruppo FS Spa degli impianti non funzionali all'operatività del trasporto ferroviario merci | 162 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 165 |
| 5-02520 Enzo Carra: Soppressione di collegamenti diretti da Torino e da Milano per Reggio Calabria. | |
| 5-02559 Tullo: Prevista soppressione di treni sulle tratte che collegano Torino e Milano con Reggio Calabria e Palermo | 163 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta congiunta)</i> | 167 |
| 5-02523 Alessandri: Fenomeni di illegalità che penalizzano il settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alla situazione del territorio di Sassuolo (Mo) | 163 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 168 |
| 5-02536 Montagnoli: Mancata istituzione della fermata ferroviaria nella città di Barletta per i treni Eurostar che collegano la Puglia con Roma | 164 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 170 |
| <i>(Completamento della progettazione e della realizzazione dell'intervento di potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari)</i> | 171 |
| AVVERTENZA | 164 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 marzo 2010.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, di Confartigianato e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Luca BARBARESCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2010.

Luca BARBARESCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 9 marzo il deputato Velo, primo firmatario della risoluzione, nel prendere atto della condivisione da parte del Governo degli obiettivi perseguiti con l'atto di indirizzo, aveva richiesto ulteriori indicazioni in ordine ai tempi con i quali sarebbero stati definiti i provvedimenti necessari per rendere l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie pienamente operativa. Il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea l'impegno del Governo a pervenire, il prima possibile, ad attuare le misure necessarie a rendere pienamente operativa l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Pur non essendo in grado di fornire al momento un'indicazione precisa in merito a tali tempi, ribadisce tuttavia la rilevanza che tale questione riveste per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impegno ad essa dedicato per pervenire in modo tempestivo ad una soluzione soddisfacente.

Silvia VELO (PD) ringrazia il sottosegretario per la risposta e i colleghi della Commissione per l'interesse manifestato sulla questione oggetto della risoluzione. Precisa che la richiesta da lei avanzata nella seduta del 9 marzo scorso era tesa ad avere indicazioni di massima in ordine ai tempi con i quali sarebbero stati definiti i provvedimenti necessari alla completa operatività dell'Agenzia.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00251, relativa alla piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.

Luca BARBARESCHI, *presidente*, evidenzia che la risoluzione è stata approvata unanimemente dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.40.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Luca BARBARESCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

C. 3226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica del Protocollo che modifica la Convenzione Italia-Francia, concernente la linea ferroviaria fra le stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia, già approvato dal Senato.

Ricorda che la Convenzione italo-francese del 1951 disciplina il tratto ferroviario frontaliero tra le stazioni di Modane e Ventimiglia, inclusa la gestione di queste ultime. Fa presente che le modifiche contenute nel Protocollo in esame intendono superare un'anomalia fiscale riguardante il personale dipendente delle ferrovie dei due Paesi in servizio presso le stazioni di Modane e di Ventimiglia, che avrebbe goduto sinora di una doppia esenzione fiscale in Italia e in Francia. Sottolinea che viene a tal fine riconosciuta potestà impositiva ai due Stati, senza peraltro imporre ai destinatari una doppia tassazione. Segnala infatti che, alla luce delle norme dettate dalla Convenzione bilaterale italo-francese per eliminare le doppie imposizioni stipulata nel 1989, i cittadini francesi impiegati in via continuativa presso la stazione italiana di Ventimiglia e residenti in Francia, vengono tassati in Italia, qualora i redditi relativi siano esenti da imposizione diretta in Francia, mentre il personale italiano in servizio presso la stazione francese di Modane, che beneficia attualmente dell'esenzione totale da imposizione in Francia in base all'articolo 12

della Convenzione del 1951, rimane soggetto esclusivamente all'imposizione in Italia per i medesimi redditi. Evidenzia che il Protocollo in esame, una volta ratificato, determinerà una diversa situazione, per la quale i cittadini francesi – anche se residenti fiscalmente in Italia – verrebbero tassati solo nel loro Paese per i redditi derivanti dall'attività svolta nella stazione italiana di Ventimiglia. Rileva che ciò provocherà una diminuzione di gettito per lo Stato italiano, che non avrà più il diritto ad applicare l'imposizione fiscale nei confronti di tali lavoratori: la potenziale diminuzione di gettito è stimata in circa 200.000 euro annui.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli, fa presente che l'articolo 1 del Protocollo dispone la soppressione del citato articolo 12 della Convenzione italo-francese del 29 gennaio 1951. L'articolo 2 inserisce nella Convenzione l'articolo 12-bis, il cui primo comma prevede l'esclusiva l'imponibilità in Francia di salari, stipendi e altre remunerazioni versate dalle ferrovie francesi a componenti del proprio personale impiegati nella stazione italiana di Ventimiglia e fiscalmente residenti in Italia. Il comma 2 prevede invece l'esclusiva imponibilità in Italia di salari, stipendi e altre remunerazioni che le ferrovie italiane versano a membri del proprio personale in servizio presso la stazione di Modane e fiscalmente residenti in Francia. Il comma 3 prevede tuttavia l'imponibilità nel nostro Paese, in deroga al comma 1, di quanto versato dalle ferrovie francesi, se il beneficiario risiede anagraficamente in Italia. Analogamente il comma 4, in deroga al comma 2, prevede che quanto corrisposto dalle ferrovie italiane sia imponibile anche in Francia, se il beneficiario ivi risiede anagraficamente. Il comma 3 e il comma 4 escludono la deducibilità di quanto pagato, rispettivamente, in Francia o in Italia, ai fini del calcolo del reddito imponibile, rispettivamente, in Italia o in Francia, riconoscendo tuttavia al beneficiario il diritto a un credito d'imposta. Infine, il comma 5 salvaguarda, per quanto non disposto dal Protocollo, l'applicabilità della Convenzione italo-francese contro le doppie im-

sizioni del 1989 a salari, stipendi e altre remunerazioni versate ai propri dipendenti dai due enti ferroviari. L'articolo 3, in ultimo, detta le procedure per l'entrata in vigore del Protocollo emendativo, nonché per l'inizio della sua effettiva applicabilità.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge in esame.

Carlo MONAI (IdV) chiede chiarimenti al relatore in ordine al mancato gettito che deriverebbe all'erario in seguito all'applicazione del Protocollo, di modifica della convenzione italo-francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), *relatore*, ribadisce che l'applicazione del Protocollo provocherà una diminuzione di gettito per lo Stato italiano pari a circa 200 mila euro annui. Sottolinea tuttavia che le modifiche alla Convenzione introdotte dal Protocollo sono tese a superare un'anomalia fiscale riguardante il personale dipendente delle ferrovie italiane e francesi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame ulteriore nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione Cultura il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 2165 e C. 2550, che reca norme per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Abbazia di Montecassino, per il recupero del Monastero di S. Benedetto a Subiaco e per la valorizzazione del Museo dell'aeronautica di Vizzola Ticino.

Passando ad una breve illustrazione degli articoli, sottolinea che l'articolo 1 prevede l'assegnazione di un contributo da destinare alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco, in occasione del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a patrono d'Europa. Fa presente che l'entità del contributo è stabilita in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

L'articolo 2 introduce norme per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. In particolare, si prevede che venga predisposto un progetto, da attuarsi entro il 2014, volto al conseguimento dei seguenti obiettivi: tutela, promozione e valorizzazione dei reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese; promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese; promozione e realizzazione di attività culturali e museali, idonee a favorire, in Italia e all'estero, la conoscenza del patrimonio conservato; organizzazione di mostre permanenti e temporanee; istituzione di archivi e di biblioteche, in forma cartacea e in riproduzione digitale, ottica e interattiva per lo studio dell'aeronautica; istituzione di laboratori di restauro dei reperti storici.

Evidenza che, ai sensi dell'articolo 4, la Fondazione Volandia, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino al termine della realizzazione del progetto, dovrà presentare alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.

Osserva che per l'attuazione delle finalità complessive della legge, l'articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo con la dotazione complessiva di 39 milioni di euro.

Ricorda che il progetto di realizzare nell'area delle ex « Officine Caproni » di Vizzola Ticino un grande parco-museo italiano dedicato all'Aeronautica, denominato Volandia, costituisce lo scopo della Fondazione Museo dell'Aeronautica, fondata il 22 novembre 2005 su iniziativa di alcuni enti locali e soggetti pubblici e privati: la provincia di Varese, i comuni di Ferno, Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Samarate, Cardano al Campo, Varese, Finmeccanica S.p.a., SEA Aeroporti di Milano S.p.a. e AIR Vergiate.

Rileva che una prima apertura, riguardante una limitata porzione del parco, con l'obiettivo di illustrare ai visitatori il progetto del nascente parco e museo del volo, è stata effettuata nel novembre 2007 e che l'apertura definitiva del parco al pubblico è prevista per il prossimo mese di maggio, in coincidenza con il centenario del primo volo a Malpensa.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Michele Pompeo META (PD) esprime perplessità per il fatto che nell'ambito del testo in esame siano trattati argomenti che appaiono assai eterogenei. Rileva che la IX Commissione viene spesso esclusa dall'esame di misure che incidono in maniera rilevante sul proprio ambito di competenza, mentre le vengono assegnati, per l'espressione del parere, provvedimenti rispetto ai quali la competenza appare marginale, come nel caso del testo unificato in

esame, la cui assegnazione alla IX Commissione si giustifica per le sole disposizioni relative al museo dell'aeronautica. Ritiene quindi auspicabile un intervento che induca la VII Commissione Cultura a disgiungere l'esame delle due proposte di legge che sono confluite nel testo unificato.

Carlo MONAI (IdV) concorda con le considerazioni espresse dal collega Meta. Chiede inoltre al relatore di inserire nel parere un'indicazione volta a promuovere, tra le iniziative finanziate sulla base delle disposizioni del testo unificato, le visite al museo dell'aeronautica di Vizzola Ticino da parte degli istituti scolastici ad indirizzo aeronautico, anche al fine di permettere a realtà diverse che operano nello stesso settore un proficuo scambio di esperienze.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, in considerazione degli interventi dei deputati Meta e Monai, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARESCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.55.

5-02087 Toto: Trasferimento o assegnazione da parte di RFI Spa ad altre società del gruppo FS Spa degli impianti non funzionali all'operatività del trasporto ferroviario merci.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele TOTO (PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa e per la sensibilità da sempre dimo-

strata ai temi della liberalizzazione del settore ferroviario. Osserva che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata in data 7 luglio 2009 contiene indicazioni in materia di impianti di proprietà di RFI, la cui applicazione avrebbe potuto portare ad effetti fortemente distorsivi della concorrenza. Rileva che l'ampliamento numerico degli impianti disponibili è stato operato attraverso l'edizione 2009 del Prospetto informativo della rete, e quindi successivamente all'emanazione della direttiva del 7 luglio 2009. Ritiene comunque opportuno porre l'accento sulla necessità – al fine di assicurare la massima concorrenza – di garantire pari accesso a tutte le imprese ferroviarie. Prende atto favorevolmente della disponibilità che emerge dalla risposta resa dal rappresentante del Governo. Alla luce delle considerazioni svolte, esprime la propria soddisfazione relativamente alla risposta resa all'interrogazione.

5-02520 Enzo Carra: Soppressione di collegamenti diretti da Torino e da Milano per Reggio Calabria.

5-02559 Tullio: Prevista soppressione di treni sulle tratte che collegano Torino e Milano con Reggio Calabria e Palermo.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea che la propria insoddisfazione è dovuta al fatto che le scelte effettuate dalla società Trenitalia, anche in relazione a collegamenti che formano oggetto del contratto di servizio con lo Stato, sono motivate esclusivamente dalla volontà di operare una razionalizzazione tra domanda e offerta.

Sottolinea che i treni che percorrono le linee oggetto dell'interrogazione sono molto frequentati soprattutto nei periodi estivi. Invita quindi il Governo a monitorare la situazione dei collegamenti ferroviari tra Torino e Milano con Reggio Calabria e Palermo, al fine di verificare la rispondenza dell'offerta alle necessità dei territori interessati.

5-02523 Alessandri: Fenomeni di illegalità che penalizzano il settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alla situazione del territorio di Sassuolo (Mo).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Fa presente inoltre che lo scorso anno è stato firmato un protocollo d'intesa tra i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti al fine di controllare i fenomeni di abusivismo e il rispetto delle norme sul cabotaggio stradale adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 aprile 2009. In ultimo sottolinea di essersi attivato con il prefetto di Modena al fine di organizzare un incontro in prefettura, al quale invita anche gli interroganti, tra il Governo, le forze dell'ordine deputate ai controlli su strada e le associazioni dell'autotrasporto per discutere le modalità dei controlli in quella provincia e per aumentarne il numero.

Angelo ALESSANDRI (LNP), replicando, ringrazia il sottosegretario Giachino per la risposta resa e per la disponibilità dimostrata a pervenire ad una rapida soluzione del problema anche attraverso l'incontro a Modena con le forze dell'ordine e le associazioni del settore. Sottolinea che anche dalla risposta si evince la gravità della situazione dell'autotrasporto nel territorio emiliano. Fa presente che si tratta di un settore in difficoltà, afflitto per di più da forme di concorrenza sleale da parte di aziende straniere. Ritiene indispensabile che il Governo effettui un controllo stringente af-

finché siano eliminati i fenomeni dell'abuso e siano ripristinate le condizioni che permettono alle aziende del settore di operare con serenità.

5-02536 Montagnoli: Mancata istituzione della fermata ferroviaria nella città di Barletta per i treni Eurostar che collegano la Puglia con Roma.

Dario GINEFRA (PD) chiede di sottoscrivere l'interrogazione in discussione.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) chiede di sottoscrivere l'interrogazione in discussione, sottolineando che l'istituzione della fermata a Barletta porterebbe ad un aumento minimo dei tempi di percorrenza sulla linea Bari-Roma, ma assicurerebbe ad un ampio bacino di utenza di poter usufruire di un collegamento ferroviario che risponda alle effettive necessità del territorio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Si impegna inoltre ad organizzare un incontro tra i deputati interessati e l'amministratore delegato di Trenitalia, al fine di rappresentare direttamente le istanze contenute nell'interrogazione e di pervenire ad una soddisfacente soluzione della questione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva che la questione oggetto dell'interrogazione riveste un particolare interesse, come dimostra anche la sottoscrizione dell'interrogazione medesima da parte dei colleghi Carlucci, Ginefra e Fucci, che appartengono a gruppi parlamentari diversi dal proprio. Fa presente che sono state raccolte più di 6000 firme di rappresentanti locali volte a istituire la fermata ferroviaria a Barletta del treno che parte da Bari alle 7.16 del mattino. Osserva che si tratta di una provincia di nuova istituzione, che non è stata adegua-

tamente considerata nella riorganizzazione dei servizi ferroviari operata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. Rileva che il bacino di utenza che serve la città di Barletta è superiore a quello di città come Caserta e come Brindisi. Ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario è stata inserita la fermata a Benevento, mentre non si è data un'adeguata risposta ad un territorio ad alta potenzialità economica come la Puglia. Sottolinea che la coppia di treni istituita a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, che parte alle ore 9.30 del mattino da Bari, raggiunge la capitale alle 14.30, in un orario che riveste scarsa utilità per l'utenza. Osserva che la soppressione della fermata sembra motivata dal fatto che si vuole mantenere il tempo di percorrenza da Bari a Roma al di sotto del limite delle quattro ore. Attualmente il tempo di percorrenza effettivo risulta infatti pari a 3 ore e 59 minuti. Anche se l'istituzione della fermata a Barletta farebbe aumentare il tempo di percorrenza della tratta Roma Bari di qualche minuto, ritiene comunque che sia preferibile istituire tale fermata, per l'importanza che essa riveste sia per la città di Barletta, che conta circa 100 mila abitanti, sia per il bacino di utenza da essa servito, pari a circa 600 mila abitanti.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02564 Nastri: Opportunità di prevedere, nei treni ETR 500 « Frecciarossa », adeguati spazi al servizio di neonati e bambini.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02087 Toto: Trasferimento o assegnazione da parte di RFI Spa ad altre società del gruppo FS Spa degli impianti non funzionali all'operatività del trasporto ferroviario merci.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009 contiene indicazioni in materia di impianti, scali merci ecc. di proprietà del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-RFI).

Appare opportuno rilevare che la Direttiva in questione è un atto emanato nell'esercizio delle prerogative del Presidente del Consiglio in tema di direzione e, quindi, di indirizzo della politica generale del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, nel caso di specie della politica nazionale dei trasporti ferroviari.

L'emanazione della direttiva si colloca nell'ambito della più ampia attività di vigilanza e controllo sull'attività del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che il Governo e questo Ministero in particolare svolgono costantemente, al fine di assicurare la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario tramite la vigilanza sull'accesso a condizioni eque e non discriminatorie delle imprese ferroviarie all'infrastruttura stessa.

Per quanto concerne le specifiche disposizioni della direttiva, va anzitutto chiarito che l'articolo 1 della stessa individua un lista di impianti/scali (71 impianti), elencati nell'allegato 1 del provvedimento, distribuiti sul complesso del territorio nazionale, che vengono espressamente qualificati come « funzionali alla operatività del trasporto merci sulla rete ferroviaria italiana » e di cui è assicurata la disponibilità per le imprese ferroviarie merci interessate.

L'elenco degli impianti attualmente a disposizione delle imprese ferroviarie inte-

ressate è presente nel PIR, il Prospetto Informativo della Rete, atto che, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale pertinente, determina « la natura dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie » e contiene « informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione »; esso stabilisce il regime di accesso a scali e impianti merci, nonché, all'occorrenza, ai servizi ivi eventualmente prestati, e le relative condizioni tariffarie.

Il PIR « Edizione 2009 », emanato successivamente alla direttiva, aggiornato con la disposizione n. 22 dell'Amministratore Delegato di RFI dell'11 dicembre 2009, ha ampliato l'elenco degli impianti disponibili, rispetto ai 71 impianti elencati dall'allegato 1 della Direttiva, garantendo alle imprese ferroviarie la disponibilità di ulteriori 61 impianti merci (Tabella – Allegato 2-*quater*).

Risulta quindi che la disponibilità di impianti e scali merci complessivamente garantita dal Gestore dell'infrastruttura per l'esercizio 2009-2010 è pari a 132 impianti, ovvero identica all'offerta dell'esercizio precedente (2008-2009). Pertanto, non si evidenzia alcuna differenza (e segnatamente alcuna riduzione) nella relativa offerta infrastrutturale.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, non parrebbero emergere violazioni della normativa comunitaria e dei principi di trasparenza, libero accesso alla rete e parità di trattamento.

Va inoltre ricordato che il Consiglio di Stato non ha ancora emesso il parere prescritto sul ricorso al Capo dello Stato proposto da alcune imprese ferroviarie per

l'annullamento o la riforma della Direttiva in questione. Nella seduta dello scorso 10 marzo, ha infatti deciso di rinviare il parere per la necessità di procedere all'acquisizione di ulteriori indispensabili elementi istruttori.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce ad ogni modo la propria disponibilità a prevedere un riesame della Direttiva in questione anche alla luce di quanto verrà segnalato dal Consiglio di Stato in merito al ricorso citato.

ALLEGATO 2

Interrogazioni n. 5-02520 Enzo Carra: Soppressione di collegamenti diretti da Torino e da Milano per Reggio Calabria.

Interrogazione n. 5-02559 Tullio: Prevista soppressione di treni sulle tratte che collegano Torino e Milano con Reggio Calabria e Palermo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

In relazione ai collegamenti ferroviari notturni della Sicilia e della Calabria con Milano e Torino, si ricorda che i Treni Notte rientrano nel « Servizio Universale », comprendente i collegamenti ferroviari aventi un conto economico negativo, il cui mantenimento è finanziato dallo Stato.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Trenitalia hanno definito lo schema di nuovo Contratto di Servizio (per il quale sono stati effettuati i previsti passaggi procedurali, tra cui l'approvazione da parte del CIPE) che disciplina il « Servizio Universale » sino al 2014 e individua i treni ammessi al contributo pubblico.

Con il Contratto di Servizio stipulato con Trenitalia, lo Stato intende tutelare il diritto alla mobilità sul territorio nazionale, assicurando l'esercizio di quei collegamenti ferroviari che, pur privi di interesse commerciale, rispondono ai principi comunitari di promozione della coesione sociale e territoriale.

La trattativa negoziale con Trenitalia, stante la riduzione delle disponibilità finanziarie per il 2010, ha condotto, tra l'altro, ad unificare alcuni servizi attraverso la fusione di alcuni convogli per la

Calabria con quelli dalla Sicilia che, per buona parte del percorso risultavano sovrapponibili.

Pertanto, dal 1° marzo 2010, in linea con le previsioni del Contratto di Servizio, sono state adottate alcune modifiche all'offerta dei treni « Servizio Universale » che, con riferimento ai treni citati dagli Interroganti, hanno comportato i seguenti provvedimenti.

La coppia di Intercity Notte 751/752 Milano-Reggio Calabria (e viceversa) è stata « fusa » con la coppia di EXP Notte 1920/1921 che collega la Sicilia con Milano ed è stata soppressa l'antenna ionica 750/753 (Reggio Calabria-Lamezia Terme, via Roccella Jonica) dei predetti Intercity notte.

La coppia di Intercity Notte 761/768 Torino-Reggio Calabria (e viceversa) è stata « fusa » con la coppia di EXP Notte 1940/1941 che collega la Sicilia con Torino, ed è stata soppressa l'antenna ionica 763/766 (Reggio Calabria-Lamezia Terme, via Roccella Jonica) dei predetti Intercity notte.

È stata, inoltre, rimodulata l'offerta di treni « Auto al Seguito » e, in tale ambito, sono stati soppressi i treni (Notte) periodici che effettuavano tale tipo di servizio e circolavano in alcuni periodi dell'anno tra la Sicilia/Calabria e Milano/Torino.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02523 Alessandri: Fenomeni di illegalità che penalizzano il settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alla situazione del territorio di Sassuolo (Mo).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La competenza primaria in materia di controlli sulle attività di autotrasporto attiene al Ministero dell'interno per quanto riguarda l'effettuazione ed il coordinamento dei controlli su strada ed al Ministero del lavoro e politiche sociali per le verifiche presso la sede delle aziende di autotrasporto.

Il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di autotrasporto sono da sempre oggetto della massima attenzione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a svolgere, in sinergia con gli altri Dicasteri menzionati, una capillare attività di verifiche sui veicoli commerciali specie quelli impegnati nelle operazioni di autotrasporto internazionale.

Nell'ambito delle iniziative mirate di controllo della regolarità dell'autotrasporto nazionale, nel territorio dell'Emilia Romagna, nello scorso anno, sono stati effettuati numerosi servizi specifici di verifica in collaborazione con il personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avvalendosi dei Centri Mobili di Revisione di cui dispone quel Dicastero anche in attuazione ai protocolli d'intesa. Nel corso di tali mirati servizi, che hanno permesso di controllare 1507 veicoli commerciali, sono state accertate 1551 violazioni alle norme del Codice della Strada.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel prendere atto di quanto denunciato dagli interroganti, assicura una pronta attivazione, concordemente con i Ministeri dell'interno e del lavoro, delle proprie articolazioni sul territorio affin-

ché, nell'ambito delle proprie attribuzioni di vigilanza, venga posta una particolare attenzione alle modalità di autotrasporto che si svolgono nel comprensorio industriale di Sassuolo.

Il Ministero dell'interno fa conoscere che l'elevato numero di imprese presenti nel territorio in esame, ha determinato la necessità porre in essere specifici controlli in quanto l'area è particolarmente esposta al rischio di illegalità.

La tematica è stata oggetto di numerose riunioni presso la Prefettura di Modena nonché di esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica atteso che, accanto a ditte operanti nel rispetto delle vigenti normative, ve ne sono altre che – basandosi su dinamiche illegali – incidono negativamente sull'economia di settore.

Sulla base dei controlli e dell'attività investigativa svolta dalla Sezione di Polizia Stradale di Modena e dagli Uffici distaccati, è emerso che tre delle principali ditte di autotrasporto locali hanno evidenziato profili di irregolarità.

Fin dall'anno 2006, sono stati organizzati alcuni servizi mirati, unitamente alla Guardia di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.P.S. ed alla Polizia Municipale di Sassuolo

Al fine di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni distorsivi della libera concorrenza, accanto alle ordinarie verifiche effettuate dalle dipendenti pattuglie della Sezione di Modena, nel cui itinerario è compresa anche l'area di Sassuolo, si è rivelata particolarmente efficace l'attività dei Centri Mobili di Revi-

sione – CMR del Ministero dei trasporti, che hanno contribuito al potenziamento delle operazioni di controllo effettuate con dispositivi misti Polstrada – Dipartimento Trasporti Terrestri.

Nell'anno 2009, nel Comune di Sassuolo, sono stati effettuati 8 servizi C.M.R., sono stati controllati 80 veicoli commerciali e rilevate 113 violazioni al Codice della Strada e norme complementari.

Tali servizi sono in programma anche per l'anno in corso.

Sempre nel decorso anno 2009 sono state, altresì, elevate 97 contravvenzioni al C.d.S. e alle leggi complementari, relative alle ditte di autotrasporto locali.

L'esigenza di intensificare il più possibile l'azione di vigilanza sullo specifico settore è stata estesa anche alle pattuglie operanti sulla viabilità autostradale. Si

ricorda infatti che il transito di veicoli commerciali dal casello di Modena Nord, provenienti o diretti nel distretto ceramico, è particolarmente rilevante.

Per tale motivo, a partire dal mese di marzo 2009, anche la Sottosezione Autostradale di Modena Nord ha iniziato una complessa attività d'indagine nei confronti dei titolari delle ditte operanti nel settore, sfociata in una informativa di reato indirizzata alla Procura della Repubblica di Modena.

È stato altresì interessato l'Ispettorato del Lavoro di Modena al fine di verificare la posizione di lavoro subordinato degli autisti stranieri che, tra l'altro, vengono ultimamente forniti di falsa documentazione attestante nazionalità comunitaria quando invece provengono da paesi extracomunitari.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02536 Montagnoli: Mancata istituzione della fermata ferroviaria nella città di Barletta per i treni Eurostar che collegano la Puglia con Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alle fermate dei treni Eurostar « Fast » da/per Roma nella stazione di Barletta, si rappresenta che Eurostar « Fast » sono servizi veloci concepiti per realizzare una rete di collegamenti rapidi tra grandi bacini che sviluppano rilevanti flussi di traffico e Roma.

Questi servizi vengono effettuati in regime di mercato e, quindi, non sono sottoposti a regolazione, anche per quanto riguarda la declinazione dell'offerta, con il contratto di servizio nazionale. Tali treni devono sostenersi esclusivamente attraverso i ricavi da traffico.

La caratteristica di tali servizi è la capacità di assicurare tempi di percorrenza ridotti (sotto le quattro ore da terminale e terminale), attraverso l'utilizzo di materiale rotabile di ultima generazione, di tratte ad Alta Velocità e con un numero di fermate limitato.

La prima coppia di ES « Fast » Puglia-Roma (e viceversa) è stata istituita nel dicembre 2008 – corrispondendo ad un'insistente esigenza espressa dalla clientela pugliese di ridurre i tempi di percorrenza con la Capitale – con l'obiettivo di attrarre ulteriore traffico e recuperare spazi di competitività rispetto all'aereo.

I risultati conseguiti nel 2009 dai « Fast » Puglia-Roma, in termini di gradimento della clientela e di volumi di traffico acquisiti (con un « load factor » – che indica la percentuale di « riempimento » del treno – che nel 2009 è stato, mediamente, del 61 per cento), hanno indotto ad attivare – da dicembre scorso – un'ulteriore coppia sulla medesima relazione.

Ciò premesso, con riferimento ad alcuni specifici rilievi avanzati dagli Interroganti, è opportuno precisare che Barletta è attualmente collegata con Roma da 3 coppie giornaliere di Eurostar « Frecciargento » (a cui si aggiungono 1 coppia di Intercity e 1 di Intercity Notte e 1 coppia di Eurostar periodici di fine settimana), oltre che attraverso interscambio a Foggia con le 2 coppie di ES « Fast ».

Dai dati del sistema informatico di vendita, si rileva che i volumi di traffico Eurostar registrati nel 2009 sulla relazione Barletta-Roma e viceversa sono stati, mediamente, di circa 22 viaggiatori per treno.

Va, peraltro, tenuto conto che Trenitalia adotta periodicamente modifiche all'offerta dei servizi a mercato, al fine di adeguarli all'andamento della domanda e alle conseguenti variazioni dei volumi di traffico.

Per quanto riguarda la riqualificazione dell'itinerario Roma/Napoli – Bari il relativo studio di fattibilità ha evidenziato la necessità di prevedere degli interventi di potenziamento infrastrutturale del nodo di Foggia per rendere più moderna, efficiente e funzionale l'offerta dei servizi attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei flussi passeggeri e merci.

L'attuale configurazione del nodo di Foggia – con riferimento al collegamento Napoli-Bari – presenta, infatti, condizionamenti della potenzialità del nodo tipici delle « stazioni di testa », con effetti più rilevanti prodotti dalla coesistenza delle diverse tipologie di traffico (lunga percorrenza, regionale, merci).

In particolare, le verifiche di funzionalità della stazione, con riferimento all'aumento di offerta prevista in Progetto sull'itinerario, hanno evidenziato una elevata criticità di funzionamento.

È stato pertanto elaborato lo studio di fattibilità di un collegamento diretto tra la linea Caserta-Foggia e la Direttrice Adriatica che consente l'instradamento del traffico merci, con origine/destinazione nell'area logistica pugliese, sulla direttrice trasversale senza interessare la stazione di Foggia, conseguendo così il duplice obiettivo di allontanare il traffico merci dalla città, in coerenza con le politiche di trasporto intermodale adottate in ambito europeo e nazionale, e di decongestionare parzialmente il nodo ferroviario.

L'ipotesi di collegamento, sviluppata nell'ambito dello studio di fattibilità, è

stata recepita nel Protocollo d'Intesa « Per la riqualificazione ed il potenziamento dell'itinerario ferroviario Roma-Napoli-Bari », sottoscritto tra i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regioni Campania e Puglia, Ferrovie dello Stato ed Rete Ferroviaria Italiana il 27 luglio 2006, per il successivo consolidamento nell'ambito del Tavolo di Concertazione da istituire a cura della Regione Puglia.

In merito al completamento della progettazione e della realizzazione dell'intervento di potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari, sebbene non sia oggetto dei quesiti posti nell'atto, per completezza di informazione, si rimette a disposizione della Commissione, un documento recante lo stato di realizzazione fornito da Ferrovie dello Stato.

COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELL'ITINERARIO NAPOLI-BARI

L'itinerario Napoli-Bari è interessato da interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento dei collegamenti sulla trasversale, estendendo verso sud-est i benefici del sistema AV/AC sostanzialmente realizzato a fine 2009 sulla dorsale Torino-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno.

L'itinerario è attualmente prevalentemente a semplice binario, ad esclusione del tratto Vitulano-Apice.

In base al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 27 luglio 2006 tra i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni Campania e Puglia, Ferrovie dello Stato ed RFI, sono previsti interventi di raddoppio delle tratte ferroviarie esistenti, parte in affiancamento e parte in variante.

La riqualificazione dell'itinerario comprende:

- interventi sulla linea Napoli-Cancello;
- velocizzazione/raddoppio Cancello-Benevento;
- nuova linea Apice-Orsara;

raddoppio Orsara-Cervaro:

D.1. – sub tratta Orsara-Bovino, in variante in territorio pugliese;

D.2. – sub tratta Bovino-Cervaro, prevalente in affiancamento in territorio pugliese;

« bretella » di collegamento tra Cervaro e la linea Pescara-Bari all'altezza del nodo di Foggia.

Per gli interventi di cui ai punti A, B e C, ricadenti nel territorio campano, la regione Campania ha istituito il tavolo di concertazione previsto dal Protocollo di Intesa e si è dato corso allo sviluppo delle Progettazioni preliminari.

Successivamente, con il 1° atto integrativo all'Intesa Generale Quadro del 18 dicembre 2001, sottoscritto in data 1° agosto 2008 tra il Governo e la Regione Campania è stato, tra l'altro, convenuto che il progetto di potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari fosse inserito

tra quelli della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, così detta Legge Obiettivo, individuando come prioritarie le tratte Napoli-Cancello e Cancello-Frasso Telesino.

Interventi sulla tratta Napoli-Cancello

L'intervento prevede la realizzazione di una variante alla linea ferroviaria Napoli-Cancello che, lambendo il centro abitato di Acerra, raggiunge Cancello, e permette l'inserimento della linea nella stazione AV/AC « Napoli Afragola », sì da rispondere all'esigenza di integrazione delle linee storiche con il sistema AV/AC.

La variante costituisce il primo segmento dell'estensione dell'AV/AC verso Bari.

Allo stato è in corso l'iter istruttorio, previsto dalla Legge Obiettivo, sul Progetto Preliminare trasmesso ai Ministeri competenti l'11 agosto 2009.

L'attivazione del raddoppio è prevista entro il 2019.

Velocizzazione/raddoppio Cancello-Benevento.

Tra Cancello e Benevento è prevista la realizzazione di una nuova linea in variante a doppio binario che consente di realizzare il collegamento diretto Napoli-Benevento. Il tracciato di progetto prevede il raddoppio e la velocizzazione della linea storica, ripercorrendo l'attuale corridoio per la tratta Benevento-Valle di Maddaloni, e sviluppandosi in completa variante tra Valle di Maddaloni e Cancello, stazione di innesto sulla linea attuale verso Napoli Centrale.

Inoltre, è previsto un intervento di adeguamento della tratta Cancello-Caserta per recepire le variazioni conseguenti alle bretelle di innesto del nuovo tracciato sulle linee esistenti, e per realizzare un tratto in variante nel Comune di Maddaloni (Shunt di Maddaloni), finalizzato a bypassare il centro urbano eliminando i numerosi passaggi a livello esistenti.

Il progetto preliminare della tratta prioritaria Cancello-Frasso Telesino, comprensivo dello Shunt di Maddaloni, è stato inoltrato l'11 agosto 2009 ai Ministeri competenti per l'avvio del relativo iter istruttorio, attualmente in corso.

La progettazione preliminare dell'intervento sulla tratta Frasso Telesino-Benevento, ricompreso tra le « Opere Programmatiche » dell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma, sarà trasmessa ai Ministeri competenti entro il prossimo mese di aprile 2010.

Raddoppio Apice-Orsara

Tra Apice e Orsara è prevista la realizzazione del raddoppio della linea con caratteristiche di Alta Capacità. La nuova infrastruttura sarà realizzata completamente in variante rispetto alla linea esistente con una nuova stazione a servizio dell'Irpinia.

La progettazione preliminare dell'intervento, ricompreso tra le « Opere Programmatiche » dell'aggiornamento 2009 del Contratto di Programma, sarà trasmessa ai Ministeri competenti entro il prossimo mese di aprile 2010.

Raddoppio Orsara-Cervaro

La tratta Orsara-Cervaro di circa 33km si sviluppa interamente in territorio pugliese. Nell'ambito dell'intervento sono previste due nuove stazioni a Ponte Albanito e Bovino, l'eliminazione di tutti i passaggi a livello esistenti e nuove tecnologie per il comando centralizzato del traffico (CTC).

D.1. – sub tratta Orsara-Bovino

Il raddoppio tra Orsara-Bovino è previsto completamente in variante rispetto alla linea attuale. La pianificazione della realizzazione del raddoppio della tratta è stata condizionata dall'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. L'attuale pianificazione prevede l'attivazione del raddoppio della tratta nel 2016.

D.2. – sub tratta Bovino-Cervaro

Il raddoppio tra Bovino e Cervaro è prevalentemente in affiancamento. I lavori

sono stati affidati e l'attivazione del raddoppio della tratta è programmata nel 2013.

« Bretella » di collegamento tra Cervaro e la linea Pescara-Bari a Foggia.

Sull'itinerario Napoli-Bari è prevista la realizzazione di una nuova linea in variante a doppio binario per il collegamento diretto tra la linea Napoli-Foggia e la linea Pescara-Bari.

L'ipotesi di collegamento, sviluppata nell'ambito di uno specifico studio di fattibilità, è stata recepita nel citato Protocollo d'Intesa « Per la riqualificazione ed il potenziamento dell'itinerario ferroviario Roma-Napoli-Bari », del 27 luglio 2006, per il successivo consolidamento nell'ambito del Tavolo di Concertazione, previsto dallo stesso Protocollo, da istituire a cura della regione Puglia, che allo stato non si è ancora avviato.

Per la realizzazione di tutti i citati interventi sull'itinerario Napoli-Bari il Contratto di Programma 2007-2011, aggiornamento 2009, include in Tabella A « Opere in corso per lo sviluppo infrastrutturale della rete alta capacità » sia la fase prioritaria del potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari, comprendente la progettazione della variante Canello-Napoli e del raddoppio Canello-Frasso Telesino, unitamente alla realizzazione di fasi funzionali finanziate con un costo complessivo di circa 1.353 M euro, sia il raddoppio Cervaro-Orsara avente un costo di circa 530 M euro.

Il completamento della progettazione e della realizzazione dell'intervento di potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari sono previsti fra le « Opere programmatiche per lo sviluppo della rete alta capacità » con un costo complessivo di circa 3.378 M euro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato 174

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 174

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 177

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 175

ALLEGATO 2 (*Testo unificato elaborato dal Relatore adottato come testo base*) 179

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 175

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 176

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 182

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 marzo 2010.

DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

C. 3243 Governo, approvato dal Senato.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. —

Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviiato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2010.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, informa la Commissione che è pervenuta alla presidenza una lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento, indirizzata al Presidente della Camera, con la quale comunica che, essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza unificata per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, le Commissioni permanenti competenti possono procedere alla definizione del proprio parere sul medesimo schema; ricorda inoltre che la scadenza dei termini per l'esercizio della delega è il 4 aprile 2010.

Ricorda altresì che, nella seduta del 16 febbraio scorso, la relatrice ha presentato un nuova proposta di parere.

Lella GOLFO (Pdl), *relatore*, sottolinea che la proposta di parere è stata formulata sulla base delle osservazioni emerse nel corso di un dibattito ampio e fruttuoso.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere e dichiara che il Governo ne terrà conto in sede di adozione del decreto legislativo prevista per la prossima riunione del Consiglio dei ministri.

Federico TESTA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo ed esprime apprezzamento per il punto di intesa che è stato raggiunto che, a suo giudizio, è più che soddisfacente.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *presidente e relatore*, comunica che, ha elaborato un testo unificato delle proposte abbinate in titolo, che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.

Nuovo testo C. 2165 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Stefano ALLASIA, *relatore*, propone che sia espresso parere di nullaosta sul provvedimento in esame.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che, pur non intendendo entrare nel merito delle proposte di legge in esame, appare a suo avviso incongruo il loro abbinamento. Ricorda che sia l'abbazia di Montecassino sia l'abbazia di Subiaco rappresentano un pregevole patrimonio storico-culturale del nostro Paese. Per quanto riguarda la proposta Reguzzoni C. 2550, sull'istituzione di un Fondo il museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, osserva che il Servizio studi della Camera non ha prodotto il consueto dossier di approfondimento, ma che, sul nuovo testo in esame si è pronunciato il Servizio bilancio. Nel dossier del Servizio bilancio si legge che, in mancanza di una relazione tecnica sul provvedimento, si dovrebbe chiarire come debba essere distribuita la somma complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013 e se la dotazione del fondo comprenda o meno le risorse autorizzate dal citato comma 1 dell'articolo 1. Il Governo dovrebbe chiarire altresì se vi siano risorse disponibili per la copertura finanziaria del provvedimento. Riterrrebbe inoltre opportuno comprendere quanti milioni di euro dovrebbero essere assegnati al museo di Volandia, atteso che nella proposta Formisano C. 2165 si prevedeva per i monasteri di Montecassino e Subiaco una somma di 15 milioni di euro da ripartire in tre anni. Chiede pertanto di conoscere se 24 milioni dei complessivi 39 previsti nel nuovo testo in esame debbano essere assegnati al museo di Vizzola Ticino. Ribadisce infine che giudica del tutto incongruo l'abbinamento delle proposte di legge Formisano C. 2165 e Reguzzoni C. 2550.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricordato che nella precedente seduta aveva sottoli-

neato l'opportunità di approfondire il testo in esame, dichiara di comprendere le motivazioni storico-culturali che giustificano un finanziamento pubblico a favore dei due monasteri di Montecassino e Subiaco, giudicando, tuttavia, non condivisibile il contributo a favore del museo di Volandia di Vizzola Ticino.

Stefano ALLASIA, *relatore*, nel prendere atto degli interventi svolti, ritiene opportuno approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Testo unificato C. 136 e abbinate.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2010.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione volta a modificare l'articolo 15 del testo in esame e che recepisce le osservazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 3*).

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Stefano ALLASIA (LNP) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;

rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;

sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di incentivare maggiormente la cogenerazione ad alto rendimento nel rispetto della normativa europea anche attraverso una esclusione selettiva degli impianti dagli oneri generali di sistema, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

« 1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: “; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera *s*), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta”.

1-*ter*. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *cc*) è aggiunta la seguente:

“*cc-bis*) « terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto » : la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici” »;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: « ART. 3-bis. – (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: “verifica il rispetto delle regole” sono inserite le seguenti: “da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1” »;

d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: « e le parole: “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui

componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi” sono sostituite dalle seguenti: “con potenza inferiore o uguale a 20 kW” »;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: « indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente » le seguenti: « e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale »;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

« ART. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed è aggiunto il periodo: Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)” ».

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, di seguito denominata « Commissione », con l'obiettivo di approfondire la loro conoscenza al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea.

2. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci.

3. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e

dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, in particolare per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e piratate vendute sul territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e piratate che transitano sul territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto a partire da quello doganale;

d) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni delle istituzioni, le eventuali responsabilità degli enti preposti e l'impegno nel contrastare anche il fenomeno relativo alla produzione sul territorio nazionale di merci contraffatte e piratate;

e) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

f) le risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla pirateria nel campo commerciale;

g) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento;

h) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale;

i) le buone prassi e la normativa applicata in altri Paesi membri dell'Unione europea;

l) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

m) l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le norme vigenti in materia di promozione dell'innovazione.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.

4. La Commissione è istituita per la durata della XVI legislatura.

5. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi ed agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi ed uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra

persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

ALLEGATO 3

**Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive,
commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle pro-
poste di legge C. 136 e abbinate recante:
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo,
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) in relazione all'articolo 15, proceda
la Commissione di merito alla modifica del
comma 1 nel senso di prevedere una piena
equiparazione alle piccole e medie imprese
degli organismi operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo e, contestualmente, alla
soppressione delle specifiche misure di
fiscalità agevolata previste nei commi da
2 a 8.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino | 183 |
|--|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera) (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) | 183 |
| Sui lavori della Commissione | 184 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Esame e rinvio</i>) | 184 |
| Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 186 |

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 marzo 2010.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.20 alle 10.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

(Deliberazione di una proroga del termine).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 15 giugno 2010, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 marzo 2010.

Propone, quindi, di approvare la proposta del termine dell'indagine conoscitiva testè richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la seduta antimeridiana della Commissione prevista per domani, già convocata per le ore 9, sarà differita alle ore 9.20, mentre resterà invariato – ove compatibile con l'andamento dei lavori dell'Assemblea – l'orario di inizio dei lavori pomeridiani, fissato alle ore 14.15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente relatore*, rileva che la proposta di legge in esame detta una disciplina organica in favore dei funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle

quali l'Italia aderisce, rispondendo alle forti aspettative nutrite da tali figure professionali, in attesa da anni di un intervento normativo che definisca in modo completo il loro status giuridico nei confronti dello Stato italiano. Fa notare che la proposta di legge interviene, dunque, a colmare una vistosa lacuna normativa, completando quel percorso di riconoscimento giuridico dei funzionari italiani operanti presso le organizzazioni internazionali iniziato con l'approvazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, recante « Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato », la quale, tuttavia, si era limitata a prevedere talune circoscritte forme di intervento in materia.

Passando ad esaminare il contenuto della proposta in esame, osserva che l'articolo 1, comma 1, nel promuovere l'accesso alla funzione pubblica internazionale, riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, mentre il comma 2 definisce – per le finalità del provvedimento – « funzionari internazionali » i cittadini italiani che svolgono funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso una organizzazione internazionale.

Segnala poi l'articolo 2, che istituisce l'elenco dei funzionari internazionali (comprendente una sezione speciale dedicata a talune categorie di dipendenti in servizio presso determinate amministrazioni pubbliche) di cittadinanza italiana presso il Ministero degli affari esteri (comma 1), al quale sono iscritti – dietro presentazione di apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato (comma 3) – i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi (comma 2).

Fa presente che al Ministero degli affari esteri sono demandati la tenuta e

l'aggiornamento dell'elenco, il controllo del quale, con cadenza almeno annuale, è conferito ad una apposita commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero (come previsto dal comma 5, volto disciplinare anche la composizione di tale commissione), che provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali (comma 6). Infine, rileva che il comma 7 dispone che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di controllo in precedenza richiamata.

Sottolinea poi l'articolo 3, che, al comma 1, prevede che lo Stato favorisca la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali, mentre il successivo comma 2 riconosce le attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del precedente comma da parte del Ministero degli affari esteri. Fa notare che l'articolo 4 prevede il riconoscimento della qualifica di funzionario internazionale quale titolo valutabile per i concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti, commisurato agli anni di servizio effettivo prestato nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con lo stesso regolamento disciplinante le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di controllo.

Evidenzia poi l'articolo 5, che, al comma 1, prevede la facoltà, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche – i cui coniugi prestano servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi della presente legge – di richiedere il collocamento in aspettativa, nel caso in

cui l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trovi il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località; tale aspettativa, ai sensi del successivo comma 2, ha una durata massima di cinque anni. Rileva che il comma 3 disciplina l'aspettativa concernente i lavoratori privati: in particolare, si prevede l'obbligo, per il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, di concedere al lavoratore, su richiesta dello stesso, il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico; ai sensi del successivo comma 4, l'aspettativa concessa ai dipendenti privati ha una durata minima di un anno.

Mette, infine, in evidenza che il successivo comma 5 dispone l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 11 febbraio 1980, n. 26, recante norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, per quanto non espressamente previsto dall'articolo in esame. In particolare, osserva che gli articoli 2 e 3 della richiamata legge n. 26 del 1980 hanno stabilito che l'aspettativa concessa al coniuge dipendente dello Stato non è remunerata e che può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o se il dipendente in aspettativa non risiede effettivamente all'estero; il tempo trascorso in aspettativa, inoltre, non viene calcolato ai fini della progressione di carriera, né per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e nemmeno ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

In conclusione, nell'auspicare per il prosieguo dell'esame una proficua e approfondita interlocuzione tra i gruppi, dichiara sin d'ora la più ampia disponibilità a valutare gli spunti che emergeranno dal dibattito, laddove siano tendenti ad approfondire le tematiche in oggetto e a migliorare l'efficacia delle misure previste dal provvedimento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime la soddisfazione del Governo per la rapida calendarizzazione della proposta di legge in esame e per il suo sollecito avvio in Commissione. Nel ritenere quanto mai opportuna l'iniziativa legislativa del deputato Pianetta, che ringrazia per avere voluto portare l'argomento in questione all'attenzione del Parlamento, osserva che il provvedimento mira, tra l'altro, a promuovere la qualità e la quantità dei funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali, con ciò aiutando anche l'Italia a mantenere elevata ed efficiente la propria presenza in quelle sedi. Assicura, pertanto, la fattiva collaborazione del suo dicastero nel prosieguo dell'*iter* del progetto di legge in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel riservarsi di illustrare compiutamente le valutazioni del suo gruppo sul progetto di legge in esame in occasione di una prossima seduta, preannuncia sin d'ora che – poiché esso interviene su un tema di estremo interesse – vi è l'intenzione di fornire un contributo costruttivo e propositivo nel seguito dell'*iter* parlamentare. Auspica, pertanto, lo svolgimento di un dibattito aperto e approfondito da parte della Commissione.

Lucia CODURELLI (PD) coglie l'occasione dell'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, per sollecitare anche l'avvio dell'*iter* parlamentare delle numerose proposte di legge recanti norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero, sulle quali fa notare che si è, peraltro, raggiunto un accordo informale tra i diversi presentatori, appartenenti a tutti i gruppi, in vista di una possibile unificazione dei testi. Auspica, in particolare, che la maggioranza e il Governo non vogliano attribuire una corsia preferenziale soltanto a determinate proposte normative, ignorando altre di pari importanza, che risultano fortemente sentite dai lavoratori italiani all'estero.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che il prossimo programma trimestrale dei

lavori della Commissione, che sarà sottoposto domani all'attenzione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, contemplerà anche l'avvio dell'esame dei progetti di legge testé segnalati, tra i quali è incluso, peraltro, quello presentato dal deputato Di Biagio, che già ha indicato alla presidenza l'esigenza di una sua sollecita calendarizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.

Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che nell'odierna seduta della V Commissione (Bilancio), convocata per il seguito dell'esame in sede consultiva del testo unificato dei progetti di legge in titolo, pur avendo il rappresentante del Governo presentato una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, non è stata tuttavia depositata la relazione tecnica, già richiesta nella seduta dello scorso giovedì 11 marzo: la presidenza della V Commissione ha dato, quindi, la disponibilità a convocare nuovamente la Commissione stessa per la giornata di giovedì 18 marzo, nella quale verrebbe in scadenza il termine fissato per la presentazione della richiamata relazione tecnica.

Per tali ragioni, visto il calendario dell'Assemblea per il mese corrente, che prevede una sospensione dei lavori parlamentari in coincidenza con l'imminente svolgimento delle elezioni amministrative, prende atto che – in assenza del parere della V Commissione, particolarmente rilevante sotto il profilo della copertura finanziaria – non vi sono le condizioni per

concludere l'esame in sede referente del provvedimento entro la presente settimana e, dunque, per riferire all'Assemblea entro il mese di marzo.

Cesare DAMIANO (PD) osserva che il testo unificato in esame è stato il frutto di un lavoro condiviso, svolto da tutta la Commissione, nella prospettiva di dare una risposta immediata all'emergenza economica in atto, soprattutto per quanto concerne alcune categorie di lavoratori (come i dipendenti di Eutelia, posti in mobilità e privi di stipendio, ovvero, più in generale, i collaboratori a progetto). Rileva che si è preferito, dunque, concentrare l'attenzione su taluni fondamentali argomenti, al fine di giungere in un tempo ragionevole ad un risultato efficace, in attesa di provvedimenti più complessivi del Governo – di cui auspica quanto prima l'adozione – che incidano, non solo sugli strumenti di sostegno al reddito, ma anche sulle politiche industriali e sui modelli di sviluppo più generali. Di fronte a tale lavoro unitario del Parlamento, il Governo si mostra, a suo avviso, ancora una volta insensibile, dal momento che la sua inerzia rispetto alla presentazione della relazione tecnica presso la V Commissione impedisce, di fatto, la discussione sollecitata del provvedimento in Assemblea. Fa notare, peraltro, che la stessa nota elaborata nel frattempo dalla Ragioneria dello Stato e depositata oggi presso la predetta V Commissione – sul cui contenuto presume vi sia la piena consonanza dell'intero Esecutivo – evidenzia problematiche di natura finanziaria, che impedirebbero l'applicazione di tutte le misure recate dal provvedimento, vanificando il lavoro comune svolto dalla XI Commissione e contraddicendo anche quanto sostenuto in materia da esponenti autorevoli della stessa maggioranza, tra cui il relatore del provvedimento in esame.

Ritiene, quindi, che il Governo sia incorso in una contraddizione evidente, dal momento che oggi dichiara l'indisponibilità di risorse finanziarie che solo poco tempo fa venivano date per esistenti e in grado di soddisfare in pieno le esigenze

delle imprese e dei lavoratori. Auspica che l'Esecutivo dia seguito, entro il termine di giovedì 18 marzo 2010, alla richiesta di relazione tecnica formulatagli dalla V Commissione, affinché la XI Commissione possa essere posta nelle condizioni di compiere le conseguenti scelte di merito.

In conclusione, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore convocazione della Commissione per il prossimo giovedì 18 marzo, al fine di valutare gli esiti di tale vicenda, ribadendo che il suo gruppo continuerà a battersi con forza, al fine di pervenire ad una sollecita discussione in Assemblea del provvedimento in esame. Ritiene, peraltro, di dover constatare con amarezza che il Parlamento risulta ormai impegnato da tempo su versanti che nulla hanno a che fare con i problemi reali delle persone, producendo come grave conseguenza l'allontanamento dei cittadini dalla politica.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Damiano, nelle quali dichiara di riconoscersi pienamente, stigmatizza l'operato del Governo, che non ha saputo fronteggiare l'emergenza economica con provvedimenti efficaci e che appare impegnato esclusivamente in questioni lontane dalle esigenze del Paese.

In conclusione, auspica che il provvedimento possa giungere in Assemblea al più presto e che si possa fornire finalmente risposta alle imprese e ai lavoratori coinvolti dalla crisi economica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame in sede referente entro i termini inizialmente previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, auspica che la Commissione possa ugualmente proseguire i propri lavori sul testo in esame, con quello spirito di collaborazione posto in essere fino ad oggi, mettendo da parte le divisioni e le logiche di schieramento, in nome degli interessi primari del Paese. Per una efficace conclusione dei lavori sul testo in esame, ritiene necessario, dunque, evitare inutili accelerazioni dell'*iter* del

provvedimento – che avrebbero unicamente fini di visibilità esterna – e disporre di un margine di tempo congruo, che consenta di dirimere le questioni finanziarie e di merito più problematiche, sulle quali, anche sulla base di colloqui informali avuti con esponenti della maggioranza e dell'opposizione, ritiene sussistano ampi margini di intervento positivo. A questo fine, rivolge un appello ai gruppi di opposizione, augurandosi la prosecuzione di un principio di leale collaborazione tra i diversi schieramenti politici.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur prendendo atto positivamente dei buoni intendimenti manifestati dal deputato Fedriga, esprime profondo dissenso rispetto al comportamento tenuto dal Governo in questa ed in altre circostanze, per ragioni che sono sia di metodo che di merito. Sul metodo, ritiene che l'Esecutivo in carica, esprimendo un giudizio negativo sui profili finanziari del provvedimento in esame – peraltro attraverso comunicazioni rese agli organi di informazione e non al Parlamento, nonché tramite note della Ragioneria dello Stato e non con relazioni tecniche ufficiali – ostacoli di fatto il prosieguo dell'esame in Assemblea, infliggendo « uno schiaffo » all'intera Commissione, parlamentari di maggioranza compresi. Fa notare che il Governo propende per un'accelerazione dei lavori in Commissione solo quando si tratta di convertire i decreti-legge o quando è in gioco la posizione della questione di fiducia, ignorando tali esigenze di tempestività del procedimento legislativo quando si tratta di rispondere ad emergenze occupazionali e produttive in atto nel Paese.

Ritiene necessario, inoltre, che il Governo precisi la sua posizione complessiva di merito sul provvedimento in esame, specificando l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli ammortizzatori sociali – che sono state sempre definite dagli stessi esponenti dell'Esecutivo sufficienti a fornire risposte alle imprese in crisi – e le modalità con cui esse vengono impiegate in concreto. Giudica, infatti, importante

che il Governo motivi adeguatamente il suo dissenso rispetto ad un provvedimento, che, anche secondo l'opinione di autorevoli esperti del settore, appare in grado di fronteggiare efficacemente la crisi in corso, offrendo sollievo alle aziende e ai lavoratori in difficoltà, per i quali – soprattutto in talune zone del territorio italiano – si pone con urgenza un problema di scadenza dei termini della cassa integrazione guadagni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo per una precisazione, anche a conferma di quanto da lui sostenuto in precedenza, osserva che nel prosieguo dell'esame sarà necessario approfondire con attenzione le conseguenze che il provvedimento in titolo potrebbe produrre in concreto, anche in relazione all'eventualità – che giudica pericolosa – di incidere sulle risorse già stanziati per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, disposti in deroga, in favore delle piccole e medie imprese. In proposito, ritiene necessaria una proficua interlocuzione con il Governo, al fine di far luce definitivamente sull'argomento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritiene infondata la tesi di coloro che rappresentano il Governo in carica come intento ad impedire la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, quasi che volesse commettere un dispetto nei confronti dell'opposizione. Fa notare, infatti, che il provvedimento in esame presentava fin dall'inizio della discussione profili dubbi di natura finanziaria, peraltro esplicitati dallo stesso relatore, che si è adoperato con il massimo sforzo al fine di individuare una soluzione adeguata al loro superamento. Dopo essersi dichiarato convinto che il Governo presenterà la relazione tecnica richiesta entro termini ravvicinati, rileva la necessità di attendere il parere che la V Commissione renderà sugli aspetti di natura finanziaria del provvedimento, a seguito del quale la XI Commissione sarà in grado assumere le adeguate scelte di merito. In proposito, anche riallacciandosi a talune considerazioni svolte

dal deputato Fedriga, segnala la necessità di svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti su talune questioni poste dal provvedimento – sulle quali hanno espresso perplessità non solo autorevoli esponenti del Governo o soggetti istituzionali, ma anche talune organizzazioni di rappresentanza categoriale – al fine di valutare, ad esempio, se sussistano effettivi rischi di incidere negativamente sul montante di risorse destinate al finanziamento di interventi di sostegno al reddito disposti in deroga alla legislazione vigente in favore delle piccole e medie imprese.

In conclusione, ritiene che i gruppi di opposizione non possano negare che lo stesso relatore ha cercato in tutti i modi di andare incontro alle loro richieste (ad esempio, eliminando il riferimento, inizialmente contenuto all'articolo 1, al limite massimo della somma da erogare ai lavoratori), in taluni casi esponendosi in prima persona alle critiche di coloro che individuano nel provvedimento un aumento considerevole della spesa pubblica per gli ammortizzatori sociali; in tal senso, si dichiara comunque disponibile a continuare nel confronto di merito sul testo, che non può che avvenire nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Giulio SANTAGATA (PD) nel sottolineare lo spirito di disponibilità mostrato dai gruppi di opposizione lungo l'intero arco del dibattito, in vista del raggiungimento di un risultato concreto, evidenzia l'illogicità degli attuali meccanismi di gestione della finanza pubblica, in base ai quali le risorse inizialmente stanziati per una specifica finalità, laddove non impiegate, confluiscono impropriamente nei saldi della contabilità generale del bilancio dello Stato, ostacolando, di fatto, la copertura finanziaria di provvedimenti importanti, come quello in esame. Nel ricordare che in passato il Governo si è preoccupato di individuare forme di finanziamento che incidessero addirittura su fondi stanziati per altre finalità, ravvisa la necessità di individuare una copertura economica adeguata al provvedimento in esame, dal momento che si tratta sempli-

cemente di recuperare risorse già disponibili, stanziati per l'attivazione di precise politiche di sostegno al reddito. A suo avviso, quindi, se vi fosse la reale volontà del Governo, il provvedimento in esame potrebbe agevolmente trovare una idonea copertura finanziaria.

Teresa BELLANOVA (PD), nel condividere le osservazioni svolte dagli esponenti del suo gruppo intervenuti in precedenza, paventa il rischio che il lavoro svolto sul testo in esame dalla Commissione – che non appare strumentale, ma rivolto a fronteggiare le reali emergenze del Paese – si riveli improduttivo, a causa del giudizio negativo del Governo, peraltro espresso solo agli organi di informazione e con un certo ritardo.

Dopo aver ricordato che lo stesso relatore ha usato espressioni di dissenso rispetto alle posizioni assunte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul provvedimento in esame, chiede alla presidenza di garantire che, in futuro, i lavori della Commissione si svolgano sempre in presenza di un rappresentante del Governo, al fine di porre i parlamentari nelle condizioni di comprendere sin dall'inizio se vi siano le condizioni per un esito favorevole dell'istruttoria legislativa sui diversi provvedimenti al suo esame. A fronte delle dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro Sacconi, per il quale il provvedimento in questione sarebbe inutile, recando misure che interverrebbero esclusivamente a favore di chi già beneficia di un trattamento di integrazione salariale, ritiene poi essenziale che il Governo fornisca al più presto alla Commissione dati precisi e completi in ordine all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento alla tipologia di lavoratori e di imprese che al momento beneficiano di detti strumenti di sostegno al reddito. Solo dopo aver assunto queste necessarie informazioni, la Commissione, a suo avviso, sarà in grado di valutare i possibili campi di applicazione del provvedimento in esame e la sua effettiva capacità di incidere sulla realtà esistente.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, ricordato che il Governo si è già espresso sul merito del provvedimento nel corso dell'esame in sede consultiva del testo unificato, presso la XII Commissione, che aveva formalmente richiesto la presenza di un rappresentante del competente dicastero, giudica legittimo che oggi l'Esecutivo richieda – nel rispetto dell'autonomia del Parlamento e nell'ambito della normale dialettica tra maggioranza ed opposizione – lo svolgimento di una riflessione attenta ed approfondita sui profili di natura finanziaria del provvedimento, dal momento che essi appaiono in grado di incidere sull'ammontare di risorse già destinate (in virtù di un accordo intercorso tra Stato e regioni) al finanziamento di misure di sostegno al reddito disposte in deroga alla legislazione vigente, con la duplice finalità di mobilitare parte delle risorse del Fondo Sociale Europeo per il sostegno del reddito e di innescare politiche attive tese alla riqualificazione del personale coinvolto nei processi di ristrutturazione delle aziende. In particolare, segnala l'esigenza di valutare con prudenza se i soggetti per i quali scatterebbe – con l'approvazione dell'articolo 3 del testo unificato in esame – l'automatismo della cassa integrazione ordinaria siano gli stessi per i quali è stato costruito l'impianto degli ammortizzatori in deroga; in caso contrario, si rischierebbe, a suo giudizio, di porre in discussione anche i termini complessivi di un accordo tra Stato e regioni che, oltre a prevedere anche un contributo significativo a carico delle autonomie territoriali, non può neanche essere modificato in modo unilaterale dal Parlamento. Inoltre, paventa il rischio che l'allungamento della cassa integrazione ordinaria da 52 a 78 mesi possa determinare l'interruzione di un processo di copertura finanziaria automatica, in discontinuità rispetto alle finalità previste con la cassa integrazione in deroga.

Pertanto, pur dichiarando la disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione su tali delicate tematiche, al fine di valutare ogni altra possibile ipotesi che si dimostri adeguata a fronteggiare la

crisi economica in atto, ritiene necessario svolgere una serie di verifiche in ordine agli effetti che l'applicazione del provvedimento potrebbe produrre in concreto, soprattutto in relazione al rischio di intaccare risorse (stanziare per interventi tesi a rispondere efficacemente alle esigenze produttive ed occupazionali) la cui disponibilità non può essere alterata senza una preventiva valutazione degli aspetti di problematicità.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che vi siano diversi aspetti, emersi nel corso del dibattito odierno, che consigliano un rinvio dell'esame del provvedimento ad una seduta successiva alla prevista sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle elezioni amministrative. In particolare, dichiara di condividere la richiesta, formulata dal deputato Bellanova, di acquisizione di dati più precisi da parte del dicastero competente sull'utilizzo dei fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, giudicando altresì fondata la considerazione circa la presenza del rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, la quale – pur non essendo obbligatoria – risulta quanto mai opportuna soprattutto in occasione dell'esame di provvedimenti significativi e politicamente delicati.

Per le ragioni esposte, osserva che non appare congruo esaurire con forzature l'esame del provvedimento in titolo, attesa anche l'esistenza di condizioni oggettive per una prosecuzione collaborativa e costruttiva del lavoro sinora svolto. Invita, pertanto, i gruppi di opposizioni a riflettere sulla sostanziale inutilità di prevedere una nuova seduta in sede referente per la giornata di giovedì 18 marzo, che non risolverebbe la questione, poiché interverrebbe comunque in una fase successiva alla conclusione dei lavori dell'Assemblea, che non riprenderanno prima del prossimo 30 marzo. In ogni caso, assume un impegno nei confronti dei gruppi nel senso di tornare a convocare la Commissione sull'argomento subito dopo la prevista sospensione dei lavori parlamentari, non

appena pervenuta la relazione tecnica alla V Commissione; per quella data, sarà presumibilmente possibile anche disporre dei dati oggi richiesti al Governo in ordine alla cassa integrazione in deroga.

Alla luce del dibattito sinora svolto, avverte pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sarà differito ad una fase successiva alla prevista sospensione dei lavori parlamentari, nella quale sarà possibile valutare anche le determinazioni che la V Commissione ri-

terrà di assumere in ordine ai profili di copertura finanziaria del testo unificato.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nell'avvertire che rappresenterà al Presidente della Camera gli esiti dell'odierna seduta della Commissione, anche ai fini dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-02658 Beccalossi: Piano di riorganizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) | 192 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>) | 194 |

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, su questioni relative alla piccola pesca a strascico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 193 |
| AVVERTENZA | 193 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02658 Beccalossi: Piano di riorganizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

Viviana BECCALOSSI (PdL) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, su questioni relative alla piccola pesca a strascico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

I deputati Sandro BRANDOLINI (PD), Corrado CALLEGARI (LNP) e Anita DI GIUSEPPE (IdV) svolgono interventi introduttivi con riferimento all'audizione in titolo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anita

DI GIUSEPPE (IdV), Angelo ZUCCHI (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Corrado CALLEGARI (LNP),

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO replica ai deputati intervenuti.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-02659 Ruvolo: Esenzione dell'ICI sui fabbricati rurali.

ALLEGATO

**Interrogazione n. 5-02658 Beccalossi:
Piano di riorganizzazione del CRA.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Con delibera n. 189 del 2008 del 17 dicembre 2008 il Consiglio di amministrazione del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) ha approvato le « linee guida per la razionalizzazione delle strutture di ricerca del CRA » finalizzate alla modifica del « Piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali » del CRA, approvato con Decreto ministeriale 23 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

L'entrata in vigore della legge n. 205 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, che all'articolo 4 prevede la modifica della composizione dei Consigli di amministrazione degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, induceva, tuttavia, il CRA a non completare il percorso di definizione del Piano di razionalizzazione.

Successivamente, nel corso dell'*iter* tecnico procedurale di modifica dello statuto, il Consiglio di amministrazione del CRA, nonostante fosse stata avviata la procedura di sostituzione del predetto organo, riteneva di dover riprendere l'*iter* di approvazione delle modifiche del Piano di razionalizzazione, che venivano approvate dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 149/09 del 29 ottobre 2009, in attesa comunque dell'acquisizione del necessario parere del Consiglio dei dipartimenti nonché della consultazione con la rete delle Regioni. Il documento veniva accompagnato da una proposta di ulteriore modifica da parte di taluni consiglieri.

In sostanza, la delibera del Consiglio di Amministrazione del CRA, mancando del

parere obbligatorio del Consiglio dei dipartimenti non potrebbe essere ancora esaminata compiutamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'approvazione.

Con nota in data 19 gennaio 2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha segnalato l'opportunità che, avendo nel frattempo il Consiglio dei ministri provveduto alla designazione del nuovo presidente del CRA, il Piano fosse sottoposto alla valutazione del nuovo Consiglio di amministrazione. Tale posizione ministeriale è stata successivamente confermata con nota del 5 marzo 2010 a firma del Capo di gabinetto.

Con delibera n. 52/10 dell'11-12 marzo 2010, il Consiglio di amministrazione del CRA ha stabilito di soprassedere ad ogni ulteriore approfondimento del Piano di razionalizzazione, affinché venga sottoposto alla valutazione del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo l'orientamento espresso in più occasioni dal Ministero stesso.

Per quanto concerne le osservazioni degli onorevoli interroganti in merito al concorso pubblico per 41 posti di ricercatore, pubblicato in data 19 febbraio 2010, si evidenzia che nella seduta del 11 marzo 2010, il Consiglio di amministrazione del CRA ha deliberato il ritiro del bando, al fine di apportare le opportune modifiche allo stesso e la sua successiva ripubblicazione.

Si ritiene che, alla luce di quanto esposto, i provvedimenti intrapresi corrispondano alle esigenze rappresentate dagli onorevoli interroganti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 195 |
| Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 196 |

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

Atto n. 189.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Sandro GOZI (PD) fa riferimento al contenzioso aperto con la Commissione europea, che ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per cattiva applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva

1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. In particolare, la Commissione contesta il fatto che i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, acquistati e trasportati da privati per uso personale (soggetti ai sensi della citata direttiva solo all'accisa nello Stato in cui sono stati acquistati), sono valutati dalle autorità italiane come detenuti a fini commerciali (e quindi sottoposti all'accisa nello Stato in cui viene commercializzato il prodotto) solo in riferimento alle quantità massime detenute (ad esempio: 800 sigarette eccetera) e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti a tal fine dall'articolo 9 della citata direttiva (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto eccetera). In tal modo secondo la Commissione la normativa italiana consentirebbe di fatto un regime di doppia imposizione nel paese dove il prodotto è stato acquistato e in Italia dove viene commercializzato.

Riterrebbe opportuno al riguardo conoscere dal relatore le disposizioni volte a

rispondere alle obiezioni sollevate, onde avere conferma che i rilievi formulati dalla Commissione hanno trovato soluzione nello schema di decreto presentato dal Governo.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, si riserva di fornire all'onorevole Gozi i chiarimenti richiesti. Preannuncia inoltre l'opportunità di inserire nella proposta di parere alcune osservazioni volte a evitare formulazioni che possano favorire pratiche illecite connesse al contrabbando nonché a prevenire situazioni di pregiudizio per la tutela dei consumatori.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.
Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, intervenendo ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 27 gennaio scorso, osserva che, nel quadro delle integrazioni da apportare al decreto legislativo n. 115 del 2008, il provvedimento in esame non affronta una questione posta dall'articolo 7 del decreto legislativo citato e che invece risulta rilevante al fine di

garantire il conseguimento della finalità dell'efficienza degli usi finali dell'energia che è posto dalla direttiva 2006/32/CE e ribadito ora dalla direttiva 2009/72/CE.

Infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008 rimette all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la verifica del rispetto delle regole in materia di « certificati bianchi » sull'efficienza energetica, nonché sul rispetto degli obblighi di risparmio energetico da parte dei distributori di energia ed eroga le conseguenti sanzioni. Nella sua attuale formulazione, tuttavia, la disposizione può essere interpretata nel senso di prevedere l'applicazione delle sanzioni ai soli distributori di energia (di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*)), che sono i soli esplicitamente citati. La disposizione andrebbe quindi integrata con un richiamo alla lettera *e*) del comma 1, che fa riferimento a tutti i soggetti operanti nel settore energetico a cui possono essere rilasciati, in coerenza con la disciplina comunitaria, i « certificati bianchi », in modo che le sanzioni possano essere applicate anche a soggetti non distributori, ma anche ad altri soggetti, quali le società controllate dai distributori e le società terze operanti nel settore dei servizi energetici.

Si riserva pertanto di formulare, nella seduta già convocata per la giornata di domani, una proposta di parere che tenga conto di tali considerazioni.

Sandro GOZI (PD) ritiene che le osservazioni svolte dal relatore, dato anche il loro carattere tecnico, meritino opportuno approfondimento.

Gianluca PINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 197 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 201 |
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 199 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 202 |
| Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 200 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 203 |

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione.

C. 3273 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, che disciplinano la presentazione e l'ammissione delle liste nelle elezioni regionali. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, prevede che l'articolo 9, primo comma, della predetta legge n. 108 del 1968 si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle lista si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del tribunale. Sottolinea che il comma 2 prevede che il citato articolo 9,

terzo comma, si interpreta nel senso che le firme degli elettori apposte su apposito modulo recante il contrassegno di lista si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. Segnala che il comma 3 detta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, quinto comma, della legge n. 108 del 1968, relativo al regime di impugnazione amministrativa delle decisioni di eliminazione di liste o candidati, in base alla quale le decisioni di ammissione di liste di candidati da parte dell'ufficio centrale regionale sono definitive; contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse; contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati è ammesso ricorso all'ufficio centrale regionale; avverso la decisione dell'ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al giudice amministrativo. Riferisce che il comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni attività relativa alle elezioni regionali in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mentre ai sensi del comma 5 avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Rileva che l'articolo 2 prevede che, limitatamente alle consultazioni elettorali regionali fissate il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione. Osserva che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della

Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Fa notare che la Corte costituzionale ha sancito che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali. Ritiene opportuno che le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge siano applicabili nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), dopo aver richiamato i termini del dibattito in corso sul decreto-legge in esame, osserva che la Commissione è tenuta ad attenersi esclusivamente ai profili di propria competenza in ordine ai contenuti del provvedimento. Evidenzia che la materia oggetto del provvedimento rientra pienamente nell'ambito di competenza delle autonomie regionali ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione. Sostiene quindi che il decreto-legge non debba trovare applicazione nei casi in cui le regioni abbiano già regolato la materia elettorale con proprie leggi.

Il deputato Remigio CERONI (PdL) auspica che le regioni adottino una legislazione elettorale uniforme al fine di evitare incertezze interpretative.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) fa notare che sussistono leggi regionali in materia elettorale che non recano alcuna specifica disposizione in merito alla disciplina della raccolta delle firme e delle modalità di presentazione delle liste elettorali. Ritiene pertanto pienamente legittimo il decreto-legge in esame, che assume una valenza di interpretazione autentica delle disposizioni legislative statali che regolano i profili non espressamente regolati dalla normativa regionale. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) sottolinea che il decreto-legge in esame assume un carattere dispositivo piuttosto che di mera interpretazione della legislazione elettorale ed interviene peraltro su profili di dettaglio della legislazione medesima che dovrebbero essere più opportunamente riservati alla competenza legislativa regionale.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Nuovo testo C. 2165 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, teso alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ti-

cino. Osserva che l'entità della spesa per l'intervento sull'Abbazia di Montecassino e sul Monastero di San Benedetto in Subiaco è stabilita in cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Fa notare che in relazione a tale profilo la Commissione si era già espressa con un parere reso in data 4 novembre 2009. Rileva che il testo in esame prevede altresì l'attuazione di un progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Riferisce che per l'attuazione delle finalità della legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo con la dotazione complessiva di trentanove milioni di euro per il quinquennio 2009-2013. Evidenzia che la disciplina recata dalla proposta di legge può essere ricondotta alla materia dei beni culturali. Ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente. Sottolinea che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha sancito l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD), nel rilevare che le risorse stanziare a favore del Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino appaiono maggiori rispetto a quelle destinate alla valorizzazione dell'Abbazia di Montecassino e del Monastero di San Benedetto in Subiaco, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che introduce alcune modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Riferisce che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il disposto dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 560 del 1993, al fine di ricomprendere nell'ambito di applicazione della legge stessa anche gli alloggi soggetti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Osserva che la lettera b) inserisce nel testo dell'articolo 1 della legge n. 560 un nuovo comma 4-ter, che attribuisce la facoltà agli enti proprietari di procedere direttamente all'alienazione degli alloggi compresi nei piani di vendita e che si rendano liberi, anziché segnalarne la disponibilità al comune ai fini di una nuova assegnazione prima della loro vendita effettiva, mentre la lettera c) provvede a riscrivere il comma

7 dell'articolo 1 della legge n. 560, prevedendo una soluzione alternativa nei casi in cui l'assegnatario non intenda acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione ed abbia diritto a rimanervi, in quanto soggetto disagiato. Fa notare che la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, novella il comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 560, al fine di esentare gli enti proprietari dal pagamento dell'INVIM e dalla corresponsione di tributi speciali catastali. Riferisce che il comma 2 reca una norma di interpretazione autentica del comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 560, volta a consentire l'acquisto degli alloggi realizzati ai sensi della legge n. 640 del 1954 da parte dei relativi assegnatari e ad un prezzo pari alla metà del costo di costruzione. Osserva che la proposta di legge riguarda principalmente la materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni. Rileva che sono inoltre disciplinati nel testo aspetti relativi alla materia urbanistica ed edilizia, che la giurisprudenza costituzionale assegna alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (PD) esprime il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (C. 3273 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, in corso di esame presso la I commissione della Camera, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione;

considerato l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni, riguardanti l'impu-

gnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni di eliminazione delle liste elettorali, afferenti alla potestà legislativa esclusiva in materia di giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge valga nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino (Nuovo testo C. 2165 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino;

considerato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni e preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, che sanciscono che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le

sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »;

valutato che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ribadisce la coesistenza di competenze normative, richiamando ai fini del riparto delle competenze tra Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali, di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 1074, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla profili connessi alla materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ed evidenziato che talune previsioni del testo

afferiscono al sistema tributario e contabile dello Stato ed alla tutela dei beni culturali, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere e) ed s);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina da essa recata all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI (*Audizione svolta*) 204

*Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

La seduta comincia alle 14.20.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per la RAI il direttore
generale, professor Mauro Masi, accompa-
gnato dal direttore delle Relazioni Istitu-
zionali, dottor Marco Simeon, dal vice di-
rettore delle Relazioni Istituzionali, dottor
Stefano Luppi, dal dottor Fabrizio Casinelli,
dal dottor Andrea Sassano e dal dottor
Daniele Mattaccini.*

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della RAI.

(Audizione svolta).

Il PRESIDENTE ricorda che il Diret-
tore generale ha chiesto di essere ascoltato
dalla Commissione e che la richiesta è
stata accolta nell'ottica di costante con-
fronto e collaborazione che caratterizza i
rapporti con la società concessionaria.

Il professor MASI informa i commissari
di aver ricevuto dal consiglio di ammini-
strazione il mandato di acquisire al più
presto dalla Commissione parlamentare le
valutazioni di competenza, dopo la sen-
tenza del TAR dell'11 marzo in tema di
regolamentazione della comunicazione po-
litica in periodo elettorale.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato
l'impegno personale profuso nella media-
zione per risolvere positivamente la vi-
cenda, fa presente di avere un'opinione
tutt'altro che positiva sulla delibera votata
a maggioranza dalla Commissione, che
però non comportava la soppressione dei
talk show. La Vigilanza ha già preso
un'iniziativa, chiedendo ai vertici RAI di
allestire con urgenza una simulazione di
palinsesto che salvasse i programmi di
approfondimento.

Il professor MASI ribadisce che la RAI
non è venuta meno ad alcun impegno, ma
ha soltanto applicato il regolamento se-
condo l'unica interpretazione ritenuta pos-
sibile.

Secondo il senatore MORRI (PD) la
posizione assunta ieri dal consiglio di
amministrazione della RAI è grave e lascia
il dubbio che la decisione di sopprimere i

talk show fosse stata presa fin dall'inizio. La RAI avrebbe potuto decidere diversamente, anziché nascondersi dietro il regolamento approvato dalla Commissione.

L'onorevole BELTRANDI (PD) ribadisce che l'intento del regolamento approvato era quello di valorizzare gli spazi assegnati alle tribune politiche e al dibattito politico, limitandosi a regolare sulla base della *par condicio* lo svolgimento delle trasmissioni di informazione politica.

Il senatore PARDI (IdV) segnala l'anomalia di una campagna elettorale assente dalle sedi pubbliche di divulgazione e di confronto. La decisione del consiglio di amministrazione comporta danni politici per il Paese ed economici per l'azienda, con vantaggi invece per le reti concorrenti. Preannuncia poi iniziative di protesta nei riguardi delle «epurazioni» che il direttore del TG1 sta operando in questi giorni in redazione. [*Commenti degli onorevoli Sardelli (Misto-NoiSud) e Lainati (PdL)*].

Il deputato LANDOLFI (PdL) critica il senatore Pardi, che lancia gravi accuse in assenza dell'interessato, impossibilitato a replicare.

Secondo il vice presidente MERLO (PD) l'interpretazione restrittiva del regolamento effettuata dalla RAI non era obbligatoria, esistendo gli strumenti per procedere diversamente e per evitare lo scarico di responsabilità cui si assiste.

Il senatore VITA (PD) ritiene molte dubbie le interpretazioni operate dalla RAI perché violano il contratto di servizio e favoriscono la concorrenza.

L'onorevole RAO (UdC) sottolinea come cancellando i *talk show* la RAI stia rischiando in questo periodo di porsi in posizione subalterna rispetto alle reti concorrenti.

Il senatore PROCACCI (PD) ritiene che l'atteggiamento assunto dalla RAI sia autolesionista, mentre è effettivamente intol-

lerabile il clima creato nell'azienda rispetto al soddisfacimento delle volontà della maggioranza di Governo.

Secondo il deputato GENTILONI SILVERI (PD), la Commissione potrebbe limitarsi ad affermare che il regolamento approvato non comporta alcun obbligo da parte della RAI di sopprimere i programmi di informazione.

Anche il deputato CARRA (UdC) contesta l'atteggiamento troppo acquiescente agli interessi governativi da parte del consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene che non è scandalosa una non identità fra il regolamento approvato dalla Commissione e quello predisposto dall'Agcom per le televisioni private. La Commissione dovrebbe occuparsi piuttosto del protagonismo esagerato di alcuni conduttori della Rai e di riesaminare la *par condicio*.

Ritenendo particolarmente gravi le dichiarazioni fatte dal senatore Pardi, il deputato SARDELLI (Misto-NoiSud) pone l'interrogativo su chi debba esercitare il controllo e comminare sanzioni nei riguardi dei conduttori.

Deplorando lo sconfinamento da parte dell'Agcom nei confronti della RAI, il deputato CAPARINI (LNP) ritiene che l'azienda si sia limitata a una applicazione rigorosa del regolamento approvato.

Secondo i deputati FORMISANO (IdV) e PELUFFO (PD) la Commissione potrebbe approvare un documento sulla base di quanto proposto dall'onorevole Gentiloni Silveri.

Valutando inaccettabile qualunque sollecitazione nei confronti della Commissione, nonché esorbitante il ruolo esercitato dall'Agcom, il deputato LANDOLFI (PdL) non considera necessario formulare ulteriori interpretazioni del regolamento.

Il professor MASI, evidenziando come le decisioni del consiglio di amministrazione siano state un chiarimento di responsabilità e come in realtà siano stati sospesi soltanto i programmi che rendevano difficile un'applicazione elastica del regolamento, chiarisce che la RAI non ha patito danni in termini né di risorse pubblicitarie né di ascolti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.35.

Il PRESIDENTE, ascoltate le dichiarazioni del Direttore generale della RAI e considerando come siano in gioco gli interessi della comunità, i bisogni della gente e la tutela della democrazia, propone di chiedere comunque alla RAI di valutare una revisione delle posizioni assunte, anche alla luce degli interessi dell'azienda. Rappresenta infine il proprio desiderio di esercitare un ruolo non di parte, nell'auspicio che la Commissione possa procedere con decisioni condivise.

Il senatore PARDI (IdV), illustrando una proposta di risoluzione volta a disporre che la RAI ripristini i programmi in questione, preannuncia anche la presentazione di un'interrogazione sul tema e avanza una richiesta di audizione del direttore Minzolini.

Il senatore PROCACCI (PD) condivide la proposta del Presidente.

Il deputato LANDOLFI (PdL), ricordando come sia già avvenuto in passato che la Commissione si sia divisa su alcune questioni, non ritiene necessario che oggi venga compiuto alcun gesto ulteriore sull'argomento in discussione.

Il PRESIDENTE ribadisce la possibilità di esercitare, attraverso una specifica dichiarazione, la funzione di indirizzo, la cui unica alternativa è quella di una dichiarazione di impotenza.

A nome del proprio Gruppo politico, il deputato CAPARINI (LNP) non ravvisa alcuna necessità di esprimere ulteriori posizioni rispetto al regolamento approvato.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) propone di affidare al Presidente un mandato ad esercitare la funzione di indirizzo.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene che, accettando l'ipotesi di una divisione all'interno della Commissione, l'argomento in discussione sia da considerare un capitolo chiuso.

Il senatore PARDI (IdV) dichiara di rinunciare a presentare la proposta di risoluzione preannunciata.

Condivisione della proposta avanzata dal Presidente viene manifestata dal deputato RAO (UdC) e dal senatore VITA (PD), il quale esprime peraltro disagio per le risposte fornite oggi dal direttore generale della RAI.

Il senatore MORRI (PD) propone di mettere ai voti il seguente documento:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il direttore generale della RAI, professor Mauro Masi, chiarisce che il Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010, approvato dalla Commissione il 9 febbraio 2010, non obbliga né autorizza alla soppressione dei programmi di informazione politica della RAI.

Invita pertanto la società concessionaria a rivedere la decisione di sopprimere tali programmi nel periodo elettorale ».

Il senatore PROCACCI (PD) evidenzia come una lettura puntuale del comma 4

dell'articolo 6 del regolamento approvato in realtà non consente la soppressione delle trasmissioni in oggetto.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) chiede che si proceda al voto sul documento proposto dal senatore Morri.

Il senatore BUTTI (PdL) chiede la verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, chiude la seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Comunicazioni del Presidente | 208 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 208 |
| Audizione del Presidente di Confindustria e del Presidente di Confindustria Sicilia | 208 |

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Intervengono il Presidente della Confindustria, dottoressa Emma Marcegaglia e il Presidente della Confindustria Sicilia, dottor Ivan Lo Bello, accompagnato dal dottor Antonello Montante, Delegato del Presidente per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio e dal dottor Roberto Iotti, Direttore comunicazione e stampa.

La seduta comincia alle 20.35.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono stati concordati i nominativi dei collaboratori a tempo parziale della Commissione. I nominativi dei collaboratori saranno pubblicati in allegato al resoconto delle prossime sedute in occasione del completamento dei rispettivi procedimenti autorizzatori, ove necessari.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Presidente di Confindustria e del Presidente di Confindustria Sicilia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente di Confindustria, dottoressa Emma Marcegaglia e del Presidente di Confindustria Sicilia, dottor Ivan Lo Bello, accompagnati dal dottor Antonello Montante, Delegato del Presidente per i rapporti con le istituzioni preposte al controllo del territorio.

La dottoressa MARCEGAGLIA e il dottor LO BELLO svolgono rispettivamente la propria relazione. Interviene quindi il dottor MONTANTE.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori LI GOTTI e LEDDI, l'onorevole MARINELLO, il senatore LUMIA, gli onorevoli GRANATA, con un passaggio in seduta segreta, TASSONE, VELTRONI, NAPOLI, il senatore GARRAFFA, l'onorevole ORLANDO, il senatore CARUSO e l'onorevole GARAVINI.

Rispondono con ripetuti interventi la dottoressa MARCEGAGLIA, il dottor LO BELLO, con un passaggio in seduta segreta e il dottor MONTANTE.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) .. | 210 |
| Comunicazioni del Presidente | 210 |

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle os-

servazioni e ai quesiti formulati dal presidente D'ALEMA (PD), dai senatori ESPOSITO (PDL) e RUTELLI (Misto-API) e dal deputato ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Audizione del Ministro della giustizia, Angelino Alfano (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 211 |
| Audizione del presidente della società Tirrenoambiente, dottor Sebastiano Giambò (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 211 |
| AVVERTENZA | 212 |

Martedì 16 marzo 2010. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 13.35.

**Audizione del Ministro della giustizia,
Angelino Alfano.**

(*Seguito dello svolgimento e conclusione*).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, che ringrazia per la sua presenza. Ricorda, in proposito, che il Ministro si era riservato di rispondere ai quesiti a lui formulati nella seduta dello scorso 25 novembre 2009.

Angelino ALFANO, *ministro della giustizia*, risponde ai quesiti.

Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD) e il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*.

Angelino ALFANO, *ministro della giustizia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il ministro Alfano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.

**Audizione del presidente della società
Tirrenoambiente, dottor Sebastiano Giambò.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della società Tirrenoambiente, dottor Sebastiano Giambò, accompagnato dal dot-

tor Giuseppino Innocenti, amministratore delegato della stessa società Tirrenoambiente.

Sebastiano GIAMBÒ, *presidente della società Tirrenoambiente*, e Giuseppino INNOCENTI, *amministratore delegato della società Tirrenoambiente*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, e il senatore Gianpiero DE TONI (IdV).

Sebastiano GIAMBÒ, *presidente della società Tirrenoambiente*, e Giuseppino INNOCENTI, *amministratore delegato della società Tirrenoambiente*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il dottor Sebastiano Giambò e il dottor Giuseppino Innocenti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del dottor Carlo Infanti, esperto in materia di sicurezza di giocattoli destinati ai minori | 213 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 213 |

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 marzo 2010.

Audizione del dottor Carlo Infanti, esperto in materia di sicurezza di giocattoli destinati ai minori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

| | |
|--|---|
| Audizione informale di rappresentanti sindacali sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari esteri | 3 |
|--|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 5 |
|---|---|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 6 |
|---|---|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 11 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .. | 11 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 14 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 14 |
|---|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. Emendamenti C. 3243 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 18 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 29/2010: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 18 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>) | 32 |
|---|----|

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 190 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) . | 22 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3183 Lanzillotta e C. 3205 Vassallo</i>) ... | 24 |
| Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 25 |

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|----|
| Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia. C. 656 D'Antona, C. 833 Angela Napoli e C. 1925 Granata | 25 |
|--|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 50 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 51 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 26 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>) | 52 |
| Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .. | 27 |
| ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>) | 53 |
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia – Museo dell'aeronautica in Zizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>) | 28 |
| ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>) | 54 |
| Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 28 |
| ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>) | 55 |
| Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) | 29 |
| ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>) | 56 |

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-02554 Rao e Ria: Sull'applicazione della « legge Pinto » | 59 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 62 |
| 5-02550 Ferranti: In relazione all'assunzione di educatori penitenziari | 59 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 65 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 60 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 60 |
| Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 61 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> | 66 |
| <i>ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere del gruppo IDV)</i> | 67 |

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 61 |
|------------------|----|

III Affari esteri e comunitari

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 192 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 69 |
| <i>ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi formulata dal Relatore)</i> | 75 |
| <i>ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i> | 77 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 71 |
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato della Commissione)</i> | 79 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003. C. 3211 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) | 72 |
|---|----|

IV Difesa

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 80 |
|---|----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-00057 Caparini: Sul collegamento tra Amministrazione della Difesa ed Enti locali in merito al progetto di riqualificazione e valorizzazione della viabilità della Grande Guerra | 80 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 83 |
| 5-00372 Schirru: Sulla realizzazione di una pista di volo a Monte Cardiga | 81 |
| 5-00805 Ascierio: Sull'alienazione degli alloggi del Ministero della difesa ubicati all'esterno delle infrastrutture militari nella provincia di Padova | 81 |
| 5-00852 Libè: Sul potenziamento dell'organico della stazione dei Carabinieri di Medesano (Parma) | 81 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 84 |
| 5-00947 Tommaso Foti: Sulla soppressione del laboratorio Pontieri di Piacenza | 81 |
| 5-01384 Zampa: Sul cimitero militare polacco di Bologna | 81 |

| | |
|--|----|
| 5-01955 Zazzera: Sugli appalti relativi all'arsenale militare marittimo di Taranto | 81 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 85 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>) | 87 |
| Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ... | 89 |
| Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». Testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 91 |
| Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Nuovo testo unificato C. 2100 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 92 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. Atto n. 184 (Rilievi alle Commissioni XIII e XIV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 93 |
|--|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 7- <i>quinquies</i> , comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Atto n. 195 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>) | 94 |
| ALLEGATO (Parere approvato) | 104 |

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 107 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 3227 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 109 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. C. 3228 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 111 |
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) . | 112 |
| ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) | 114 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del professor Alessandro Rosina e del dottor Paolo Balduzzi, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia | 113 |
|--|-----|

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-01722 Ghizzoni: Misure per porre rimedio ai danni provocati dal terremoto in Abruzzo al patrimonio culturale | 119 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 124 |
| 5-02133 Mancuso: Sulla normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche del settore restauro e dei beni culturali | 120 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 129 |
| 5-01939 Garagnani: Iniziative dirette ad evitare lo svolgimento di attività politica da parte di dirigenti scolastici e insegnanti nell'orario scolastico | 120 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 131 |
| 5-02402 Boffa: Questioni relative al personale precario della scuola | 120 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 133 |
| 5-02404 Ceccuzzi: Designazione delle città candidate a « Capitale italiana della cultura » per il 2019 | 121 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 136 |
| 5-02409 Centemero: Casi di nepotismo presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università di Perugia | 121 |
| ALLEGATO 6 (Testo della risposta) | 137 |
| 5-02553 Vignali: Prosecuzione dell'attività didattica presso l'Ente morale « G. Redaelli » di Cesana in Brianza (LC) | 121 |
| ALLEGATO 7 (Testo della risposta) | 138 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11 ^a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 121 |
| AVVERTENZA | 123 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 140 |
| ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo del partito Democratico) | 146 |
| ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Italia dei Valori) | 149 |
| ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore come riformulata) | 153 |
| ALLEGATO 4 (Parere approvato) | 155 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 141 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 142 |
|--|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00218 Tommaso Foti: Adeguamento dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni (<i>Seguito della discussione e conclusione – Ritiro dell'atto</i>) | 143 |
| 7-00271 Germanà: Attività di monitoraggio sul territorio di Messina (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00061</i>) | 143 |
| ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata) | 157 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione di rappresentanti di Confcommercio, di Confartigianato e della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM (2009) 490 def.) | 159 |
|---|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>) | 159 |
|--|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. C. 3226 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 160 |
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. C. 2165 Anna Teresa Formisano e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame ulteriore nuovo testo e rinvio</i>) | 161 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| 5-02087 Toto: Trasferimento o assegnazione da parte di RFI Spa ad altre società del gruppo FS Spa degli impianti non funzionali all'operatività del trasporto ferroviario merci | 162 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 165 |
| 5-02520 Enzo Carra: Soppressione di collegamenti diretti da Torino e da Milano per Reggio Calabria. | |
| 5-02559 Tullo: Prevista soppressione di treni sulle tratte che collegano Torino e Milano con Reggio Calabria e Palermo | 163 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta congiunta)</i> | 167 |
| 5-02523 Alessandri: Fenomeni di illegalità che penalizzano il settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alla situazione del territorio di Sassuolo (Mo) | 163 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 168 |
| 5-02536 Montagnoli: Mancata istituzione della fermata ferroviaria nella città di Barletta per i treni Eurostar che collegano la Puglia con Roma | 164 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 170 |
| <i>(Completamento della progettazione e della realizzazione dell'intervento di potenziamento dell'itinerario Napoli-Bari)</i> | 171 |
| AVVERTENZA | 164 |

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|-----|
| DL 03/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. C. 3243 Governo, approvato dal Senato | 174 |
|--|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 174 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> | 177 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) | 175 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal Relatore adottato come testo base</i>) | 179 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 175 |
| Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abbinate (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 176 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 182 |

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino | 183 |
|--|-----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera) (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) | 183 |
| Sui lavori della Commissione | 184 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Esame e rinvio</i>) | 184 |
| Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 186 |

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-02658 Beccalossi: Piano di riorganizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) | 192 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>) | 194 |

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, su questioni relative alla piccola pesca a strascico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 193 |
| AVVERTENZA | 193 |

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 195 |
| Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 196 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. C. 3273 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) | 197 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 201 |
| Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino. Nuovo testo C. 2165 e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 199 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 202 |
| Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 200 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 203 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

| | |
|--|-----|
| Audizione del direttore generale della RAI (<i>Audizione svolta</i>) | 204 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

| | |
|---|-----|
| Comunicazioni del Presidente | 208 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 208 |
| Audizione del Presidente di Confindustria e del Presidente di Confindustria Sicilia | 208 |

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|--|-----|
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) .. | 210 |
| Comunicazioni del Presidente | 210 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

| | |
|---|-----|
| Audizione del Ministro della giustizia, Angelino Alfano (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 211 |
| Audizione del presidente della società Tirrenoambiente, dottor Sebastiano Giambò (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 211 |
| AVVERTENZA | 212 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del dottor Carlo Infanti, esperto in materia di sicurezza di giocattoli destinati ai minori | 213 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 213 |

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

| | |
|---|-----------------|
| DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA . | <i>Pag.</i> III |
|---|-----------------|

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Martedì 16 marzo 2010. – Presidenza del presidente Riccardo MIGLIORI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente sul programma della prossima Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Palermo, 8-11 ottobre 2010).

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, illustra una bozza di programma dei lavori in vista della prossima Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, a Palermo dall'8 all'11 ottobre 2010. Evidenzia, in particolare, la previsione dello svolgimento di un'intera giornata del Forum del Mediterraneo e l'ipotesi di organizzare un seminario per coinvolgere, oltre che i Paesi mediterranei partner per la cooperazione dell'OSCE, anche gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Sottolinea come tale ipotesi venga prospettata al fine di valorizzare maggiormente la dimensione mediterranea dell'OSCE, obiettivo unanimemente condiviso dalla Delegazione italiana e, da ultimo, segnalato dallo stesso Rappresentante speciale del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE per gli affari del Mediterraneo.

Relativamente all'organizzazione della Conferenza parlamentare, ritiene essa possa essere suddivisa in tre mezze giornate da dedicare ai cosiddetti tre cesti dell'OSCE: la sicurezza e prevenzione dei

conflitti, la cooperazione economica e la dimensione umana. Richiede quindi il contributo dei componenti la Delegazione relativamente alla definizione del programma dei lavori ed alla scelta degli oratori da invitare.

Mauro DEL VECCHIO (PD), condivide l'opportunità di dedicare l'impegno di tutti alla migliore riuscita della Riunione autunnale di Palermo, ritiene utile ampliare lo spettro dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo che vi parteciperanno. Riferisce di potere svolgere a tale riguardo un proprio ruolo in quanto Presidente della sezione Mediterraneo orientale del gruppo italiano dell'Unione interparlamentare. Ritiene quindi si debba opportunamente riflettere sugli oratori da invitare, che dovrebbero essere della massima autorevolezza.

Luigi COMPAGNA (PdL) ritiene che la Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Palermo possa rappresentare un'occasione e un'ambizione di valorizzare e riempire di contenuti il Forum del Mediterraneo. Registra a tale riguardo la novità del forte interesse degli americani per il Forum, evidenziando l'opportunità che, nella Riunione autunnale di Palermo, si possano affrontare tematiche relative al Mediterraneo ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente affrontate in ambito OSCE, ad esempio la cooperazione culturale, il diritto allo studio, la realizzazione di opere infrastrutturali.

Nino RANDAZZO (PD), condivide l'impostazione di massima proposta dal Presidente, ritiene si debba riflettere attentamente sulla possibilità che la discussione relativa alla tutela dei diritti umani susciti la suscettibilità di qualche Paese della sponda sud: cita in proposito il caso dei respingimenti degli immigrati clandestini e del trattamento che essi subiscono. Avanza quindi la proposta di invitare alla Riunione di Palermo un rappresentante dell'Unione africana.

Pierluigi MANTINI (UDC), espressa la propria condivisione di massima sul programma della Riunione di Palermo, si riserva un'ulteriore riflessione relativamente a possibili proposte, anche riguardo agli oratori da invitare. Rilevato come sicuramente la tematica del contrasto alla criminalità organizzata nel Mediterraneo comporterà una riflessione sui flussi migratori, ritiene possano esservi difficoltà nella gestione delle rappresentanze dei Paesi della sponda sud, relativamente alle quali non potranno dettarsi condizioni. Evidenziata l'opportunità di coinvolgere nel dibattito, oltre che parlamentari, anche qualche rappresentante dei governi, suggerisce quindi possibili ulteriori temi da affrontare: quello dei piani di investimento

in materia di energia solare e quello della corruzione finanziaria.

Matteo MECACCI (PD) rileva come, con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, occorra tenere presente che la realtà dei Paesi dell'OSCE è molto varia. Evidenzia, per esempio, come vi siano Paesi dell'area in cui la lotta alla corruzione ed alla criminalità rappresenta in realtà uno strumento per la repressione dell'opposizione politica. Suggerisce quindi la possibilità di invitare tra i relatori anche autorevoli rappresentanti di soggetti non governativi, come ad esempio Transparency international.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, ringraziando i colleghi per i contributi offerti, osserva che le proposte avanzate andranno comunque sottoposte al Segretariato ed alla Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, già in occasione del *bureau* che si svolgerà a Copenaghen il prossimo 19 aprile. Si augura comunque di poter continuare ad avere il contributo dei colleghi per l'organizzazione della Riunione di Palermo, su cui vi saranno ulteriori occasioni di confronto.

La seduta termina alle 15.30.

